

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1977

EMENDAMENTI

**Da articolo 1
ad articolo 3**

VOLUME 1

10 luglio 2015

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "amianto" aggiungere le seguenti: "e da rifiuti speciali o tossici nocivi".

MANDELLI



Nota: Si mantiene invariato lo spazio finanziario di 40 Milioni di euro, ma si rende più flessibile l'utilizzo. Si pensi a quei comuni che hanno sul proprio territorio siti contaminati da rifiuti, speciali o tossici e nocivi

1.4

163

AS 1977-

Emendamento

Art. 1

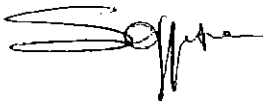
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: spazi finanziari per 10 milioni di euro;"

conseguentemente:

- al comma 2, lettera c), le parole «30 milioni» sono sostituite dalle parole «25 milioni»;
- al comma 2, lettera d), le parole «20 milioni» sono sostituite dalle parole «15 milioni»;
- al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b-bis), i termini per la comunicazione da parte dei comuni e da parte della Struttura di missione si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

SAGGESE, CANTINI



1.2

62

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

<< b-bis) spese relative ad investimenti per opere segnalate dagli enti locali secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i quali sono già state trasmesse e accolte le schede dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che non hanno trovato conclusione entro la scadenza prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legge 12-settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Spazi finanziari per 5 milioni di euro.>>

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole:<< 30 milioni di euro>> con le seguenti:<< 25 milioni di euro>>

TOMASELLI



1.3

65

Emendamento
Art.1

Sostituire l'art. 1, comma 2, lettera c), del DL 78/2015 come segue:

c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 25 milioni di euro;

Aggiungere dopo l'art. 1, comma 2, lettera d), del DL 78/2015 la seguente lettera:

e) spese escluse dalla delibera CIPE n. 38 del 10/04/2015 aventi per oggetto il completamento di opere infrastrutturali di importo progettuale complessivo superiore ad € 8.000.000,00 il cui progetto esecutivo sia stato approvato da più di 3 anni alla data di pubblicazione del presente decreto, i cui lavori sono stati aggiudicati e realizzati per almeno il 30% dell'importo a base d'asta e che attualmente sono bloccati, a rischio contenzioso, per mancanza dei necessari spazi finanziari rilevanti ai fini patto. Spazi finanziari per € 5.000.000,00.

MORGONI

M. Morgoni

1.4

Emendamento n.18

ARTICOLO 1

Al comma 1, sostituire le parole «*In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85*» con le parole «*Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)*».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- 1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «*polizia locale*» sono aggiunte le seguenti «*, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni*».

MARGIOTTA



1.5

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale."

Comaroli

1.6

AS 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni

URAS LAI



1.7

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole:

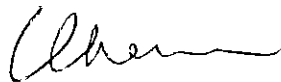
"per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,".

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

PICCOLI



PARIN



MANDRILLI



1.8

EMENDAMENTO

ART 1

Al Comm2, lettera a) dopo le parole “interventi per messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b)” aggiungere le parole “e della viabilità”.

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione – gli eventi atmosferici e la drastica riduzione delle risorse a disposizione degli Enti Locali hanno comportato uno stato di deterioramento della viabilità che necessita di interventi. Per questo si chiede di ricomprendere la viabilità tra gli interventi finanziati ai sensi dell'art 1. La necessaria garanzia della adeguatezza della rete viaria può essere assicurata solo a condizione che vi siano risorse e, parallelamente, i limiti del patto di stabilità lo consentano.

1.9

169

EMENDAMENTI AS 1977 – ENTI LOCALI

Art. 1

Al comma 2, lettera a), le parole “10 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “20 milioni di euro”.

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: "30 milioni", con le seguenti: "20 milioni"

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Fucksia

1. 10

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, lett. a) sostituire la parola "10" con la seguente: "15".

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

DE PIN, CARIDI, PEPE

De Pin

1.11

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici: spazi finanziari per 100 milioni di euro;

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

CERONI



~~L'emendamento intende escludere dal patto di stabilità tutte le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici~~



1.12

50

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) spese per interventi per messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del territorio: spazi finanziari 30 milioni di euro."

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018.

PICCOLI

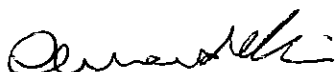


MARIN



1.13

MANDELLI



101

AS 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2 dopo lettera a) inserire la seguente:

a bis) spese per interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio, resi necessari a seguito di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: spazi finanziari per 10 milioni

conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "25 milioni" e alla lettera d) sostituire le parole "20 milioni" con le seguenti "15 milioni"

URAS LAI


1.14

A.S. 1977

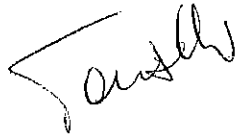
Emendamento

Art. 1

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

<< b) spese per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici e palestre utilizzate anche da plessi scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto ovvero a situazioni di rischio per l'incolumità dei vari soggetti : spazi finanziari per 40 milioni di euro;>>

TOMASELLI, CANTINI



1.15

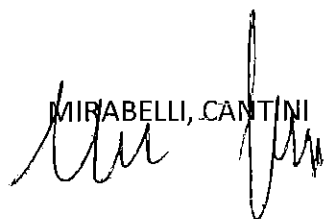
66

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2, lettera-b), dopo le parole <<edifici scolastici>> inserire le parole: <<e della viabilità>>

MIRABELLI, CANTINI


1.16

A.S. 1977
Emendamento
Art. 1

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "connessi alla bonifica" aggiungere le seguenti: "dei siti inquinati e".

VACCARI, CALEO, MIRABELLI, PUPPATO

Vaccari

1.17

125

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: " contaminati dall'amianto" aggiungere le seguenti: "
nonchè per interventi di di **efficientamento** energetico degli edifici mediante **installazione di**
impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo dell'energia e/o **unità di micro**
cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio
2007, n. 20;

GIROTTI, CATALFO, FUCSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Girotti

1.18

A.S. 1977
Emendamento
Art.1

1.19

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole "dall'amianto" inserire le seguenti: "anche nei casi in cui le aree da bonificare siano di proprietà privata ed oggetto di procedure concorsuali o esecutive";

b) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. All'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nel caso in cui l'area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 possono essere realizzati dai Comuni e dalle Regioni anche previo accordo con l'autorità giurisdizionale procedente che disciplini, in particolare:

a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;

c) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

d) la causa di risoluzione dell'accordo;

e) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;

f) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

g) le modalità di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti".

1-ter. Completati gli interventi da attuare ai sensi del comma 1-bis, il giudice della procedura assegna al Comune o alla Regione le aree oggetto d'intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti del compendio";

10-ter. All'articolo 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 250, nel caso in cui l'area da bonificare sia oggetto di procedure concorsuali o esecutive, le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono inoltre considerate crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1) della Legge Fallimentare, con preferenza rispetto ad ogni altro credito assistito

1/9 NCO

da diritto di prelazione e con diritto alla distribuzione per l'intero in deroga all'articolo-111i-bis, comma 5, della Legge Fallimentare".

2-ter. Nei casi di cui al comma precedente, il giudice della procedura assegna all'Autorità competente le aree oggetto d'intervento, nonché la restante parte del compendio immobiliare sottoposto a procedura concorsuale o esecutiva, secondo il valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, fino a concorrenza degli importi dovuti per il complesso delle spese di bonifica sostenute, previa eventuale suddivisione in lotti del compendio."

Vaccari

VACCARI, CALEO, MIRABELLI, PUPPATO

2

1.18

121

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "dall'amianto" inserire le seguenti:

"ovvero contaminati da altre sostanze tossiche e pericolose".

CERONI



MANDELLI

D'ALI'

L'emendamento intende escludere dal patto di stabilità tutte le spese di messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché del territorio connessi anche alla bonifica dei siti contaminati da altre sostanze tossiche e pericolose e non soltanto quelle relative alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto



1.20

49

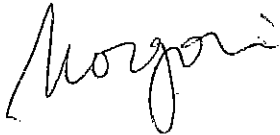
A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 2 , lettera b) dopo le parole "dall'amianto" inserire le seguenti : "e di bonifica dei siti inquinati di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013" .

MORGONI



1.21

122

Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Art. 1

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "40 milioni di euro" con le seguenti: **"100 milioni di euro"**.

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera b), valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, SERRA

Bulgarelli

1.22

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, lett. b) sostituire la parola "40" con la seguente: "60".

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

DE PIN , CARIDI, PEPE

DePin

1.23

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art.1

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) spese diverse da quelle di cui alla lettera b) finalizzate al completamento di interventi già avviati di edilizia scolastica che abbiano già beneficiato nel 2014 degli spazi finanziari stabiliti con DPCM 24 dicembre 2014 in materia di edilizia scolastica: spazi finanziari per 5 milioni di euro;

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) e del 20 agosto per le fattispecie di cui alla lettera b-bis).

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Per l'anno 2015, la richiesta da parte dei comuni degli spazi di cui al comma 2, lettera b-bis), è effettuata, entro il 20 agosto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2015 la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune; Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: Alla compensazione di quota parte degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Comaroli


1.24

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

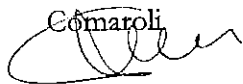
EMENDAMENTO

Art.1

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) spese sostenute dai comuni per interventi di costruzione, ristrutturazione o messa in sicurezza di asili nido di proprietà: spazi finanziari per 5 milioni di euro;

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) e del 20 agosto per le fattispecie di cui alla lettera b-bis).
- b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Per l'anno 2015, la richiesta da parte dei comuni degli spazi di cui al comma 2, lettera b-bis), è effettuata, entro il 20 agosto, alla Ragioneria Generale dello Stato. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2015 la Ragioneria comunica a ciascun comune gli spazi finanziari ad esso attribuiti. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilità di detti spazi finanziari;
- c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: Alla compensazione di quota parte degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Comaroli


1.25

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, lett. c) sostituire la parola "30" con la seguente: "45".

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

DE PIN, CARIDI, PEPE

De Pin

1.26

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 2, lett. d) sostituire la parola "20" con la seguente: "30".

Conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa.

DE PIN, CARIDI, PEPE

DePin

1.27

AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

<<2-bis. Ai comuni beneficiari di finanziamenti a qualsiasi titolo ricevuti per opere di bonifica e ristrutturazione di edifici scolastici e per le opere di cui alla lettera a) e b) del comma 2, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità, di cui all'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nonché tutte quelle previste dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, se lo sfioramento è derivato unicamente dai predetti finanziamenti.>>

PUPPATO



1.28

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 3, sostituire le parole "entro il termine perentorio di dieci giorni" con le seguenti:

"entro il termine perentorio di 60 giorni"

MANDELLI, SERAFINI, PICCINEELLI

Motivazione - I dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.L. sono troppo esigui per permettere ai Comuni di poter rispondere alle opportunità offerte.

A. 29

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "2,5 milioni" con le seguenti: "5 milioni".

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, CATALFO, MANGILI, LEZZI

Castaldi

1.30

A.S. 1977

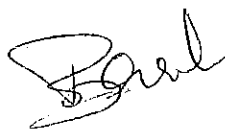
All'articolo 1, comma 3, dopo le parole:

"agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro",

aggiungere la seguente frase:

"il quale, per gli anni 2016, 2017, 2018, è prioritariamente assegnato ai comuni interessati dagli interventi di bonifica da amianto destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 50 e 51, della legge 23/12/2014 n.190, sulla base delle comunicazioni che i Comuni stessi faranno pervenire in ottemperanza di quanto previsto dal presente comma."

BORIOI, FABBRI, STEFANO ESPOSITO, FORNARO



1.31

63

A.S. 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Nell'ambito degli interventi ascrivibili al comma 2, lettera b), sono ricompresi quelli relativi all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. A tal fine, il predetto fondo è incrementato, a decorrere dall'anno 2016, di 20 milioni di euro annui."

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra

1.32

EMENDAMENTI AS 1977 – ENTI LOCALI

Art. 1

Al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di ottimizzare le risorse da utilizzare secondo una scala di priorità di intervento che abbia come parametro la più significativa ed efficace tutela degli effetti delle possibili fibre aerodisperse sulla salute delle popolazioni esposte, sulle richieste dei comuni per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, l'attribuzione delle risorse relative è subordinata all'acquisizione del parere di una Commissione regionale, istituita senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e composta da almeno quattro esperti, di cui un igienista industriale esperto in tossicologia ambientale, un medico specialista in medicina del lavoro, un medico specialista in igiene e medicina preventiva, un direttore responsabile di laboratorio autorizzato preferibilmente di enti pubblici. La Commissione raccoglie, valuta e risponde alle osservazioni, ai quesiti e alle problematiche esposte da cittadini, singoli o organizzati in comitati, nonché segnalazioni di associazioni ambientaliste, Ordini Professionali e società scientifiche."

FUCKSIA

Fucksia

1.33

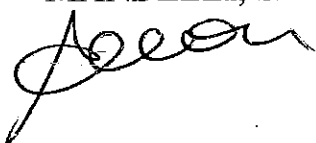
EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 4, sostituire le parole "entro il termine perentorio di 10 giorni" con le seguenti:

"entro il termine perentorio di 60 giorni"

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - I dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del D.L. sono troppo esigui per permettere ai Comuni di poter rispondere alle opportunità offerte.

1.34

ASL

Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Art. 1

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "dieci giorni" con le seguenti: "trenta giorni",
nonchè, al secondo periodo, sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "sessanta giorni"

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Bulgarelli

1.35

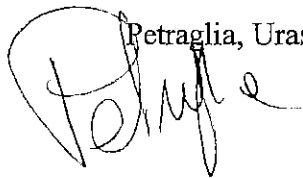
AS 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: “ 4-bis. Per l’anno 2015, in aggiunta alle maggiori risorse di cui al comma 2 lettera *b*), è autorizza la spesa aggiuntiva di 500 milioni di euro finalizzati alle spese per interventi di messa in sicurezza e di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici . Al relativo onere si provvede mediante riduzione *dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari”, spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei caccia denominati F35.*

Petraglia, Uras, De Petris



1.36

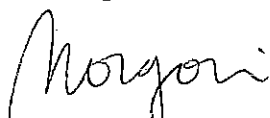
A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici e privati ed aree private oggetto di ordinanze non ottemperate per inadempienza della proprietà contaminati da amianto è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo cui possono accedere i sindaci nei casi di necessità e urgenza, fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto inadempiente per le spese sostenute. Il Fondo ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per l'anno 2015, e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il funzionamento del fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua, sentito l'ANCI, anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."


MORGONI

1.37

124

EMENDAMENTO

ART. 1

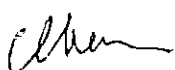
Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per l'anno 2016, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, le modalità di cui al comma 4, primo periodo, devono tener conto dell'effettiva capacità di attivazione degli interventi."

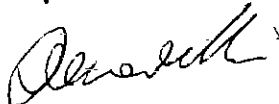
PICCOLI



MARIU



MARELLI



Per poter effettuare la comunicazione delle spese per interventi in generale, i Comuni devono essere in possesso già della progettazione definitiva, aver messo in gara i lavori e aver creato spazi finanziari per gli anni successivi. Per i piccoli Comuni che possiedono spazi finanziari ristretti, le modalità di effettuazione della comunicazione delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, dovranno tener conto delle difficoltà che gli stessi comuni hanno.



1.38

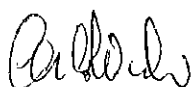
A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Sostituire il comma 7, con il seguente:

<< 7. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, alle Province, ai Comuni e alle Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui all'art. 31 comma 26 della legge n. 183/2011.>>



CARDINALI, ROSSI Gianluca, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, ESPOSITO STEFANO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

1.39

64

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 7, al primo e secondo periodo, sostituire le parole "20 per cento", con le seguenti:

"30 per cento".

MANDELLI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Alan", written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the signature.

1.40

171

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 7, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile".

MANDELLI



Nota: tale specificazione è stata introdotta per le province e le città metropolitane. Ripeterla anche per i comuni alleggerirebbe l'impatto sanzionatorio per quelli che non hanno rispettato il patto e che evidentemente si trovano in difficoltà.

1.41

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Lai

1.42

156

A.S. 1977

Art. 1

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



1.43

9018

EMENDAMENTO

ART. 1

AS-1977
1.44

Al comma 7, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

“In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011”

MANDELLI

CERONI

D'ALI'



MOTIVAZIONI - ELIMINAZIONE SANZIONI SFORAMENTO PATTO 2014

L'emendamento è finalizzato ad escludere l'applicazione della sanzioni previste dalle norme vigenti a carico Province e Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Infatti, a causa della costante riduzione di entrate e la conseguente diminuzione di spesa di Province e Città metropolitane, si è determinato negli ultimi anni la crescente difficoltà a garantire il conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno, costruiti su basi di calcolo ormai non più aggiornate e congruenti con la realtà, e mai ridefiniti in un'ottica di virtuosità di comparto, difficoltà a cui spesso hanno fatto fronte utilizzando la modulabilità nell'ambito del patto di stabilità regionale.

In tal senso, al fine di non gravare ulteriormente su Province e Città metropolitane, già investite da pesanti carichi finanziari e interessate da un lungo e complesso processo di riordino istituzionale, l'emendamento mira ad eliminare le sanzioni per gli enti inadempienti nell'anno 2014; in caso contrario l'ulteriore taglio di risorse si andrebbe ad aggiungere a quanto già previsto per gli anni a venire, rendendo oltremodo impossibile garantire gli equilibri di bilancio. Ciò comporterebbe un evidente ed ulteriore ostacolo al processo – già complesso - di attuazione della legge n. 56/14 che rischierebbe, altrimenti, di essere definitivamente inficiato

Tale procedura è peraltro coerente con l'ordine del giorno n. 9/2679 bis-B/113 approvato alla Camera dei Deputati in sede di approvazione della legge di stabilità 2015 che impegna il governo “ad eliminare le sanzioni a carico delle Province e Città metropolitane non adempienti al patto di stabilità 2014”.

84

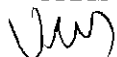
AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011"

URAS DE PETRIS



1.45

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1 (Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: “In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011”


Comaroli

1.46

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

“In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56 alle Province e alle Città Metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art.31 della legge n.183/2011”


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

1.47

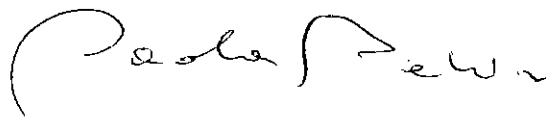
EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

Sen.ce Paola PELINO



NOTA - le sanzioni prevedono: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo; divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.



1.48

Emendamento n.14

ARTICOLO 1

Al comma 7, il secondo capoverso è così riformulato: *"In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011"*

MARGIOTTA



1.49

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo sopprimere le parole:

"e alle città metropolitane."

Conseguentemente,

dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

"Alle città metropolitane, le cui province di provenienza non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno la predetta sanzione non si applica."

LUCHERINI



Motivazione

Tale proposta emendativa mira a non applicare alle neonate CM le sanzioni in conseguenza del mancato rispetto dei vincoli di bilancio per l'anno 2014, nonostante il decreto legge abbia operato una riduzione relativamente ai comuni e alle province. Ciò al fine di garantire una maggiore sostenibilità finanziaria dei nuovi enti, quali le CM non responsabili degli sforamenti degli obiettivi di bilancio.

1.50

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

CARDINALI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI,
GIANLUCA ROSSI, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE,
ESPOSITO STEFANO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI, VERDUCCI

Cardinali

1.51

100

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

MANDELLI

CERONI

D'ALI'



MOTIVAZIONE - CONTRATTI T.D. PER ENTI MANCATO RISPETTO 2014

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province e Città metropolitane la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche nel caso in cui abbiano sforato il patto per l'anno 2014. Ciò in considerazione delle strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, come già richiamato nella norma di cui al dl 101/13 richiamato nell'emendamento.

1.52

AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 7 aggiungere infine il seguente periodo:

"Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

URAS DE PETRIS

URS

A.53

Emendamento n.25

ARTICOLO 1

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

MARGIOTTA



1.54

AS 1977

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7 bis) le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell' anno di riferimento della sanzione.

URAS DE PETRIS

Ums

1.55

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione.

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, CARIDI, PUPPATO



1.56

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20% per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nello anno di riferimento della sanzione.»

Sen. Gualdani



1.57

A.S. 1977-

Emendamento-

art. 1

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7-bis. Per i comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità già irrogate, sono rideterminate in misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nell'anno di riferimento della sanzione.>>

ORRUT
OKW

1.58

EMENDAMENTO

ART.1

Al comma 7, è aggiunto infine, il seguente periodo:

“La sanzione prevista dell’art.31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n.183, non trova applicazione nei confronti degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2014 e che, alla data del 31 dicembre del predetto anno, abbiano deliberato il ricorso alla procedura prevista dagli artt. 234-bis e successivi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ovvero che abbiano deliberato il dissesto ai sensi dell’art. 246 del medesimo decreto legislativo.”


SEN GUALDANI

SEN ROSSI

1.59

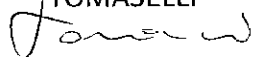
A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

<<7-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2014, di cui all'articolo 1, commi 119 e 120 della legge 13-dicembre 2010, n. 220 nonché tutte quelle previste dalla legge 12-novembre 2011, n. 183, se lo sfioramento non ha superato il 5% dell'obiettivo stabilito ed a condizioni che a partire dall'anno 2015 rientrino nei parametri del patto.>>

TOMASELLI


1.60

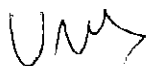
AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 8, alla lettera a) aggiungere in fine le parole : " e delle spese relative all'attuazione del Piano Straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1.259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 "

Uras



1.61

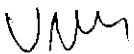
AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 8, alla lettera b) sostituire le parole da "prioritarie " fino " economia e finanza 2015" con le seguenti:" finalizzate al contrasto del dissesto idrogeologico, al risanamento e alla bonifica ambientale, alla di messa in sicurezza e alla bonifica dall'amianto degli edifici scolastici, al risparmio energetico degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili nonchè alla creazione di asili nido pubblici, "

Uras



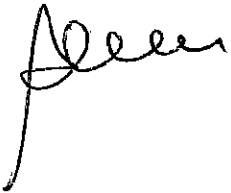
1.62

EMENDAMENTO

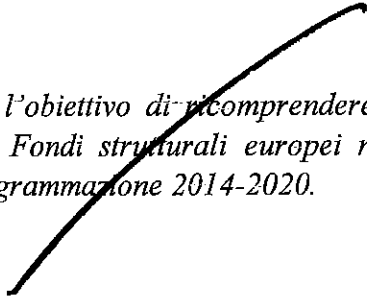
ART. 1

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole “sede delle città metropolitane”

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - L'emendamento ha l'obiettivo di ricomprendere nella norma tutti i Comuni che hanno cofinanziato interventi con Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione Comunitaria 1007-2013 e nella programmazione 2014-2020.



1.63

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 1, comma 8, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole "sede delle città metropolitane";

Comaroli

1.64

EMENDAMENTI AS.1977

Art. 1

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: "700 milioni di euro" con le seguenti: "750 milioni di euro" nonchè, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città metropolitane e delle province delle spese relative alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.»

CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



1.65

EMENDAMENTI AS.1977

Art. 1

Al comma 8, capoverso, sostituire le parole: "700 milioni di euro" con le seguenti: "750 milioni di euro" nonchè, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni delle spese sostenute per interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica degli edifici esistenti anche ai fini della ristrutturazione, restauro, ammodernamento e riqualificazione delle facciate di unità immobiliari e ai fini della "sistemazione a verde" di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni.>>

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Fucksia

1.66

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

RICCHIUTI, PEZZOPANE

Ricchiuti

1.67

67

EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 8, aggiungere la seguente lettera:

"d) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

GUALDANI

1.68



A.S. 1977

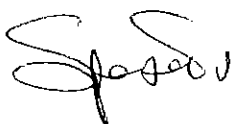
Emendamento

Art. 1

Al comma 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

lett. d) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

SPOSETTI



1.68

218

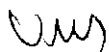
AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Uras, Stefano



1.70

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

" d) alla riduzione, dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle città metropolitane, di un importo complessivamente pari a 104.791.108 euro. Per ciascuna delle città metropolitane la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali."

LUCHERINI



Motivazione

Tale proposta emendativa intende rendere maggiormente sostenibile la tenuta finanziaria delle città metropolitane, messa in forte rischio a causa degli sforamenti dei vincoli di bilancio nell'anno 2014 dalle precedenti amministrazioni provinciali e per effetto della riduzione delle risorse ad opera della legge di stabilità 2015. Pertanto, con tale proposta di emendamento si intende conseguire una riduzione degli obiettivi di bilancio per le CM, relativamente al solo anno 2015, pari circa 105 milioni di euro.

La ripartizione della riduzione degli obiettivi di bilancio per le singole CM viene definita con apposito DPCM previa intesa in sede di conferenza Stato - città ed autonomie locali.

1.71

EMENDAMENTO
ART. 1

Al comma 8, dopo la lett. c) inserire la seguente:

c-bis) all'esclusione dal patto di stabilità interno, nel limite massimo di € 4,5 milioni complessivi, delle spese sostenute dal Comune di Parma negli anni 2015 e 2016 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Mussini
Orellana *Bencini*
Romani *Vacciano*
Voe *Gambaro*
Gianni

1.72

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 8, lettera c), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1° settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente."

 MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: L'esigenza di ridurre i termini di trasmissione degli spazi finanziari da parte degli interessati dal comma 8 dell'art.1 del decreto (da spostarsi dal 30 settembre al 1° settembre) permette di disporre di un tempo adeguato sia per il calcolo dell'eventuale ulteriore spazio di Patto concesso (da definirsi, in seguito alle Comunicazioni degli enti interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata), sia della effettiva possibilità poi che gli enti interessati ne possano beneficiare in termini di spesa da effettuarsi per cassa nell'anno 2015.



1.73

A.S. 1977

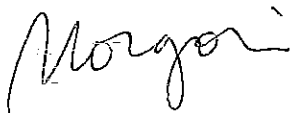
Emendamento

Art. 1

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) all'esclusione, dal patto di stabilità interno dei comuni e degli enti locali interessati, delle spese sostenute per la bonifica dei siti inquinati di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2013."

MORGONI



1.74

123

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Al comma 8, sostituire le parole da: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri" fino a: " le spese di cui al periodo precedente." Con le seguenti: " "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente norma, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente."

DEL BARBA



1.75

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacità di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socioeconomica di indotto delle azioni, digitalizzazione."

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-quater.

8-quater . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»."

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO

Bulgarelli

1.76

Art.1

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. Per l'anno 2015, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali della Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi tra novembre 2013 e dicembre 2013 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e rifacimento dei litorali.

8-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-bis si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra

1.77

Emendamento

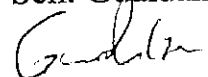
Articolo 1

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2013 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro l'esercizio finanziario 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014.»

Sen. Gualdani



1.78

A.S. 1977

Emendamento

art. 1.

Sostituire il comma 9 con il seguente comma:

<<9. All'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3 -bis è inserito il seguente:

"3 -ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 o per gli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro l'esercizio finanziario 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014.">>

ORRU

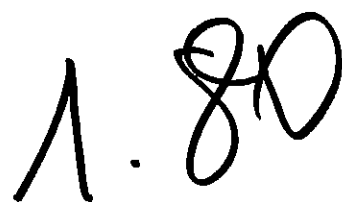
1.78

EMENDAMENTO

ART. 1

Sostituire il comma 9, con il seguente: "All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno negli anni 2012 e 2013 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta entro il 31 dicembre 2013 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata entro il 31 dicembre 2014".

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, CARIDI, PUPPATO



AS 1977

EMENDAMENTO

All'articolo 1, sostituire il comma 9 con il seguente:

All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, anche nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 ovvero la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013».

SEN GUALDANI



1.81

AS 1977

Emendamento

Art.1

Al comma 9, capoverso 2-ter, sostituire, ove ricorre, la parola "2012" con la seguente: "2013" e la parola "2013" con la seguente "2014"

URAS, DE PETRIS

Ums

A.82

**Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali**

Art. 1

*Al comma 9, sostituire le parole: "finanziario 2012 e la violazione" con le seguenti:
"finanziario 2012 o la violazione"*

SOLLO


1.83

AS 1977

EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 9 dopo le parole "nell'esercizio finanziario 2012" sostituire la parola "e" con la parola "o".

SEN GUALDANI

Sen Gualdani

1.84

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

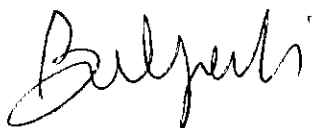
"9-bis. Per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-quater.

9-quater . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»."

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO



1.85

AS1977

Emendamento

Art.1

All'articolo 1 dopo il comma 9 inserire il seguente:

9- bis : "Per i comuni capoluogo di regione situati in regioni che rientrano nell'obiettivo 1, nell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio, è fissato in cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto".

BRUNI

Bruni

1.86

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per dare la possibilità ai comuni di poter riequilibrare il bilancio nell'arco temporale di cinque anni ed evitare che l'ente venga commissariato.

A.S. 1977

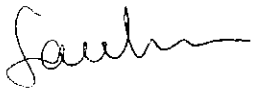
Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il comma 28 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così sostituito: "28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI



1.87

EMENDAMENTO**ART. 1**

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26."

MANDELLI

CERONI

D'ALF

**MOTIVAZIONE - ELIMINAZIONE RECUPERO SANZIONI SU ANNI PREGRESSI**

L'emendamento è finalizzato ad evitare recuperi retroattivi di sanzioni connesse allo sfioramento del patto di stabilità interno nel caso in cui questo venga accertato in anni non immediatamente successivi a quello dell'inadempienza

1.88

Emendamento n.26

ARTICOLO 1

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9bis: L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: "Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26"

MARGIOTTA



1.83

AS 1977

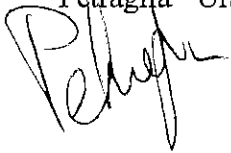
Emendamento

Art.1

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

“ 9-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 lettera d) della legge n. 183/2011 e le sanzioni relative al salario accessorio”

Petraglia Uras De Petris



1.90

A.S. 1977

Emendamento

art. 1

Dopo il comma 9 aggiungere infine il seguente comma:

<<9-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31, lettera d), della legge n. 183 del 2011 e le sanzioni relative al salario accessorio.>>

MATTESINI

1.91

02

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. A decorrere dall'anno 2015, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

CERONI



1.92

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. A decorrere dall'anno 2016, i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

CERONI
[Signature]



1.93

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. A decorrere dall'anno 2017, i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno.

10-ter. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

CERONI 



1.94

67

AS 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis A decorrere dal 1 gennaio 2016 tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono più soggetti al Patto di stabilità interno"

Bellot, Bisinella, Munerato

Bellot

Bisinella

Munerato

1.95

AS 1977

Emendamento

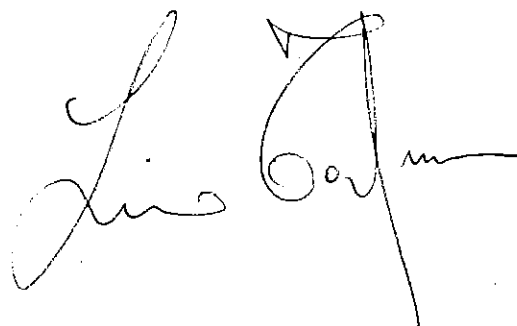
Art. 1

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

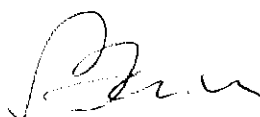
<<10.bis Nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi, ai sensi delle lettere a, b, e c dell'articolo 1 comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'autorità politica per la coesione d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell' Ambiente e della tutela del mare, ai sensi della lettera d del citato articolo 1 comma 703 propone al CIPE, entro il 31 agosto 2015, per la sua approvazione, un piano di immediato avvio dei lavori riguardanti la messa in sicurezza del territorio, degli edifici scolastici e della bonifica dei siti inquinati, nel limite di 250 milioni di euro per il 2015, e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2007.

Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione delle risorse previste dal comma 6 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni.>>

TARQUINIO



BRUVI



1.956

EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

"10-bis. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini, nelle more dell'entrata in vigore dell'imposta comunale unica (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, a favore degli enti locali.

10-ter. All'onere derivante dal comma 10-bis, valutato in 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dai commi 10-quater.

10-quater . In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»."

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CATALFO



1.97

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10- bis. L’ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015”

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) sono ridotte del 10% delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;

b) a decorrere dall’anno 2015 sono ridotte del 10%, fino a concorrenza dell’onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MANDELLI

CERONI

D’ALI'



MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE ENTI PREDISSESTATI DAL CONCORSO ALLA MANOVRA

L’emendamento mira ad escludere le Province in piano di riequilibrio, già approvato dalla sezione regionale della Corte dei Conti, a seguito di avvio della procedura di predissesto. Le Province, equiparabili agli enti in condizioni di dissesto che sono in fase di recupero e riequilibrio dei propri bilanci, non possono essere gravate di una ulteriore riduzione di risorse, pena la compromissione definitiva del piano di risanamento medesimo.

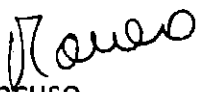
1.98 87

Emendamento

Articolo 1

Al comma 10. Alla fine aggiungere le seguenti parole:

“Nelle more delle modifiche da apportare in sede di legge di stabilità per l’anno 2016 alle disposizioni di cui al comma 418 dell’art. 1 della L. 190/2014, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nella deliberazione n° 17/Sez.Aut/2015/FRG della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, la riduzione della spesa corrente di cui alla tabella 2 sarà attuato per il 50% nell’anno 2015 e per il 50% nell’anno 2016.”


Sen. Mantuso

Sen. Gualdani

1.99

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis: L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Santini

1.100

159

AS 1977

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10 bis. L’ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015”

URAS DE PETRIS



1.101

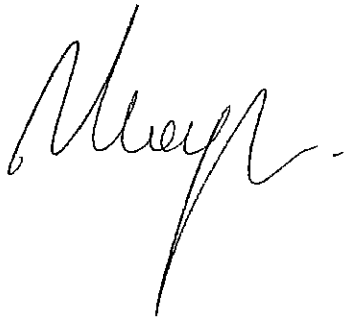
Emendamento n.17

ARTICOLO 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10bis: L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015"

MARGIOTTA



1.102

1.103 AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 1

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-bis. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto”.

TABELLA 2

Prospetto differenze Patto CM (solo RSO)

ENTE	POPOLAZIONE AL 31.12.2013	OB 2015 DA LEGGE DI STABILITA'	OBIETTIVO 2015 PROPOSTA ANCI	differenza OB 2015proposta ANCI e LSTAB
TORINO	2.297.917	64.664.671	45.955.706	-18.708.965
MILANO	3.176.180	58.887.364	47.875.256	-11.012.108
GENOVA	868.046	18.935.662	13.433.152	-5.502.510
VENEZIA	857.841	16.710.571	11.366.447	-5.344.124
BOLOGNA	1.001.170	19.191.583	12.766.163	-6.425.419
FIRENZE	1.007.252	24.733.075	15.999.119	-8.733.956
ROMA	4.321.244	73.279.815	48.723.757	-24.556.058
NAPOLI	3.127.390	55.761.130	32.312.721	-23.448.410
BARI	1.261.964	13.564.328	11.170.401	-2.393.927
REGGIO CALABRIA	559.759	1.905.964	3.240.333	1.334.369
TOTALE	18.478.763	347.634.164	242.843.056	-104.791.108

Sen. Perrone

Motivazione

La tenuta finanziaria delle appena costituite Città metropolitane è a rischio per effetto degli sforamenti del Patto di stabilità 2014 ad opera delle pregresse amministrazioni provinciali, delle rilevanti riduzioni di risorse derivanti dalla Legge di stabilità, nonché della perdurante situazione di incertezza sui tempi di soluzione delle problematiche connesse al personale e alle funzioni proprie dei nuovi enti.

La proposta in esame permette di ridurre il carico derivante dall'obiettivo di Patto 2015 per circa 100 mln. di euro, sulla base di proposte formulate dall'Anci in fase di negoziazione del dl 78. Nella prima versione il minor carico viene recuperato da un maggior aggravio del comparto provinciale, le cui condizioni finanziarie e di bilancio possono però dar luogo a situazioni di effettiva insostenibilità.

Motivazione

Il FSC è stato istituito nel nostro ordinamento dal D.lgs 88/2011 che ne ha previsto le finalità, le modalità di assegnazione e i criteri per promuoverne il suo impiego in maniera efficiente ed efficace, prevedendo, tra l'altro, misure per accelerare e qualificare l'utilizzo delle stesse risorse.

La legge di stabilità 2015 ha previsto che nelle more dell'approvazione dei piani operativi il CIPE può approvare dei Piani Stralcio che poi confluiscono nei singoli piani operativi. Ad oggi il Governo non ha ancora provveduto a ripartire le risorse e ad approvare i singoli piani operativi tematici.

In particolare la lettera d) del comma 703 prevede che nelle more del compimento di tutte le procedure previste dalla legge di stabilità per il 2015 l'autorità politica può sottoporre al CIPE un piano di interventi di immediato avvio dei lavori nei settori dell'edilizia scolastica, la messa in sicurezza del territorio e la bonifica dei siti inquinati.

Un primo piano stralcio è già stato approvato dal CIPE per il dissesto idrogeologico riguardante le aree metropolitane.

L. 103

A.S. 1977

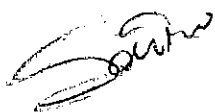
Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

<<10-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-quater è inserito il seguente: "14-quinquies. Per l'anno 2016, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016. Gli spazi finanziari saranno assegnati dando priorità alle richieste già presentate per l'annualità 2016 per gli interventi di edilizia scolastica avviati ai sensi dall'Art.48 comma 1 del DL 66/2014, al fine del completamento delle opere. Per gli interventi di edilizia scolastica che non rientrano tra quelli avviati ai sensi dall'Art.48 comma 1 del DL 66/2014, qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, quest'ultimi verranno attribuiti ai Comuni richiedenti, in misura proporzionale alle singole richieste. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 settembre 2015.">>

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, CANTINI



1.104

1069

AS 1977

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10-bis. Ai comuni assegnatari nell’anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015.

URAS DE PETRIS

UM

1.105

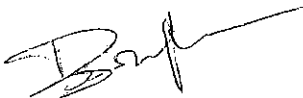
A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

1.106

272

AS 1977

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10-bis. All’articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito:

“Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione.”

URAS DE PETRIS



1.107

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

“10-bis. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quarto periodo è così sostituito:

“Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo, fino al giorno dell'avvenuta comunicazione.”

Comaroli

1.108

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“10-*quater*. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e delle città metropolitane sono quelli indicati, con riferimento a ciascun ente, nella tabella 2 allegata al presente decreto”.

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: La tenuta finanziaria delle appena costituite Città metropolitane è a rischio per effetto degli sforamenti del Patto di stabilità 2014 ad opera delle pregresse amministrazioni provinciali, delle rilevanti riduzioni di risorse derivanti dalla Legge di stabilità, nonché della perdurante situazione di incertezza sui tempi di soluzione delle problematiche connesse al personale e alle funzioni proprie dei nuovi enti.

La proposta in esame permette di ridurre il carico derivante dall'obiettivo di Patto 2015 per circa 100 mln. di euro, sulla base di proposte formulate dall'Anci in fase di negoziazione del dl 78. Il minor carico viene recuperato da un maggior aggravio del comparto provinciale, le cui condizioni finanziarie e di bilancio possono però dar luogo a situazioni di effettiva insostenibilità.



1.109

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 1

Aggiungere infine il seguente comma: «10-bis. Per le province, istituite dopo il 31 dicembre 2003, che corrispondono quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalla provincia originaria, è possibile prevedere la rideterminazione compensata delle riduzioni di cui al comma 10.»

RICCHIUTI

DEL BARBA

SANTINI

1.120

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

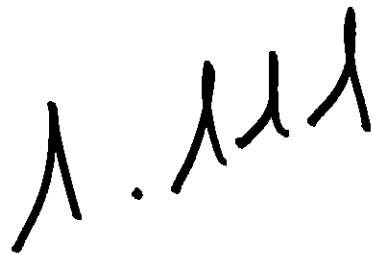
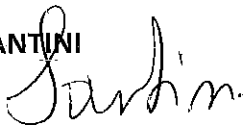
ART. 1

Aggiungere infine il seguente comma: « 10-bis. Per le province, istituite dopo il 31.12.2003, che corrispondono alle province di origine, quote capitale e interessi per mutui, obbligazioni e prestiti contratti dalle province originarie, si rideterminano in compensazione le riduzioni di cui al comma 10.»

RICCHIUTI



SANTINI



51

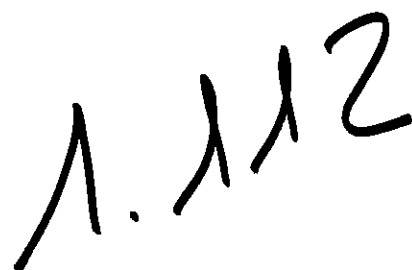
EMENDAMENTI AS.1977

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Al fine di garantire agli enti locali i tempi necessari per una adeguata programmazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvede a definire l'esatto ammontare delle risorse di cui potranno disporre gli enti locali nell'anno 2016, in modo da permettere agli enti locali stessi di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre.

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO



AS 1977

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 56 del 7 aprile 2014, alle Città Metropolitane e alle Province gli importi derivanti dalla riduzione della spesa corrente, ai sensi del DL 95/2012, del DL66/2014 e dell'art. 1 comma 418 della L. 190/2014 sono esclusi dal conseguimento degli obbiettivi del patto di stabilità interno"

Petraglia, Uras



1.113

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO _

ART. 1

Aggiungere infine il seguente comma: «10-bis. Per le province istituite dopo il 31 dicembre 2003, la riduzione di spesa corrente di cui al comma 10, sommata alla risultante tra F.S.R. 2012 e tagli 2012-2014, non può essere superiore al 50 per cento della capacità fiscale standard così come determinata con metodologia dalla SOSE ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

RICCHIUTI *Ricchiuti*

SANTINI *Santini*

DEL BARBA *Del Barba*

1.114

67

AS 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis Nel 2016 i trasferimenti di risorse finanziarie a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono pari ai trasferimenti erogati nel 2011"

Bellot, Bisinella, Munerato

Bellot

Bisinella

Munerato

L. 115

AS 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: "10-bis Per tutti i comuni virtuosi con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con decorrenza 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per la messa in sicurezza del territorio e delle scuole sia esistenti che da realizzare finanziate con l'avanzo di bilancio."

Bellot, Bisinella, Munerato

Bellot

Bisinella

Munerato

1.116

Emendamento

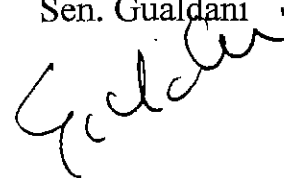
Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

“10-*bis*. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

10-*ter*. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Sen. Gualdani



1.117

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

“10-bis. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.”

10-ter. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS, PELINO

Nota: Il mancato rispetto del Patto di stabilità 2014, registrato da numerose amministrazioni provinciali, determina ora in base alle norme vigenti il divieto assoluto di assunzione di personale.

Le modifiche indicate derogano a tale divieto con riferimento a: personale a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, secondo la disciplina stabilita dal decreto legge n. 101/2013 (art. 4, comma 9, terzo periodo), la cui applicabilità è stata estesa temporalmente a tutto il 2015 dal decreto legge Milleproroghe (art. 1, comma 6; D.L. 192/2014).

Per le neocostituite Città metropolitane si prevede altresì la deroga al predetto divieto con riferimento alla figura del direttore generale.



1.118

A.S. 1977

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

10-ter. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



1.119

EMENDAMENTO

ART. 1

All'articolo 1, dopo il comma 10, inserire i seguenti commi:

"10-bis. Le città metropolitane e le province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

"10-ter. Alle città metropolitane subentrate alle province omonime che non abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è consentito attivare il contratto di lavoro a tempo determinato del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Sen. Perrone

1.120

Motivazione

Il mancato rispetto del Patto di stabilità 2014, registrato da numerose amministrazioni provinciali, determina ora in base alle norme vigenti il divieto assoluto di assunzione di personale.

Le modifiche indicate derogano a tale divieto con riferimento a: personale a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, secondo la disciplina stabilita dal decreto legge n. 101/2013 (art. 4, comma 9, terzo periodo), la cui applicabilità è stata estesa temporalmente a tutto il 2015 dal decreto legge Milleproroghe (art. 1, comma 6, D.L. 192/2014).

Per le neocostituite Città metropolitane si prevede altresì la deroga al predetto divieto con riferimento alla figura del direttore generale.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"11. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) dopo il comma 25 è aggiunto:

"25-bis. Nei casi, previsti dalla legge, di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n°3 formata ai sensi del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n°23."

1.121

GUALDANI



EMENDAMENTO

ART. 1

1.122

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, è sostituito dai seguenti:

" 8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del Progetto CASE e nei MAP. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata mediante affidamento del servizio di "Property Facility Management" dell'intero complesso immobiliare ad una impresa specializzata nel settore da individuare con gara ad evidenza pubblica che provveda alla:

- a) gestione amministrazione condominiale con applicazione delle tabelle millesimali, ripartizioni delle spese, riscossione delle quote condominiali e recupero crediti;
- b) verifica del regolare versamento alle casse comunali dei canoni da parte degli assegnatari a cadenza mensile;
- c) redazione delle tabelle millesimali per il compendio immobiliare MAP;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

8-sexies. Dalle disposizioni di cui al comma 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente."»

PELINO, D'ALÌ, BLUNDO

Pelino Blundo



1/

133

Nota - L'emendamento reca una modifica delle disposizioni del comma 8-quinquies dell'articolo 4 della legge 164 del 2014, conosciuta come "Sblocca Italia", che stabilisce il calcolo delle utenze in rapporto ai metri quadrati lordi per l'edilizia residenziale pubblica (Progetto CASE e MAP, delineatosi a seguito del sisma del 6 aprile 2009) al posto dei consumi reali individuali di acqua, luce e gas. Lo scopo è di migliorare e favorire l'attuazione della delibera approvata dal consiglio comunale dell'Aquila il 1 dicembre del 2011, la n. 172, laddove si prevedeva l'affidamento della gestione del complesso CASE e MAP ad un'impresa specializzata in "Property Facility Management", individuata con gara ad evidenza pubblica, con compiti di gestione condominiale, verifica versamento canoni assegnatari abitazioni, redazione tabelle millesimali MAP, manutenzione ordinaria e straordinaria immobili; delibera che non ha mai trovato applicazione per la mancata funzionalità dei contatori, così come eccepito dal Comune.

1.122



2

134

Emendamento

Articolo 1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<1-bis

Disposizioni urgenti in favore degli enti intermedi delle Regioni a Statuto Speciale

1. Le Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali, possono autorizzare i seguenti interventi urgenti in favore degli enti locali intermedi operanti nel proprio territorio:

- a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;*
- b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;*
- c) utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art.162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.*

Sen Mancuso

Sen Gualdani

1.0.1

Emendamento

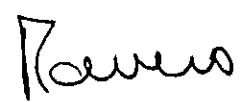
Articolo 1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<I-bis

Disposizioni urgenti in favore degli enti intermedi delle Regioni a Statuto Speciale

1. *Per l'anno 2015 gli enti locali intermedi operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzati ad adottare le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali:*
 - a) *predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;*
 - b) *presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;*
 - c) *utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art.162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali. >>*


Sen. Mancuso

Sen. Gualdani

1.0.2

Emendamento

Articolo 1

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<<1-bis

(Obiettivo programmatico degli enti intermedi nelle Regioni a Statuto Speciale)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna ex provincia regionale siciliana ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno, è ridotto in misura corrispondente dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio 2015, contestualmente e per lo stesso importo la Regione interessata provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico.

Sen Mancuso

Sen Gualdani

1.0.3

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente: 1-bis

"Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifiche dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016".


Comaroli

1.0.4

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente: 1 bis:

(Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge u. 66 del 2014)

1. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Comaroli

A.O.S

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

1.bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

«425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»

Comaroli


1.0.6

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente: 1-bis

- delle 1992 23/12/2014 n. 190, al*
1. All'articolo 1 ~~comma~~ 463 lett. b) dopo le parole "incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" aggiungere le parole "e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"

Comaroli
[Signature]

1.0.7

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

1. All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non sancisca una intesa sul riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quota indistinta e vincolata, entro il termine del 30 novembre".

Comaroli


1.0.8

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

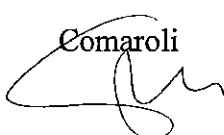
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013".

Comaroli



1.0.9

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

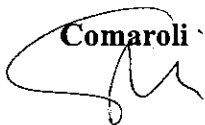
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

All'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-bis Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio."

 **Comaroli**

1.0.10

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lett. c) del comma 464 sono abrogate le seguenti parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";
- b) il punto 3) del comma 465 è abrogato.

Comaroli


1.0.11

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

“1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014.”

Comaroli


1.0.12

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

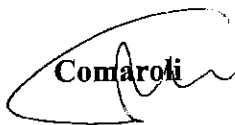
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis

"1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014 ricalcolato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell'articolo 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78."


Comaroli

1.0.13

A.S. 1977

Emendamento

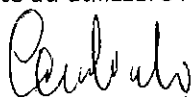
Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

(Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015)

1. Le province e le città metropolitane, in deroga all'obbligo di predisposizione del bilancio di previsione triennale 2015-2017, sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2015.
2. Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2015, le province e le città metropolitane sono autorizzate ad utilizzare l'avanzo di gestione.



CARDINALI, ROSSI Gianluca, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, ESPOSITO STEFANO, VACCARI, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PGLIARI, ANGIONI

1.0.14

68

Emendamento**Articolo 1**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«1-bis.

E' facoltà dei comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, rinunciare al detto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali».

Sen. Marcuso

Sen. Gualdani

1.0.15

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. All' art.4, comma 6-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "*31 dicembre 2015*" sono sostituite dalle seguenti "*30 giugno 2016*".

Malan



1.0.16

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. All' art.4, comma 6-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, la parola "2015" è sostituita dalla seguente "2016".

Malan



1.0.17

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017">>.

Malan



1.0.18

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016">>.

Malan



1.0.19

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. All'articolo 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole "*con popolazione superiore a 10.000 abitanti*" sono soppresse.>>

MALAN



1.0.20

A.S. 1977
Emendamento
Art. 1

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

"ART. 1 bis

1. All'art. 1, comma 1-quater del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 42 del 26 marzo dopo le parole *"tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti"* sono aggiunte le seguenti *"o con popolazione superiore a 150.000 abitanti e con estensione territoriale superiore a 400 chilometri quadrati"*.

BROGLIA



1.0.21

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

articolo 1-bis

1 Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di .20. milioni di euro per l'anno 2015;

Comaroli


1.0.22

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "il 15 giugno 2015", con le seguenti:

"dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

MANDELLI



2.1

172

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 1, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: "il 15 giugno 2015", con le seguenti:

"venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

MANDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mandelli', written over the printed name.

2.2

Emendamento n.27

ARTICOLO 2

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole "Sant'Agostino" sono aggiunte le parole "*Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia*"

MARGIOTTA



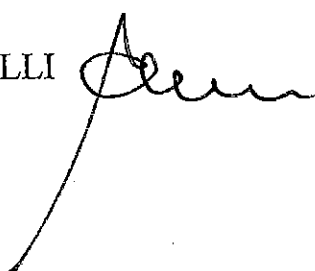
2.3

EMENDAMENTO

ART. 2

Al comma 2, capoverso: "17-bis", sostituire le parole: "30 esercizi", con le seguenti:
"60 esercizi".

MANDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mandelli', written over the printed name.

2.4

174

EMENDAMENTO

ART.2

Dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-*bis*) "È altresì consentito agli enti locali, la possibilità di destinare una quota variabile fino al 50 per cento, relativa ai proventi delle alienazioni di beni di proprietà comunale, attualmente destinati in via esclusiva agli investimenti, al fine di finanziare indistintamente il titolo I° delle spese correnti."


D'Ambrosio Lettieri

2.5

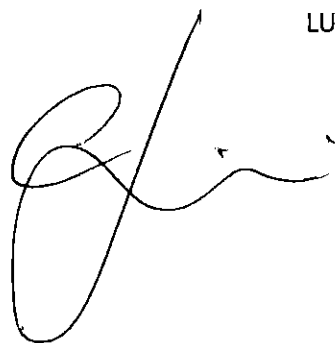
**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

" 4-bis. Gli enti che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del 2000 possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8 lettera e dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 267 del 2000 secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 16 e comma 17 per gli enti sperimentatori ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e , a tal fine hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243 bis eventualmente già presentato e trasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della corte dei Conti.".

LUCHERINI



2.6

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis). Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.»

CALFO


2.7

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ART. 2 (Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5bis - Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Comaroli


2.8

Emendamento n.21

ARTICOLO 2

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5bis: Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

MARGIOTTA



2.9

A.S. 1977

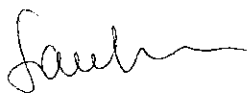
Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI



2.10

162

EMENDAMENTO

ART. 2

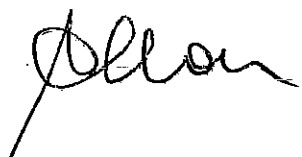
Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis - Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

MANDELLI

CERONI

D'ALT'



~~MOTIVAZIONE - PRESENTAZIONE PIANO RIEQUILIBRIO~~

~~L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali che abbiano deliberato di ricorrere alle procedure del c.d. "predissesto" nel corso dell'anno 2014, la possibilità di deliberare il relativo piano entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 (30 luglio 2015) nel caso non avessero ancora provveduto.~~

~~Ciò in ragione dell'estremo ritardo con cui è stata data attuazione al comma 418 della legge di stabilità 2015, relativamente al riparto del contributo di 1000 milioni per l'anno 2015 posto a carico di Province e Città metropolitane.~~

2.11

93

AS 1977

Emendamento

ART. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. In deroga alla disciplina vigente, le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015."

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: "Art. 2-bis. In via transitoria ed eccezionale non si applica l'articolo 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267".

Uras De Petris

UM

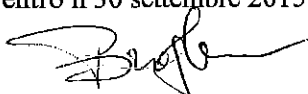
2.12

A.S. 1977

Art. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015.”



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

2.13

249

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. .2

Dopo il comma .6. aggiungere il seguente:

<< 6-bis Per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e che hanno presentato il bilancio nei tempi previsti dalla normativa vigente, è posticipata la presentazione entro il 30 novembre dell'assestamento di bilancio>>.

Comaroli


2.14

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma .6. aggiungere i seguenti:

<< 6-bis. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e si trovino nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni>>.

6.ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 8 milioni di euro per l'anno 2015;

Comaroli

2.15

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. .2

Dopo il comma .6.aggiungere il seguente:

<< 6-bis Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esternalizzato Residenze Sanitarie Assistenziali sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente>>.

Comaroli


2.16

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis . Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La modifica al Testo Unico degli enti locali ad opera del D.Lgs. n. 126 del 2014 determina un incremento dell'avanzo vincolato per un diverso trattamento di impegni assunti a fronte di entrate vincolate per legge. La nuova modalità di contabilizzazione costringe a rilevare nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza.

Tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno a partire dall'esercizio in corso. Non trattandosi di una nuova spesa, ma semplicemente di una duplicazione contabile di impegni già contabilizzati in precedenza, la norma proposta ne prevede la neutralizzazione ai fini del calcolo dei saldi utili al rispetto del patto di stabilità interno.

La modifica proposta non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.



2.17

12

A.S. 1977

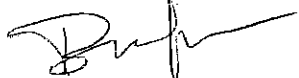
Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

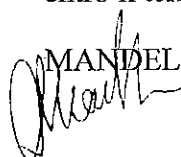
2.18

278

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge."

 MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La rigidità delle procedure previste dalla legge per la revisione dei piani di riequilibrio ex art. 243-bis del TUEL (cd-pre-dissesto) rende necessario un intervento normativo finalizzato a permettere la riformulazione del Piano in presenza di rilevanti modifiche delle condizioni della gestione finanziaria degli enti locali, che sono investite da cambiamenti in grado di modificare significativamente i termini e il percorso di riequilibrio a suo tempo indicati nei piani presentati o approvati.

Nelle more di un più organico intervento, la norma proposta permette all'ente coinvolto in un piano di riequilibrio di tenere conto degli effetti della nuova contabilità riformulando di conseguenza il Piano.



2.19

25

A.S. 1977

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

"6-bis. Gli enti che, negli anni 2013 e 2014, hanno presentato richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che a far data dall'anno 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, hanno la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da adottarsi entro il termine di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



2.20

281

A.S. 1977 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Emendamento n. 1

ARTICOLO 2

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6bis: All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Nelle Città Metropolitane e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni."*

MARGIOTTA



2.21

A.S. 1977

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

1. In via transitoria ed eccezionale è disapplicato l'articolo 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000-, n. 267".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



2.0.1

250

A.S. 1977

Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

Art. 2-bis

"Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate"

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

SANTINI, BROGLIA, LAI



2.0.2

A.S. 1977

EMENDAMENTO

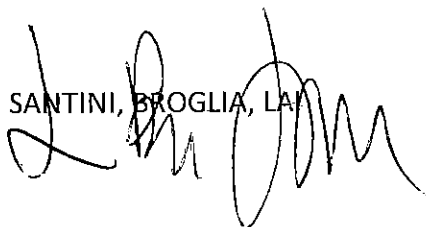
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

<<Art. 2-bis.

(Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende-partecipate)

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

SANTINI, BROGLIA, LAI



2.0.3

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«2-bis "Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate"

1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La modifica delle registrazioni contabili introdotte con l'avvio al regime dell'armonizzazione determina l'esigenza di raccordare i nuovi principi, improntati sulla trasparenza e sulla rappresentatività dei fatti gestionali, con gli attuali vincoli di finanza pubblica, al fine di consentire agli enti locali la piena autonomia delle proprie scelte nell'ambito delle facoltà concesse dal legislatore.

La norma proposta esclude dal patto di stabilità interno le registrazioni connesse al subentro del debito di un ente a fronte di conferimenti di capitale o aumento di capitale sociale nelle società partecipate (ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale quadro normativo) ai fini di una gestione unitaria del debito locale.

La norma include inoltre i casi di subentro obbligato dell'ente locale in debiti derivanti da garanzie concesse dall'ente nell'ambito di progetti di project financing.



2.0.4

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 3, comma 3, lettera b) aggiungere infine le parole: "in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo".

Comaroli

3.1

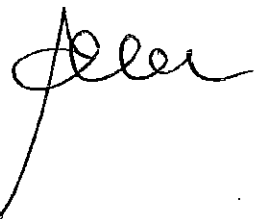
EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

“c) in ogni caso nessun Comune può avere un FSC in negativo”.

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - Sono centinaia i Comuni che a causa della metodologia utilizzata per il calcolo del FS si trovano nella situazione di avere un maggiore prelievo rispetto a quanto percepiscono. Ciò non è nella maggior parte dei casi giustificato da situazioni di particolare diversità rispetto a Comuni che vicini. Si chiede dunque che nessun Comune si trovi nella situazione di avere una trattenuta sul FSC superiore a quanto versa.

3.2

152

A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole "ad aliquota base" inserire le seguenti "od a quella inferiore eventualmente applicata,"

DEL BARBA, SANTINI



3.3

A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Al comma 4, alla lettera b), dopo le parole "ad aliquota base" inserire le seguenti "od a quella inferiore eventualmente applicata,"

DEL BARBA, SANTINI



3.4

A.S. 1977

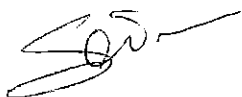
Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



3.5

AS 1977

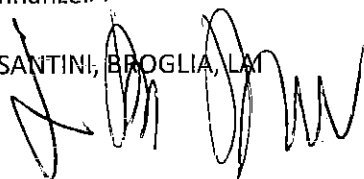
EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014", che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.>>

SANTINI, BROGLIA, LAI



3.6

Emendamento

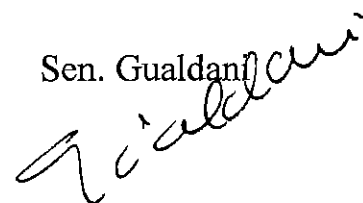
Articolo 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. È assegnato al Ministero dell’Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l’incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all’1,3 per cento, in modo comunque coerente con l’andamento della riduzione determinata per effetto dell’applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all’accantonamento previsto all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2014”, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

3.7

Sen. Gualdani



A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il **15 settembre 2015**, previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014”, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

SANTINI, BROGLIA, LAI



3.8

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. È assegnato al Ministero dell'Interno un fondo di importo pari a 50 milioni di euro da ripartire tra i comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il **15 settembre 2015**, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Fondo è alimentato dalle disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2014 “Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014”, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, per euro 29.286.158, nonché, per euro 20.713.842 mediante corrispondenti riduzioni di risorse dei Ministeri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



Nota: In sede di riparto dell'accantonamento di 40 milioni di euro sul Fondo di solidarietà comunale 2014 previsto dal DPCM 1° dicembre 2014 e destinato a rettificare alcune anomalie di base imponibile e di stime IMU per diversi comuni, si ritiene opportuno utilizzare il riparto delle somme residue, pari a 29 mln circa, per destinare tale quota ai Comuni di minori dimensioni demografiche, che hanno subito più forti riduzioni di assegnazioni a seguito dell'applicazione del riparto perequativo del 20% dell'FSC 2015, basato sulle capacità fiscali ed i fabbisogni standard. Al fine di assicurare un intervento incisivo (mitigazione delle riduzioni più elevate tra il 50 e il 60% del loro ammontare), le disponibilità residue dell'FSC 2014 vengono integrate per circa 20 milioni di euro attraverso il ricorso a risorse statali.

L'intervento prospettato dalla norma coinvolge oltre 2.600 comuni, di cui quasi 2.400 di popolazione non superiore a 10 mila abitanti. Gli enti più significativamente beneficiati (riduzione di risorse da perequazione maggiore del -3%) sono oltre 1.200, di cui circa 1.150 inferiori ai 10 mila abitanti.

3.9

15

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art.3 inserire, infine, i seguenti commi:

"4-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

Comaroli


3.10

EMENDAMENTO

Art. 3

All'art.3 inserire dopo il comma 4, i seguenti commi:

"4-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

Sen. Perrone 

3.11

Motivazione

A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.

I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.

La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori "spese" determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell'effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.

A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-quater. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



3.12

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

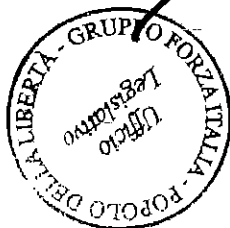
4-quater. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente".

 MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dello stesso anno a titolo di Tasi, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.

I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponde nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.

La proposta di emendamento è diretta ad evitare che tale fenomeno comporti un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori "spese" determinatesi in realtà a seguito di anomalie nell'effettuazione delle trattenute sul gettito IMU previste dalla legge.



3.13

13

A.S. 1977

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 730 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 milioni» con le seguenti «40 milioni».

DEL BARBA



3.14

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 50 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, così come definite al comma 4, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater, vengono utilizzate le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2014, concernente la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014.»

RICCHIUTI



3.15

48

AS 1977

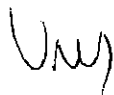
Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona, in attuazione del V comma dell'art. 119 della Costituzione, i Comuni delle isole minori beneficiano, a valere sul fondo di solidarietà costituito con i fondi rivenienti dai suddetti Comuni, di un ulteriore 20%.

Uras De Petris



3.16

A.S. 1977
Emendamento
Art. 3

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI,
PEZZOPANE, VERDUCCI

Broglia

3.0.1

285

Senato della Repubblica
**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1977

EMENDAMENTI

**Da articolo 4
ad articolo 6**

VOLUME 2

10 luglio 2015

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 1 dell'art. 4 dopo le parole "delle province", aggiungere le seguenti: " e delle città metropolitane";

conseguentemente:

- al comma 2 sostituire le parole "il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014" con le seguenti: "il personale delle province e delle città metropolitane che alla data del 30 luglio 2015";
- dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale delle Città metropolitane risultante in soprannumero in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia metropolitana e al personale dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione e la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane interessate.»

Sen. Perrone

4.1

Motivazione

L'emendamento proposto mirano ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio e di riqualificazione della spesa connessa al riordino istituzionale in attuazione di quanto previsto dalla legge 56/14 e dalla legge di stabilità 2015, favorendo i percorsi di mobilità del personale delle Città metropolitane addetto alle funzioni da trasferire verso le altre amministrazioni destinatarie delle funzioni e i processi di riorganizzazione delle città metropolitane sulla base delle funzioni fondamentali previste nella legge 56/14.

Il raggiungimento di questi obiettivi è essenziale anche al fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio negli anni 2015 e successivi, anche in caso di ritardo da parte delle Regioni.

Di seguito il prospetto relativo alle singole Città metropolitane (valore finanziario della riduzione della dotazione organica):

Città metropolitana	Riduzione DO - comma 421 - in MLN€
Roma	36
Torino	21
Milano	18.5
Napoli	17.3
Genova	14
Bologna	10.6
Firenze	9
Bari	7,8
Totale	134.2

- Escluse le istituende Città metropolitane di Venezia e Reggio Calabria

4.1

EMENDAMENTO AS.1977

Art.4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta che si dovesse determinare a seguito del riordino delle autonomie locali, il termine di cui al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n.125, è prorogato al 31 dicembre 2018, in modo da rendere possibile l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni e conseguentemente, una pari durata, dei contratti di lavoro a tempo determinato, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

4.2

Emendamento n. 3

ARTICOLO 4

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1bis: Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: " e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti";

1ter: ai fini del rispetto del comma 562 non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

1quater: La disposizione di cui al 3° comma del successivo art. 5 deve interpretarsi nel senso che il divieto di assunzioni di personale di polizia locale non trova applicazione per le tipologie di rapporti di cui al precedente comma .

MARGIOTTA



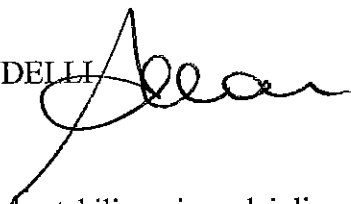
4.3

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2, dopo le parole "il personale delle province" aggiungere le seguenti: "e dei comuni".

MANDELLI



Nota: la stabilizzazione dei dipendenti dei comuni in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, fermo restando i vincoli della capienza della dotazione organica, quelli finanziari e di spesa, faciliterebbe la mobilità del personale delle Province. Se, infatti, i comuni sanno di poter cedere definitivamente il personale ad altre amministrazioni, possono con più facilità accogliere il personale delle Province.

4.4

165

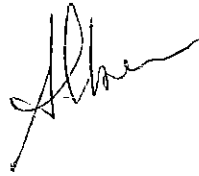
A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Al comma 2, sostituire le parole: “del 31 dicembre 2014” con le seguenti: “alla data di entrata in vigore del presente provvedimento” e dopo la parola: “distacco” aggiungere le seguenti: “o in assegnazione temporanea”

ALBANO



4.5

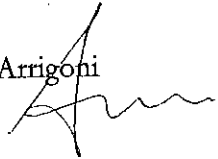
69

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 4 comma 2 sostituire le parole "del 31 dicembre 2014" con "di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"

Arrigoni



4.6

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 4-

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» con le seguenti: «di entrata in vigore della presente legge»

CALEO


4.7

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

4-ter. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente assegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLO, FABBRI, MANASSERO

Broglia

4.8

151

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015»;

dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente assegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

MANDELLI

CERONI

D'ALI'

4.9



MOTIVAZIONE - SPESA DEI SOPRANNUMERARI PER ANNI 2015 E SEGUENTI

Gli emendamenti proposti mirano ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio e di riqualificazione della spesa connessa al riordino delle province in attuazione di quanto previsto dalla legge 56/14 e dalla legge di stabilità 2015, favorendo i percorsi di mobilità del personale provinciale addetto alle funzioni da trasferire verso le altre amministrazioni destinatarie delle funzioni e i processi di riorganizzazione delle strutture organizzative delle province e delle città metropolitane sulla base delle funzioni fondamentali previste nella legge 56/14.

Il raggiungimento di questi obiettivi è essenziale anche al fine di consentire agli enti di area vasta di salvaguardare gli equilibri di bilancio nel 2015 e successivi, anche in caso di ritardi da parte della Regione.

79

AS 1977

Emendamento

ART. 4

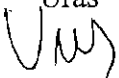
Apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».
- b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

4-ter. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegna delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

Uras De Petris



4. 10

AS 1977

SPESA DEI SOPRANNUMERARI PER ANNI 2015 E SEGUENTI

ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di personale)

4.11

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente assegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

BRUNI

Bruni

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti mirano ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio e di riqualificazione della spesa connessa al riordino delle province in attuazione di quanto previsto dalla legge 56/14 e dalla legge di stabilità 2015, favorendo i percorsi di mobilità del personale provinciale addetto alle funzioni da trasferire verso le altre amministrazioni destinarie delle funzioni e i processi di riorganizzazione delle strutture organizzative delle province e delle città metropolitane sulla base delle funzioni fondamentali previste nella legge 56/14.

Il raggiungimento di questi obiettivi è essenziale anche al fine di consentire agli enti di area vasta di salvaguardare gli equilibri di bilancio nel 2015 e successivi, anche in caso di ritardi da parte della Regione.

ARTICOLO 4

- Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

e

- Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:
 - 5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.
 - 6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

MARGIOTTA



4.12

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di personale)

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Gommaroli


4.13

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2, dopo le parole "è trasferito," inserire le seguenti: "entro il 31 dicembre 2015,"

MANDELLI



Nota: inserire una data certa entro la quale le operazioni di stabilizzazione dovranno avvenire consentirebbe di avere un quadro più definito della situazione di eventuale personale delle Province in esubero e porrebbe termine alla condizione di incertezza dei lavoratori delle medesime.

4.14

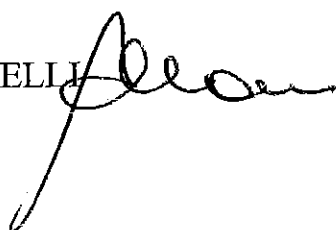
166

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2, dopo le parole: "è trasferito," inserire le seguenti:
entro il 30 settembre 2015,".

MANDELLI



4.15

195

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

<<2-bis. Il personale degli enti locali che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione da più di 2 anni è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio a condizione che questa disponga di capienza nella dotazione organica nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.>>

TOMASELLI



4.16

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: << 2-bis. Le regioni e gli enti locali, definite le operazioni di ricollocazione del personale delle province di cui al comma 1, possono prorogare, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle province, in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da impiegare, fino al 31 dicembre 2017, per l'espletamento delle funzioni trasferite diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56.>>

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO,



4.17

222

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.18

A.S. 1577

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

PUGLISI, BROGLIA, SANGALLI, LO GIUDICE, DI GIORGI, MARCUCCI



4.19

73

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “E’ fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”.

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, ha introdotto una disciplina derogatoria delle ordinarie regole per il turn over degli Enti locali, stabilendo che i budget assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 possano essere utilizzati esclusivamente per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015, e per la ricollocazione del personale risultante in soprannumero delle Città metropolitane e delle Province, di cui al comma 422 della medesima legge. E' espressamente prevista la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione del comma 424.

A garanzia della continuità amministrativa e dell'erogazione di servizi fondamentali all'utenza, è indispensabile consentire comunque l'avvio di nuove procedure di reclutamento dall'esterno, finalizzate all'assunzione anche a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie imposte dalla legge, in caso di assenza di graduatorie utili, e di assenza altresì, nell'ambito del personale soprannumerario, di figure professionali in possesso di profili, titoli di studio specifici abilitanti o delle necessarie abilitazioni professionali.



4.20

AS 1977

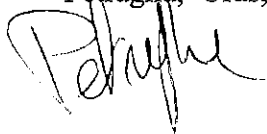
Emendamento

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”.

Petraglia, Uras, De Petris



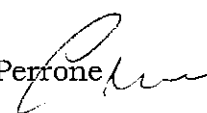
4.21

EMENDAMENTO

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

Sen. Perrone 

4.22

Motivazione

L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, ha introdotto una disciplina derogatoria delle ordinarie regole per il turn over degli Enti locali, stabilendo che i budget assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 possano essere utilizzati esclusivamente per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015, e per la ricollocazione del personale risultante in soprannumero delle Città metropolitane e delle Province, di cui al comma 422 della medesima legge. E' espressamente prevista la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione del comma 424.

A garanzia della continuità amministrativa e dell'erogazione di servizi fondamentali all'utenza, è indispensabile consentire comunque l'avvio di nuove procedure di reclutamento dall'esterno, finalizzate all'assunzione anche a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie imposte dalla legge, in caso di assenza di graduatorie utili, e di assenza altresì, nell'ambito del personale soprannumerario, di figure professionali in possesso di profili, titoli di studio specifici abilitanti o delle necessarie abilitazioni professionali.

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

"425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56."»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La norma proposta si rende necessaria al fine di chiarire che le norme relative all'assorbimento del personale delle ex-Province non trovano applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; fino all'emanazione delle norme regionali di attuazione della legge n. 56 del 2014. In alcune Regioni a statuto speciale, infatti, interpretazioni giurisprudenziali restrittive imporrebbero i medesimi vincoli assunzionali previsti dalla Legge di stabilità 2015 anche in assenza delle necessarie determinazioni regionali e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.



4.23

AS 1977

Emendamento

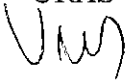
ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

«425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»

URAS



4.24

AS 1977

Emendamento

Art. 4

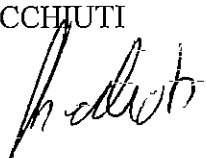
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

RUTA



RICCHIUTI



4.25

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis). Le Province e le Città metropolitane possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. »

CALEO


4.26

Emendamento n.4

ARTICOLO 4

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2bis: Al primo periodo del comma 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, eliminare le parole *"allo stesso titolo previsto dal comma 1"*, e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: *"per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti"*.

MARGIOTTA



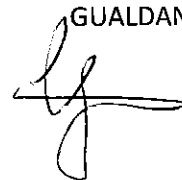
4.27

EMENDAMENTO

Articolo 4

All'comma 3 dopo le parole *"triennio precedente"*, inserire le parole *"da destinarsi prioritariamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso alla data di entrata in vigore della presente Legge"*;

GUALDANI



4.28

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui impiego rispetto alle annualità dal 2011 al 2013 resta escluso dall'ambito di applicazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

BROGLIA



4.29

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali."

ROMANI Paolo, MANDELLI, CERONI, D'ALI'



4.30

43

Art. 4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. In considerazione della professionalità qualificata, strettamente e direttamente funzionale all'espletamento del servizio, non potendosi ricollocare in queste posizioni unità soprannumerarie sprovviste dei necessari requisiti, per il personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali sono autorizzate le assunzioni nei modi ordinari in deroga a quanto previsto dall'art. 1, commi 422 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.>>

Sen. Lianòce, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Palermo, Sen. Guilherme Longo,
Sen. Panizza, Sen. Battista

4.31

Art. 4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. In considerazione della particolare funzione espletata dal personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali, è riconosciuta per gli stessi l'esclusione dalle procedure di ricollocazione del personale di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.>>

Sen. Larièce, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Palermo, Sen. Guilherme Longo,

Sen. Parizza, Sen. Battista Bolista

4.32

Art. 4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Il personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali è equiparato ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato al personale non amministrativo dei comparti sicurezza di cui all'art. 1, comma 425 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.>>

Sen. Lanièce, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Palermo, Sen. Guilherme Longo,
Sen. Panizza, Sen. Battista

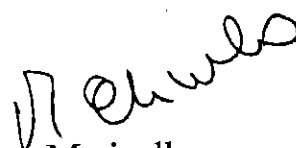
4.33

A.S. 1977

Emendamento

Articolo 4

Al comma 4 dopo le parole "*degli spazi finanziari disposti*" sono aggiunte le seguenti: "*dall'articolo 31, comma 3 e*".


Sen. Marinello

Sen. Gualdani

4.34

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 4, dopo le parole " dalla legge 6 giugno 2013, n. 64." aggiungere le seguenti: "Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014".

 MANDELLI, CERONI, D'ALF, FLORIS

Nota: La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo, che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio nella stagione estiva nelle località caratterizzate da flussi turistici.

La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.



4.35

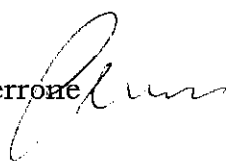
EMENDAMENTO

ART. 4

All'articolo 4, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

“Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.

Sen. Perrone



4.36

Motivazione

La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio nella stagione estiva nelle località caratterizzate da flussi turistici.

La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.

AS 1977

Emendamento

ART. 4

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo:

“Per l’anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.

Uras De Petris



4.37

A.S. 1977

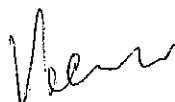
Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui la richiesta complessiva di spazi finanziari di cui al comma 4 risulti inferiore alla disponibilità di detti spazi finanziari, le relative risorse sono attribuite per sostenere spese secondo il seguente decrescente ordine di priorità:

- a) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- b) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi già segnalati dagli Enti che hanno risposto alle note del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014;
- c) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo.



VACCARI, CANTINI, BERTUZZI

4.38

74

AS 1977

Emendamento

art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

<<4-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere della Conferenza delle Regioni, gli Enti locali sono autorizzati all'impiego dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive modificazioni da collocarsi con priorità presso gli Uffici giudiziari, e, con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, anche attraverso l'utilizzo dei fondi sociali europei e senza oneri di spesa per le finanze dello Stato.>>

AMATI, FABBRI
Amati

4.39

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa delle agenzie fiscali, i dirigenti delle agenzie stesse, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono delegare a funzionari della terza area le competenze relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma e a seconda dei risultati conseguiti, compete ai funzionari delegati un'indennità, graduata in relazione al livello di rilevanza delle funzioni esercitate e alla valutazione della performance, la cui misura è definita in sede di contrattazione integrativa inerente alle attribuzioni delegate; per la corresponsione di tale indennità si utilizza quota parte delle risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi dalle agenzie, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato a economia di bilancio; in relazione alla corresponsione della predetta indennità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia.

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI



4.40

Emendamento Atto Senato 1977

All'articolo 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

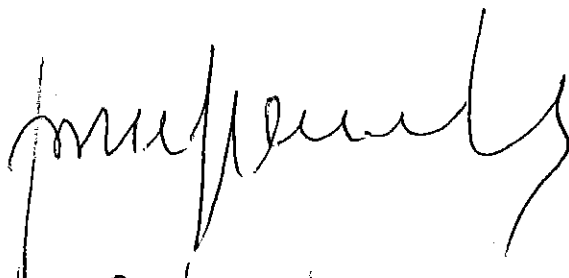
4bis:

1. Al fine di assicurare la massima celerità nella copertura delle vacanze d'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale, le Agenzie Fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali vacanti bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse.
2. Le Agenzie fiscali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, bandiscono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 28, commi 1 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, un concorso, per titoli ed esami, riservando al personale da esse dipendente una percentuale non superiore al 40 per cento dei posti, per un numero di posti non superiore a quello dei concorsi cui non si è dato seguito con il comma 1 e comunque tenendo conto delle effettive esigenze degli organici delle Agenzie fiscali, come anche rivisti in base ad una generale ricognizione delle posizioni dirigenziali effettivamente necessarie da effettuarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Il concorso così bandito deve concludersi entro il 31 dicembre 2016.
3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità selettive e indicati i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.
L'individuazione dei titoli deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri: considerazione dei titoli scientifici, delle pubblicazioni e delle docenze; considerazione dei titoli di studio universitari e postuniversitari e dei titoli ed abilitazioni professionali; valutazione delle attività professionali svolte sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.
4. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa delle Agenzie fiscali, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le posizioni dirigenziali vacanti sono assegnate ad interim ai dirigenti, che, in base ai criteri indicati nei seguenti commi, possono delegare le competenze comprese nelle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), d), e), del decreto legislativo 31 marzo

4.41/.

2001, n. 165 a funzionari della terza area, in possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità nell'area di appartenenza.

5. L'attribuzione di tali incarichi è disposta, ad opera del dirigente ad interim, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito, sulla base di apposite procedure selettive, per titoli e colloquio, da svolgersi con criteri di trasparenza ed oggettività in linea con quelli stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del Dlgs 165/2001. Gli incarichi così assegnati devono essere conferiti con apposito provvedimento amministrativo specificatamente motivato.
6. Ai funzionari incaricati ai sensi del comma precedente, senza che da tale incarico possa derivare alcun riconoscimento e/o pretesa di ordine giuridico od economico in termini di svolgimento di mansioni superiori, è attribuita, per il periodo di effettiva prestazione, una indennità—di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a due volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. E' corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità. Ai funzionari così delegati non spetta alcuna indennità o trattamento di trasferta e trasferimento.


2/7/2015

4.41

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

4-ter. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

D'ALF, GIBIINO, ALICATA, SCOMA



4.42

412

A.S. 1977

Art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.".

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



4.43

AS 1977
Articolo 4.

All'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<4 - bis. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.>>

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

4.44

Motivazioni

Appare necessario inserire nel testo il rinvio alla norma già contenuta nella legge n. 192/2014 (c.d. Milleproroghe 2015) la quale Prevede che le Province e le Città metropolitane, per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015.

AS 1977

Emendamento

ART. 4

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "4-bis Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.".

URAS DE PETRIS

Unus

4.45

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

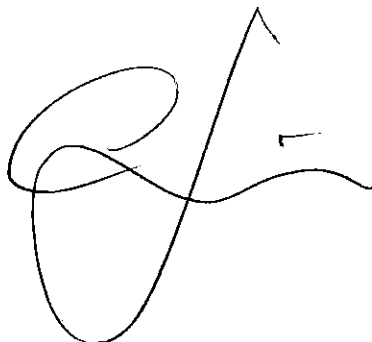
"4-bis. All'articolo 10, comma 12 septiesdecies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 dopo le parole " 2 maggio 2014, n. 68 " aggiungere le seguenti "e al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento all'attuazione dei processi di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, possono procedere al rinnovo o conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti numerici corrispondenti agli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2014."

Motivazione

L'emendamento al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali correlate all'attuazione dei processi di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, consente alle regioni che hanno sfiorato il patto di stabilità nell'anno 2014 di procedere al rinnovo o conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti numerici corrispondenti ai medesimi incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2014.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto il rinnovo o conferimento di tali incarichi dirigenziali può avvenire unicamente nei limiti numerici di quelli già in essere e, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.46



LUCHERINI

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti commi: «4-bis. Fino al completo assorbimento del personale delle province di cui al presente articolo, sono consentite le sole assunzioni a tempo determinato finalizzate alla sostituzione dei dipendenti impiegati nelle funzioni fondamentali di enti comunali con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

4-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «1. Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. La ricollocazione è disposta su base regionale con priorità nell'ambito provinciale o sulla base dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»

RICCHIUTI

Ricchiuti

4.47

49

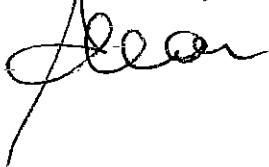
EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'art. 1, comma 424, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. La ricollocazione è disposta su base regionale con priorità all'ambito provinciale e/o sulla base dei criteri definiti nell'art. 4 del decreto-legge 90/2014».

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - Il processo di ricollocamento del personale soprannumerario delle ex Province per essere attuato nei Comuni necessita di procedure e criteri che lo rendano possibile a partire dall'ambito territoriale cui il Comune deve riferirsi, soprattutto dopo la sentenza della Corte dei Conti che fa riferimento ad un ambito territoriale nazionale. Fare riferimento all'ambito nazionale rende impraticabile il processo di ricollocamento del personale mentre lo faciliterebbe il riferirsi ad un ambito regionale con la priorità all'ambito territoriale provinciale e/o con il criterio dei 50 km ricompreso nell'art 4 del DL 90/14, riguardante i processi di mobilità volontaria ed obbligatoria, che modifica l'art 30 del D.Lgs 165/2001.ato ai nuovi compiti e sfide che le amministrazioni locali hanno di fronte.

4.48

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

SANTINI , BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.49

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

<<4-bis.- Al comma 424 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, aggiungere al penultimo capoverso il seguente:

Nelle more della determinazione del personale soprannumerario di area vasta, è possibile procedere al reclutamento di personale mediante procedure di mobilità con le seguenti modalità:

1. bando di mobilità da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, Sez. Concorsi e sul sito istituzionale dell'Ente con riserva ai dipendenti a tempo indeterminato degli enti di area vasta ed, in subordine al personale dipendente del comparto, o di altro comparto, purché soggetto alle medesime limitazioni in materia di assunzione;

2. l'assunzione di personale, individuato con le modalità di cui al precedente punto 1, potrà avvenire solo dopo il superamento di apposita prova di idoneità finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti attitudinali, motivazionali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.>>

PUPPATO


4.50

A.S. 1977

Emendamento

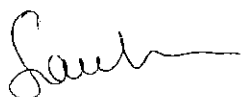
Art. 4

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il comma 422 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito con il seguente:

"422. Entro il 30 settembre 2015 è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI



4.51

165

EMENDAMENTO**ART. 4**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-*bis* - il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

“422. Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente”

MANDELLI
CERONI
D'ALI'



4.52



MOTIVAZIONE- ELIMINAZIONE CRITERI MOBILITA OSSERVATORI REGIONALI

L'emendamento è finalizzato a svincolare la individuazione del personale soprannumerario destinato alla mobilità dai processi di individuazione delle modalità e criteri attualmente da definirsi in capo agli osservatori regionali. Ciò in ragione del fatto che il lavoro degli osservatori è a tutt'oggi ancora non in linea con le esigenze temporali che hanno gli enti di area vasta in ordine alla necessità di alleggerire gli oneri finanziari del personale non più inserito nella nuova dotazione organica.

96

EMENDAMENTI AS.1977

Art.4

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della deroga, per l'esercizio 2015 e fino allo scadere del termine di cui all'articolo 1, comma 426, e anche per le fattispecie ivi contemplate, non si applica l'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni"»

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



4.53

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: L'emendamento è finalizzato ad estendere anche al personale docente ed agli educatori impiegati nei servizi educativi e scolastici gestiti dagli EE.LL. le deroghe ed il regime speciale attualmente vigente per il personale impiegato nel comparto della scuola statale.



4.54

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.55

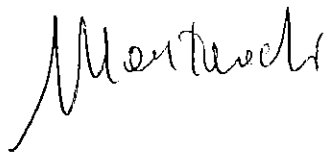
EMENDAMENTI AS.1977

Art. 4

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. All’articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all’educazione, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.”

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, SERRA, BLUNDO, LEZZI



4.56

AS 1977

Emendamento

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: *"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."*

Petraglia, Uras, De Petris

4.57

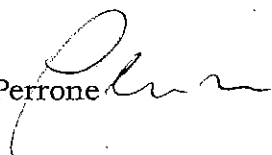
EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: *"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."*

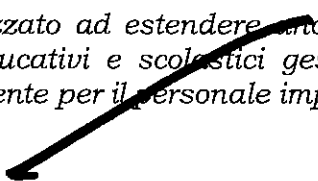
Sen. Perrone



4.58

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere anche al personale docente ed agli educatori impiegati nei servizi educativi e scolastici gestiti dagli EE.LL. le deroghe ed il regime speciale attualmente vigente per il personale impiegato nel comparto della scuola statale.

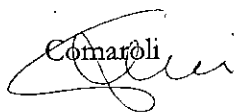


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.”

Comaroli


4.59

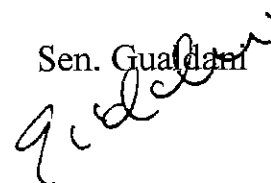
Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."»

Sen. Guadagni



4.60

EMENDAMENTI AS.1977

Art.4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera: "f-bis) con lavoratori titolari di contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'art. 4, comma 9 e 9 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125."»

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

4.61

Emendamento n. 2

ARTICOLO 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4bis: all'art. 4 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 3 è così riformulato: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, il cui impiego rispetto alle annualità dal 2011 al 2013 resta escluso dall'ambito di applicazione dei commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MARGIOTTA



4.62

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis. All'articolo 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, al comma 1-bis, dopo le parole: "personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi." aggiungere il seguente periodo: "Deve essere data priorità di assegnazione nel coprire il fabbisogno di personale amministrativo degli uffici del Giudice di Pace al personale in sovrannumero delle amministrazioni provinciali."

COLLINA



4.63

70

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'art. 1, comma 450, della legge 190/2014 aggiungere dopo le parole *"....nell'anno precedente alla fusione"* le seguenti *"..oppure al valore medio del triennio precedente..."*

DEL BARBA, SANTINI



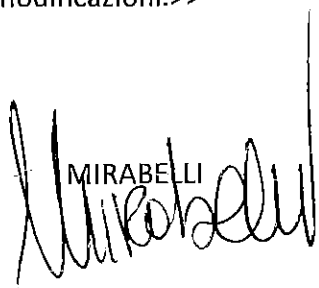
4.64

A.S. 1977
EMENDAMENTO

Art. 4.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale dell'ENIT di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, e successive modificazioni.>>

MIRABELLI


4.65

Emendamento n.24

ARTICOLO 4

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4bis: il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

"Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"

MARGIOTTA



4.66

AS 1977 .

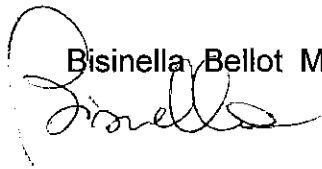
EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente;

4-bis. All'art. 6, comma 1 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11/08/2014 n. 114 sostituire la parole *"per una durata non superiore ad un anno"* con le seguenti: *"per una durata non superiore a tre anni"*.

Bisinella Bellot Munerato



4.67

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 4

Aggiungere infine il seguente comma:

<<4-bis. Gli enti locali di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'anno 2016 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.>>

CUOMO


4.68

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 105, della legge n. 56 del 2014, capoverso articolo 32, lettera c), comma 5 *ter*, sostituire il primo periodo con il seguente: "5-*ter*-. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, anche rimodulando le indennità di funzione dei segretari comunali dei comuni facenti parte dell'unione in relazione alle maggiori funzioni svolte da quello di cui si avvale il Presidente, e contestualmente prevedendo una riduzione dell'orario degli altri segretari comunali nei singoli comuni associati"

DEL BARBA



4.68

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le Regioni che risultino inadempienti al 1° gennaio 2016 sono tenute a farsi carico degli oneri finanziari relativi al personale dipendente delle province che garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 89."

COLLINA



4.70

71

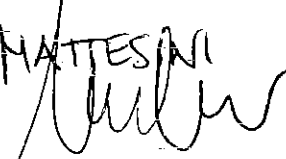
A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4 aggiungere infine il seguente:

<<4-bis. Non si applica il blocco delle assunzioni per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno predisposto il piano di riorganizzazione del personale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.>>

MATTESINI


4.71

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016» e, al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016» e alla fine dell'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole «nonché in deroga al divieto di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89».

ORRU'



4.72

72

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico conferito. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni possono essere conferiti esclusivamente ai soggetti già lavoratori privati collocati in quiescenza per i quali il cumulo tra prestazioni previdenziali e corrispettivo per collaborazioni o incarichi non superi i 240.000 euro lordi annui. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Le amministrazioni interessate conferiscono gli incarichi e le collaborazioni di cui al presente comma nel limite delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

URAS



4.73

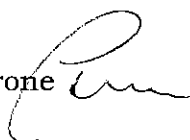
EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, eliminare le parole : "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"."

Sen. Perrone



4.74

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e richiamati nel periodo immediatamente precedente.

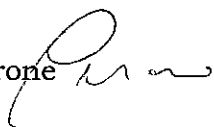
EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: *"557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione"*. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *"I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte"*. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato."

Sen. Perrone



4.75

Motivazione

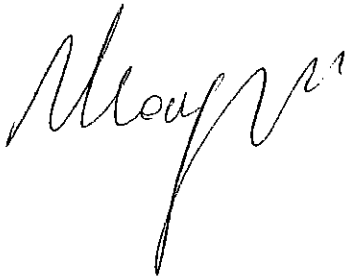
~~L'emendamento è finalizzato ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. La disposizione attualmente contenuta nell'art. 1, comma 450, l. n. 190/2014, prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.~~

ARTICOLO 4

dopo il comma 4 aggiungere:

4bis Al primo periodo del comma 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, eliminare le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti".

MARGIOTTA



4.76

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia".»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



Nota: La proposta di modifica risulta motivata da palesi esigenze di risparmio e contenimento dei costi. Inoltre, tale modifica è fortemente richiesta dalle amministrazioni locali e risponde alle nuove esigenze scaturite dal recente assetto istituzionale delle Province quali enti di secondo grado.



4.77

12

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia"."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

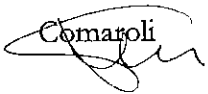
4.78

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: “Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia”.”

Comaroli


4.79

EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. All'articolo 1 bis del Decreto legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole "nonché alle IPAB" sono aggiunte le seguenti:

"ed alle Unioni di Comuni".

Sen. Perrone

4.80

Motivazione

L'emendamento si rende indispensabile al fine di rendere coerente la normativa, ormai datata, in materia di contributi agli Enti locali per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali con il mutato quadro legislativo in materia di associazionismo.

Ad oggi infatti, i Comuni di minori dimensioni demografiche sono tenuti a gestire le funzioni fondamentali in maniera associata attraverso la costituzione di Unioni di Comuni; ovviamente, nel realizzare i percorsi associativi, i Comuni stanno trasferendo il proprio personale alle Unioni.

Si rende pertanto indispensabile inserire anche le Unioni di Comuni tra gli Enti destinatari dei rimborsi.

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi e non necessita di coperture in quanto l'ammontare delle risorse destinato a tali rimborsi resta immutato, cambiando solo i soggetti destinatari degli stessi, ossia non più i Comuni ma le Unioni a cui il personale viene progressivamente trasferito dai Comuni stessi.

EMENDAMENTO**ART. 4**

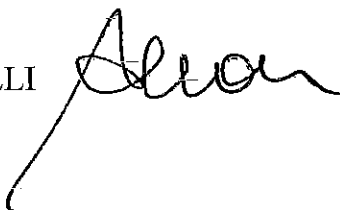
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

“5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

MANDELLI

CERONI

D'ALI'

**MOTIVAZIONE - PERSONALE SOCIETÀ PARTECIPATE**

Il processo in atto di riordino delle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impone un'organizzazione più snella e funzionale all'esercizio delle sole funzioni fondamentali previste dalla legge, comporta spesso la liquidazione o il riordino di società partecipate dalle Province.

Occorre prevedere dei meccanismi di garanzia e di solidarietà per il personale di queste società che è restato senza un impiego prevedendo una corsia preferenziale per l'assunzione presso altre società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

4.81

EMENDAMENTO

ART. 4 – Disposizioni in materia di personale

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

“5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”


SEN GUALDANI

SEN ROSSI

4.82

ART. 4 – Disposizioni in materia di personale

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

^{4bis} 4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

BRUMI 

MOTIVAZIONE

Il processo in atto di riordino delle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impone un'organizzazione più snella e funzionale all'esercizio delle sole funzioni fondamentali previste dalla legge, comporta spesso la liquidazione o il riordino di società partecipate dalle Province.

Occorre prevedere dei meccanismi di garanzia e di solidarietà per il personale di queste società che è restato senza un impiego prevedendo una corsia preferenziale per l'assunzione presso altre società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

4.83

ARTICOLO 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

(C 4bis

Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

MARGIOTTA



4.84

S 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 57 è sostituito dal seguente:

«57. Ferma restando la competenza regionale in materia di unioni di comuni, gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni in vista della riorganizzazione amministrativa e dei servizi territoriali, nonché per l'adempimento degli obblighi di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in relazione agli ambiti che Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata, individueranno ricadere nelle competenze delle province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, nonché abitati da significative minoranze linguistiche riconosciute da legge statale. A tale scopo lo statuto può istituire organismi di coordinamento, all'interno dei quali le cariche sono esercitate a titolo gratuito, collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, lo statuto che istituisce le suddette zone può prevedere che il presidente della provincia e il consiglio provinciale siano eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale determinato con legge statale. In fase di prima applicazione si possono considerare zone omogenee le ripartizioni territoriali elencate negli statuti provinciali già approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del testo unico».

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LONGO Fausto Guilherme, BATTISTA, LANIECE, DALLA ZUANNA

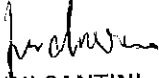
Panizza, Palermo, Fravizzi, Longo, Battista, Laniece, Dalla Zuanna

4.0.1

A.S. 1977 - Emendamento all'art. 4
dopo l'art. 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis
*(Disposizioni in materia di personale delle società partecipate
dalle province e città metropolitane)*

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società o degli enti partecipati dalle province e città metropolitane che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento delle funzioni in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento la messa in liquidazione, si applicano le disposizioni previdenziali vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a condizione che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.
2. Il restante personale che non rientra nelle previsioni di cui al comma 1 è ricollocato in mobilità presso società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con priorità rispetto alle procedure previste dall'art. 1, commi 563 e 567, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. A tale fine non si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzioni previste dalla vigente normativa.


LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ASTORRE, CIRINNA,
MATURANI, MOSCARDELLI, PARENTE, RANUCCI, SCALIA, SPILABOTTE, SPOSETTI, TOCCI, VALENTINI

4.0.2

178

Emendamento

Articolo 4

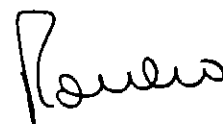
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 4-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale dirigenziale>>.



Sen. Mancuso

Sen. Gualdani

4.0.3

AS1977

Emendamento

Art.5

Sopprimere l'articolo 5

BRUNI



AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sopprimerlo

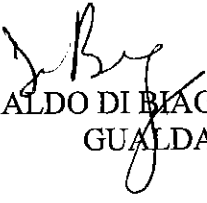
 De Petris, Uras

5.2

AS 1977
Emendamento

Art. 5

1. Sopprimere l'articolo.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI



5.3

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo 5

Arrigoni
Candiani

~~12.4~~

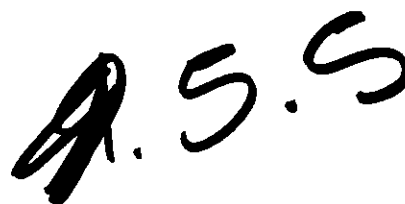
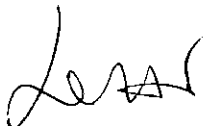
5.4

Emendamenti A.S. 1977

ART.5

Sopprime l'articolo 5

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO



A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sopprimere l'articolo 5

DEL BARBA, PIGNEDOLI, CALSO



5.6

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sopprimerlo

RUTA 

RICCHIUTI 



5.7

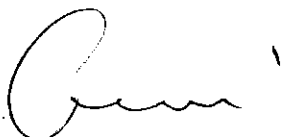
AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 5

Sopprimere l'articolo.

CERONI



MANDELLI

D'ALI'



5.8

81

AS 1977

EMENDAMENTO

Sopprimere
l'articolo

Art. 5

~~Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis. Sopprimere l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015".~~

DE PIN, PEPE

DePin

5.9

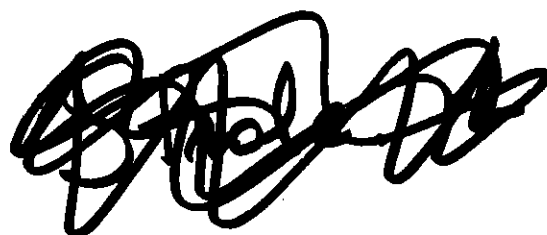
AS 1977

Emendamento

Art. 5

Stralciarlo

De Petris, Uras

5.10

EMENDAMENTO-

ART. 5

5.11

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«ART. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 89, e commi 92 e 96 lettera a) della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio, di controllo del ciclo dei rifiuti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inquadrato previa domanda, presso il Corpo forestale dello Stato, in specifico ruolo speciale ad esaurimento in aggiunta alla dotazione organica esistente, dove possono confluire i soggetti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale interessato presenta apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL "Regioni e Autonomie locali".

2. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 1 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita:

a) tenuto conto delle specifiche esigenze, nei ruoli regionali in apposito servizio di vigilanza organizzato in ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni nelle materie di competenza regionale, il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

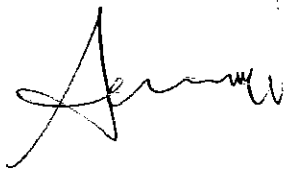
b) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 2 lettera b), è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.



4. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

AMIDEI



5.11

182

EMENDAMENTO

ART. 5

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«ART. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, e commi 92 e 96, lettera a), della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, per il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire in ambito provinciale e metropolitano le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio di controllo del ciclo dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è istituito presso il Corpo forestale dello Stato, in aggiunta alla dotazione organica esistente, un ruolo speciale ad esaurimento dove può confluire il personale appartenente ai Corpi e servizio di Polizia Provinciale che svolge le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il personale interessato può presentare apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL "Regioni e Autonomie locali".

3. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 2 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

4. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 3, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

5. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

AMIDEI



5.12



EMENDAMENTO

ART. 5

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«ART. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, e commi 92 e 96, lettera a) della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni e conseguente destinazione del personale impiegato sulle funzioni amministrative trasferite per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in linea con l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire nell'ambito delle rispettive Regioni le attività di vigilanza e controllo del cielo dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di tutela del territorio, transita in apposito servizio di vigilanza organizzato in specifici ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

AMIDEI



5.13



183

5.14

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali", per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità e procedure definite dalle Regioni e dal decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

CERONI



56

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56; di competenza degli enti di area vasta, svolge le proprie funzioni negli enti di relativa appartenenza alla data di pubblicazione della presente disposizione.

CERONI



5.15

57

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli delle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

CERONI



5.16



Emendamento

Art. 5

5.17

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziare a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. “

 De Petris Uras

5.17

Emendamento

Art. 5

5.18

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziare a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

12

bilancio. "

 Da Petris Uras

5.18

5.19



AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli articoli 19, 27 e 29 della legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi

locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia-Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo."

CERONI



5.19

SS

S. 1977

Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 5

5.20

Sostituire l'articolo con il seguente:

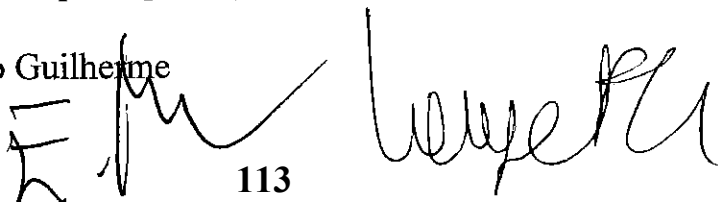
«1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 GENNAIO 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme



113

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 5 Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 GENNAIO 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro SEI MESI dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo. "

Candiani

5.21

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5

(Misure in materia di polizia provinciale)

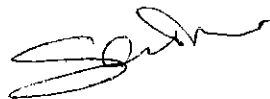
"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica; di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziare a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, GUERRA, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLO, FABBRI, MANASSERO



5.22

223

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Le regioni riorganizzano territorialmente i servizi di polizia provinciale tenendo in considerazione le aree metropolitane di cui all'articolo 1 comma 1 e le province montane di cui all'art. 1 comma 3 della legge 56/2014

DEL BARBA



5.23

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

SOSTITUIRE L'ARTICOLO 5 CON IL SEGUENTE

Articolo 5

"Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale , per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza."

Candiani



5.24

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

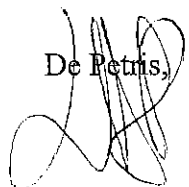
"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1.Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza." "

De Petris, Uras



5.25

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza." "

 De Petris, Uras

5.26

Emendamenti A.S. 1977

ART.5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

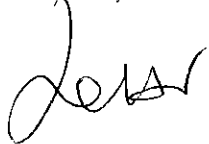
"Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno."

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO



5.27

Emendamenti A.S. 1977

ART.5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente che sono esercitate tramite le agenzie regionali di protezione ambientale. A tal fine le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio di tali compiti.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.,"

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO, MANGILI



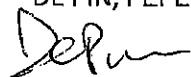
5.28

EMENDAMENTO

Art. 5

~~6. Dopo la comma 1, aggiungere il seguente: "2. Sostituire l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015 con il~~
seguito: "Sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia municipale e metropolitana relativamente ai
compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente che sono esercitate tramite le
agenzie regionali di protezione ambientale. A tal fine le agenzie regionali di protezione ambientale si
avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio di tali compiti".

DE PIN, PEPE



5.29

Emendamenti A.S. 1977

ART.5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.
2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.,"

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO, MANGILI



5.30

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 5

~~Dopo il comma 2, aggiungere il seguente "3-b)":~~ "Sostituire l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015 con il seguente: "Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente".

DE PIN, PEPE

DePin

5.31

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale . "

 De Petris, Uras

5.32

EMENDAMENTO

Art. 5

~~Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis. Sostituire l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015, con il~~
seguito: "Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei
compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la
tutela del patrimonio naturale".

DE PIN, PEPE

De Pin

5.33

EMENDAMENTI AS. 1977

Art.5

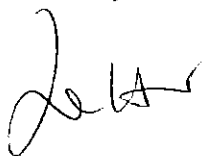
Sostituire l'articolo 5 con il seguente :

"Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, le Regioni si avvalgono del personale attualmente in forza presso i corpi e servizi di polizia provinciale chiamati ad assicurare funzioni di polizia ambientale ed il presidio del territorio rurale ed extraurbano.
2. Il personale di cui al comma 1 transita, unitamente alle risorse strumentali e finanziarie e con le relative qualifiche di polizia stradale giudiziaria e pubblica sicurezza in atto possedute alle agenzie regionali di protezione ambientale ."

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI



5.34

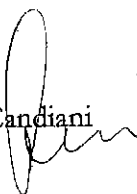
AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

SOSTITUIRE L'ARTICOLO 5 CON IL SEGUENTE

Articolo 5

"Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale . "

Candiani


5.35

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi di polizia

provinciale a strutture regionali o di area vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale , di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle aree rurali ed extraurbane"

De Petris, Uras

5.36

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

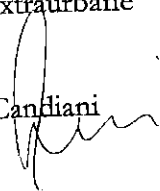
EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l'intero articolo con le parole:

"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi di polizia provinciale a strutture regionali o di area vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale, di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle aree rurali ed extraurbane"

Candiani



5.37

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. "Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria".

 De Petris, Uras

5.38

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. "Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria".

De Petris, Uras

5.39

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

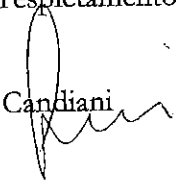
EMENDAMENTO

SOSTITUIRE L'ARTICOLO 5 CON IL SEGUENTE

Articolo 5

"Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria"

Candiani



5.40

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale."

De Petris, Uras

5.41

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

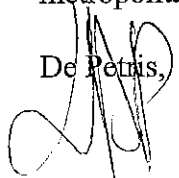
"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale."

De Petris, Uras



5.42

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

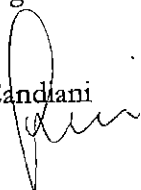
EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l'intero articolo con le parole:

"Il personale di polizia provinciale può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali"

Candiani



5.43

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"Il personale di polizia provinciale può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate,

ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali"

 De Petris, Uras

5.44

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'art. 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane."

De Petris, Uras



5.45

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l'intero articolo con le parole:

"Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'art. 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane."

Candiani



5.46

Emendamenti A.S. 1977

ART.5

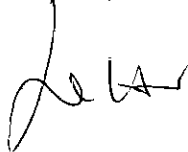
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56.)

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "*f-bis*) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."
2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "*f-bis*) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO



5.47

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014,n. 56)

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."


De Petris, Uras

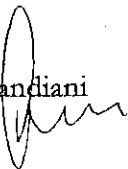
5.48

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5 – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."
2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."

Candiani


5.49

EMENDAMENTO

Art. 5

~~Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:~~ Sostituire l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis). polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente;
2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis). polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria a tutela dell'ambiente".

DE PIN, PEPE

De Pin

5.50

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 5
(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Il personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale transita, fino ad esaurimento e mantenendo un ruolo autonomo e gerarchicamente subordinato, al Corpo forestale dello Stato, al fine di garantire il mantenimento dell'unitarietà delle professionalità e delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni di polizia attualmente svolte in campo ambientale; agroalimentare e di prevenzione e repressione delle condotte illecite.
2. La disposizione di cui al comma 1 si attua conformemente a quanto previsto dal comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni per quanto di propria competenza e coerentemente alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 117; comma 2, lett. h), della Costituzione.
3. Al Corpo Forestale dello Stato confluiscono altresì le risorse finanziarie e strumentali per le spese di personale e funzionamento dei servizi.
4. Al personale di cui ai commi precedenti spettano le funzioni attualmente svolte dalla polizia provinciale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.
5. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

RUTA 

RICCHIUTI 

5.51

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1977

ART.5

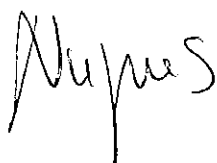
Sostituire l'articolo con il seguente :

Art. 5.

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Al fine di potenziare le attività di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico nonché della prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, secondo le modalità e procedure definite con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



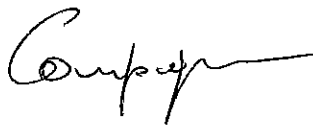
5.52

EMENDAMENTO

ART. 5

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela e controllo dell'ambiente e dei servizi turistici, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare il Corpo di polizia turistica è competente per la raccolta e gestione dei reclami presentati dai turisti italiani e stranieri inerenti la scarsa prestazione dei servizi o il comportamento inadeguato dei dipendenti delle imprese turistiche, nonché l'irrogazione delle sanzioni ai sensi delle norme vigenti in materia di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni".

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, PUPPATO



5.53

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente: << 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed il relativo personale amministrativo, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale e supporto amministrativo ad esse legato, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n.190.>>

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: "svolgimento di funzioni di polizia locale" aggiungere le seguenti: "e servizi amministrativi direttamente collegati."

COLLINA



5. 54

FS

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

DE PIN, CARIDI, PEPE

De Pin

5.55

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“Ai sensi dell’articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell’ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l’assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita presso ciascuna regione la Polizia Ambientale Regionale.”

De Petris Uras



5.56

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1977

ART.5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. "Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale."

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Nugnes

5.57

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.";
- b) Al comma 2, sopprimere la parola "relativa";
- c) Al comma 3, aggiungere infine le parole : “, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.”

Uras De Petris

5.58

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1. Comma 89 della legge 7 aprile 2014, n.56."

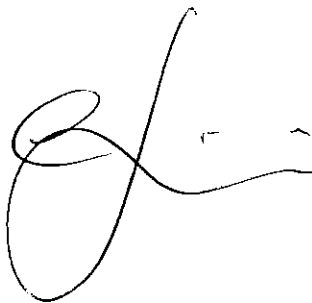
Conseguentemente,

al comma 2 la parola "relativa" è soppressa

Motivazione

La proposta emendativa interviene sulla norma che disciplina il passaggio nei ruoli di polizia municipale del corpo della polizia provinciale. Tale passaggio determinerebbe la dispersione del patrimonio di competenze e funzioni in materia di tutela ambientale. Con tale proposta si intende preservare il personale di polizia provinciale in capo agli enti di area vasta, comunque, nel caso di transito in altri enti, la salvaguardia delle funzioni

LUCHERINI



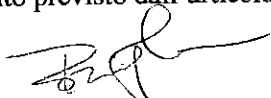
5.59

A.S. 1977

Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

5.60

EMENDAMENTO

ART. 5



Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».
- 2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
 - «1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 - 1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- 3) Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS, PELINO

Nota: L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento di una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo alle città metropolitane e alle province la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.

Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di polizia provinciale di carattere stagionale e per esigenze di carattere temporaneo e stagionale. Infine, in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014, si chiarisce la possibilità di portare a conclusione l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, collocati in graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

5.61 10

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

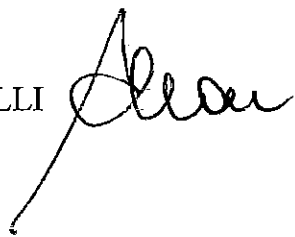
«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

MANDELLI
CERONI
D'ALI'



5.62



88

MOTIVAZIONE - RIORDINO POLIZIA PROVINCIALE

Questa disposizione si pone il problema del riordino della disciplina della polizia provinciale a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/14 e dell'Accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014.

Il Governo, dopo aver valutato diverse soluzioni, prevede la possibilità di trasferire il personale dei corpi e servizi di polizia provinciale agli enti locali (comuni singoli ed associati) per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale nei limiti delle disponibilità delle loro dotazioni organiche e dei loro fabbisogni di personale, anche in deroga ai limiti di spesa e alle assunzioni vigenti.

La disposizione prevede, altresì, il blocco totale delle assunzioni di personale di polizia municipale da parte dei Comuni (anche a tempo determinato) fino al totale assorbimento del personale da trasferire.

L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo agli enti di area vasta (città metropolitane e province) la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.

I sindaci e gli amministratori locali, nell'ambito delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane, possono individuare chiaramente il personale da trasferire e il personale che resta negli enti di area vasta per garantire la continuità dei servizi di vigilanza essenziali per i territori.

Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di polizia provinciale di carattere stagionale.

5.62



89

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: "In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le seguenti: "Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ".

Conseguentemente:

- *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*
"1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- *al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».*


LAI, CUOMO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

5.63

260

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole «in relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».

e conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

e alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SAGGESE

lai

5.64

160

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

5.65

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

Comaroli


5. 66

Emendamento

Articolo 5

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».

- Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

- Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» aggiungere le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5. 67

Sen. Gualdani

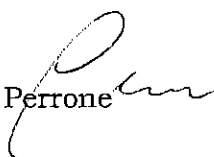
Scalabrino

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le seguenti parole: «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».

Sen. Perrone



5.68

Emendamento A.S. 1977

Art. 5

Al comma 1, dopo le parole: << di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n.65>> inserire le seguenti:
<<, fatta eccezione per la polizia provinciale di Rovigo,>>.

Munerato Bellot Bisinella
P. Bi

5.69

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, dopo le parole: "di propria competenza" inserire le seguenti:

"e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge".

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

PICCOLI

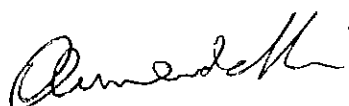


MARIN



5.70

MANOZZI



S. 1977

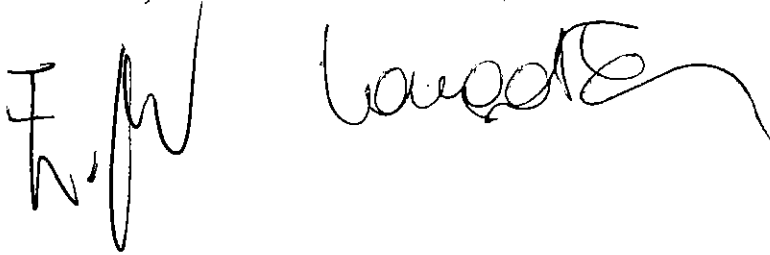
Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 5

Al comma 1, dopo le parole: "relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza", inserire le seguenti: "e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge,".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Two handwritten signatures are present. The one on the left is a stylized signature, possibly 'F. Longo'. The one on the right is a more cursive signature, likely 'Fausto Guilherme Longo'.

5.71

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, dopo le parole: "relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza" inserire le seguenti: "e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge,".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



5.72

220

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 5 comma 1 dopo le parole "di propria competenza" aggiungere le seguenti "e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle provincie montane di cui all'articolo 1 comma 3 della medesima legge".

Crosio

5.73

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole da: "transita nei ruoli" fino alla fine del comma, con le seguenti:

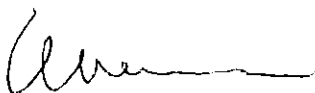
"continua a svolgere le funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali di tutela dell'ambiente presso l'ente di appartenenza o altra amministrazione o forza di polizia, ai quali tale funzione è attribuita a seguito del predetto riordino".

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PICCOLI



MARIN



5.74

MANDZEL



104

A.S. 1977

Emendamento

art. 5

Al comma 1 sostituire le parole: <<transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>> con le parole: <<continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino.>>

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3

MATTESINI



5.75

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1 sostituire dalle parole "transita nei ruoli degli" fino alla fine del comma, con le seguenti : "continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino"

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3

Petraglia Uras De Petris

5.76

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: << nei ruoli degli enti locali>> aggiungere le seguenti: << nei ruoli della regione per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, di presidio del territorio rurale, di vigilanza ittico-venatoria, di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché nei ruoli degli enti locali, su richiesta dei medesimi,>>

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: << nei ruoli>> aggiungere le seguenti: << della regione o>>;

b) al comma 3, dopo le parole: << è fatto divieto>> aggiungere le seguenti: << alle regioni e>>;



CALEO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO, VACCARI, VALDINOSI, PUPPATO, GUERRA, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLO, FABBRI

5.77

221

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5 al comma 1, dopo la parola <<transita>> inserire le seguenti parole << , nel rispetto delle specifiche funzioni e delle competenze proprie degli operatori in servizio, >>.

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

5.78

Motivazione:

con il presente emendamento si tutela la professionalità e le funzioni proprie del personale avviato al transito di cui all'articolo, in particolare le funzioni di tutela ambientale attualmente in capo alle Province.

EMENDAMENTI AS 1977 – ENTI LOCALI

Art. 5

Al comma 1, dopo le parole “nei ruoli degli enti locali”, sono aggiunte le seguenti: “, comprese ASL e ARPA qualora sussista un profilo convalidato di effettiva esperienza nel settore ambientale,”

FUCKSIA

Fucksia

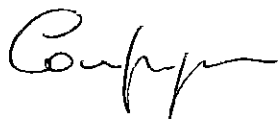
5.79

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, sostituire la parola: "municipale", con le seguenti: "ambientale e turistica".

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, PUPPATO



5.80

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 5

Al comma 1, sostituire la parola "municipale" con la seguente: "ambientale".

DE PIN, CARIDI, PEPE

Defin

5.81

AS 1977

EMENDAMENTO

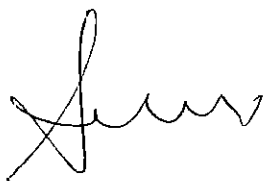
ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole da "per lo svolgimento" fino alla fine del comma con le seguenti:

"conservando la propria autonomia ovvero in una polizia ambientale strutturata, con un'organizzazione nazionale o regionale."

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

AMIDEI



5.82

186

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Articolo 5

Al comma 1, dopo le parole "funzioni di polizia municipale" inserire le seguenti: "e degli enti di area vasta, prevedendo anche la possibilità di associazioni tra comuni limitrofi finalizzata al loro svolgimento". Conseguentemente, dopo le parole "n. 190" inserire le seguenti: "in quanto applicabili"

Sen. Arrighi

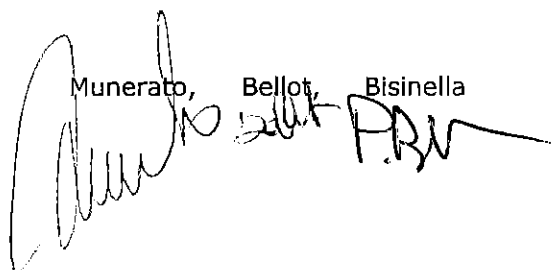
Sen. Comaroli...

5.83

Emendamento A.S. 1977

Art. 5

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: << Considerata la peculiarità del territorio del Polesine, è fatta salva la polizia provinciale di Rovigo.>>.

Munerato, Bellot, Bisinella


5.84

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

<<1-bis. Con le medesime modalità di cui al comma precedente lo stesso personale può altresì transitare nei ruoli ispettivi e controllo titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria facenti parte delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001.

Conseguentemente:

- sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti Locali e delle altre amministrazioni dello Stato avviene nei limiti della relativa dotazione organica e dell'programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque, per gli enti locali, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

- Sostituire il comma 3, con il seguente:

<< 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali e alle altre amministrazioni dello Stato a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di ispezione e controllo.>>

DEL BARBA



5.85

209

AS 1977
Emendamento

Art. 5

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-*bis*. con le medesime modalità di cui al comma precedente lo stesso personale può altresì transitare nei ruoli ispettivi e controllo titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria facenti parte delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.86

EMENDAMENTO

ART. 5

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Sen. Perrone

5.87

Motivazione

L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento di una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo alle città metropolitane e alle province la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.

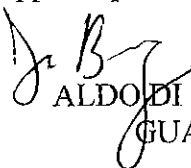
Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di polizia provinciale di carattere stagionale e per esigenze di carattere temporaneo e stagionale. Infine, in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014, si chiarisce la possibilità di portare a conclusione l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, collocati in graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

AS 1977
Emendamento

Art. 5

1. Il comma 2 è così sostituito:

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti Locali e delle altre amministrazioni dello Stato avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque, per gli enti locali, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.


ALDO DI BLAGIO
GUALDANI

5.88

A.S. 1977

Art. 5

Al comma 2, sopprimere la parola "relativa".

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



5.89

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5

Sopprimere il comma 3

BRUNI, DI MAGGIO

Brni

Di Maggio

5.90

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 5, sopprimere il comma 3;

Comaroli

5.91

EMENDAMENTI AS.1977

Art.5

Sopprimere il comma 3 .

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

5.92

AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 5

Sopprimere il comma 3.

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - L'attuale formulazione impedisce l'assunzione di personale a tempo determinato per le funzioni di polizia locale indispensabile ai Comuni turistici per affrontare la stagione turistica e permettere lo svolgimento della delicata funzione. Del resto non appare realistico che personale assunto a tempo indeterminato possa essere assunto a tempo determinato.

5.93

56

EMENDAMENTO

ART. 5

5.94 AS 1977

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2-bis, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2-bis predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2-bis non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2-bis, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma."

MANDELLI



Nota: La previsione del divieto, a pena di nullità, di reclutare personale di polizia locale con qualsivoglia tipologia contrattuale potrebbe indurre i comuni a reclutare personale a tempo indeterminato anche se il loro specifico fabbisogno è solamente temporaneo (ad es. per i comuni turistici che facevano ricorso a contratti stagionali) oppure a rinunciare al servizio proprio alla luce del differente fabbisogno.

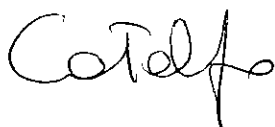
EMENDAMENTI AS.1977

Art.5

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Gli Enti Locali a spiccata vocazione turistica, fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, possono procedere a reclutare personale stagionale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



5.95

AS1977

5.96

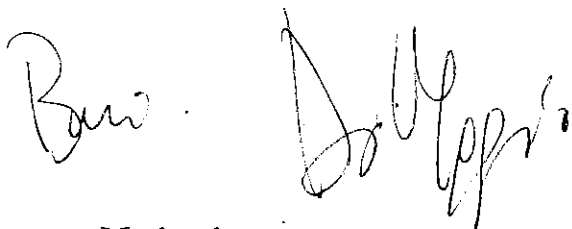
Emendamento

Art.5

All'articolo 5 sostituire il comma 3 con il seguente

<<3. Fatte salve le immissioni nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1 gennaio 2015 e fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.>>

BRUNI, DI MAGGIO



Motivazione:

Emendamento utile a chiarire la corretta applicazione del comma 3 dell'art. 5 del DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, n° 78 e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190. - Art. 1 - comma 424

.....omissis...

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.....omissis....

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5 sostituire il comma 3 con il seguente

<< 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, gli enti locali possono, nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.>>

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

5.97

Motivazione:

Nelle more della piena attuazione delle norme di cui al comma 1, al fine di evitare che proprio nel periodo estivo gli enti locali si trovino privi di personale per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, mediante l'emendamento si concede la facoltà di assumere personale nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse disponibili.

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5 sostituire il comma 3 con il seguente

<< 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, gli enti locali possono, nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, reclutare personale con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.>>

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

5.98

Motivazione:

Nelle more della piena attuazione delle norme di cui al comma 1, al fine di evitare che proprio nel periodo estivo gli enti locali si trovino privi di personale temporaneo per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, mediante l'emendamento si concede la facoltà di assumere personale nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse disponibili.

AS 1977
Emendamento

Art. 5

1. Il comma 3 così sostituito:

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali e alle altre amministrazioni dello Stato a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di ispezione e controllo.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.99

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 5, comma 3, inserire prima delle parole "Fino al completo" le parole "A decorrere dal 1° Gennaio 2016"

Comaroli

5.100

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 3, dopo le parole “e’ fatto divieto agli enti locali”, inserire le seguenti” con eccezione delle citta’ a vocazione turistica,”.

Stefano Uras



5.101

S. 1977

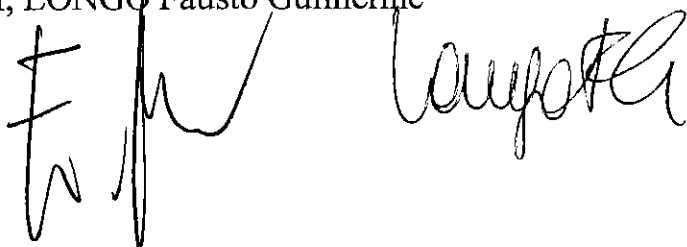
Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 5

Al comma 3, sostituire le parole: "con qualsivoglia tipologia contrattuale", con le
seguenti: "a tempo indeterminato".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is stylized, starting with a large 'F' and 'G'. The signature on the right is more legible, appearing to read 'Fausto Longo'.

5.102

EMENDAMENTI AS.1977

Art. 5

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e 9 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.»

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



5.103

A.S. 1977

Art. 5

-Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: “, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.”

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



5. 104

Emendamento

Art.5

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole "polizia locale" sono aggiunte le seguenti : << **fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.**>>

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

5.10.15

Motivazione

impedire a tutti gli enti di assumere non è pensabile, soprattutto ove si tratti di enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità per il 2015. Per tale motivo l'ultimo emendamento è finalizzato a delimitare l'ambito applicativo a livello di singola Regione.

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

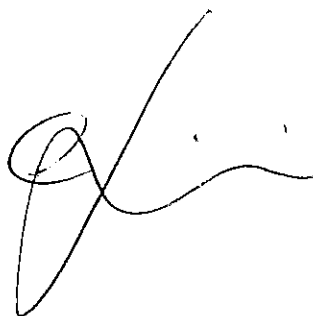
All'articolo 5, comma 3, dopo le parole "polizia locale" sono aggiunte le seguenti:

"fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1 gennaio 2015, nonché per l'esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni."

Motivazione

Tale proposta emendativa intende impedire a tutti gli enti di assumere, specie ove si tratti di enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità per il 2015. Essa è pertanto finalizzata a limitare l'ambito applicativo a livello di singola regione.

LUCHERINI



5.106

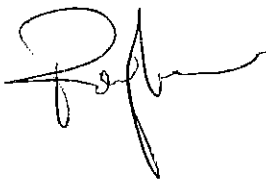
A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 3, dopo le parole: "polizia locale", aggiungere le seguenti: "fatte salve le assunzioni dei vincitori di concorsi di graduatorie approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge"

PAGLIARI



5.107

77

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 3, dopo le parole "polizia locale" aggiungere le seguenti: ", fatti salvi gli effetti delle procedure concorsuali già concluse.".

CARIDI

Caridi

5.108

A.S. 1977-
Emendamento
Art. 5

Al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato a cui sono destinate le risorse per l'anno 2014"

VACCARI, BERTUZZI,



5.109

78

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 5 comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "ad eccezione dei contratti a tempo determinato utilizzati per il rafforzamento delle attività di sicurezza durante la stagione turistica per i comuni che ne motivino la necessità.

Comaroli

5.110

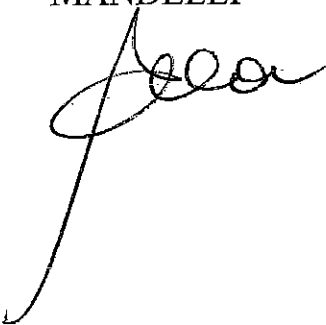
EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 3, dopo le parole " divieto di qualsivoglia tipologia contrattuale ", aggiungere le seguenti:

", ad eccezione delle assunzioni effettuate col ricorso ai proventi di cui all'art. 208 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,"

MANDELLI



5.111

162

A.S. 1977

Emendamento

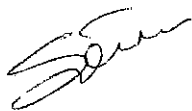
Art. 5

Al comma 3, dopo la parola: <<locale>> aggiungere le seguenti: <<, escluse le assunzioni previste dalla normativa vigente per esigenze stagionali e dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.>>

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3-bis. Le disposizioni del comma 3 non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non presentino posti vacanti nella dotazione organica del Corpo o servizio di polizia locale.>>

SANTINI, FILIPPIN, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



5.112

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 3, infine, inserire il seguente periodo:

“fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni”


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

5.113

EMENDAMENTI AS.1977

Art.5

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

"tranne che nel caso in cui l'ente locale debba fronteggiare problematiche temporanee di tipo stagionale o legate ad eventi di natura calamitosa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno".

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



5.114

EMENDAMENTO

ART. 5

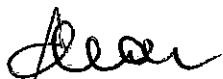
Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: "fatti salvi i concorsi e le procedure di selezione e mobilità già bandite alla data del 30 giugno 2015".

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-bis predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-bis non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-bis, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma."

MANDELLI



Nota: come il precedente, il presente emendamento è volto alla tutela dei piccoli comuni turistici e a quelli che devono far fronte ad esigenze di servizio.

5.115

168

A.S.1977

Emendamento

Art.5

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

DEL BARBA



5.116

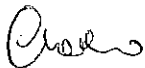
198

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo : "Sono fatte salve le assunzioni di vincitori di concorso relative a graduatorie pubblicate alla data di entrata in vigore della presente Legge"

CUOMO 

5.117

70

EMENDAMENTO

ART 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. L'espletamento dei servizi di polizia stradale degli enti di area vasta viene esercitato dal personale di cui all'art 12, comma 3 lett b) del Codice della Strada, che può procedere alla notificazione degli atti ai sensi e con le modalità di cui alla L. 890 del 1982."

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - Si intende colmare una possibile lacuna e fornire una possibilità concreta di azione agli Enti locali. Infatti il DL 78/2015, decretando da un lato il transito delle Polizie Provinciali nelle Polizie Municipali e dall'altro non consentendo margini finanziari in materia di spesa per viabilità e sicurezza stradale potrebbe generare l'impossibilità di esercitare e garantire in maniera adeguata la funzione fondamentale di cui alla L. 56 del 2014 art. 1 comma C.44 punto D "viabilità e mobilità". Tale delega potrebbe essere attuata infatti solo in maniera estremamente parziale, laddove venissero meno il controllo delle strade, la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e/o lavori sulle strade, l'azione preventiva dell'incidentalità con la possibilità di reprimere le trasgressioni in materia di velocità di cui l'art. 142 del Codice della Strada Decreto Legislativo 285/92. Le somme introitate derivanti dalle attività di controllo della velocità ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada devono infatti essere utilizzati tra l'altro per l'ammodernamento della sicurezza stradale, la manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, la sistemazione del manto stradale, la tutela degli utenti deboli, consentendo così di generare una gestione virtuosa della partita che assommi prevenzione e sviluppo di azioni a tutela degli utenti deboli.

5.118

SS

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente comma:

<<3-bis. L'espletamento dei servizi di polizia stradale degli enti di area vasta viene esercitato dal personale di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, che può procedere alla notificazione degli atti ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982.>>

MIRABELLI

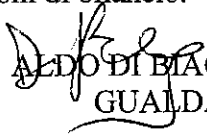


5.119

AS 1977
Emendamento
Art. 5

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-*bis* Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede, per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.120

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1977

ART.5

Aggiungere , in fine, il seguente comma :

3-bis. Al fine di potenziare le attività di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico nonché della prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, quota parte del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, può transitare nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Nugnes

5.121

AS 1977
Emendamento
Art. 5

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-*bis* Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.228.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.122

AS 1977
Emendamento
Art. 5

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-*bis* Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile;
- b) conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria;
- c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato;
- d) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che ne rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza.

I citati decreti legislativi sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.123

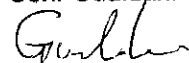
Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Tutti i corpi di polizia locale operanti nelle città metropolitane e nei capoluoghi di regione, fermo restando il proprio ordinamento, sono considerate tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n.121 del 1981 volte alla tutela dell'ordine pubblico.»

Sen. Gualdani



5.124

Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: " e soccorso pubblico" aggiungere le seguenti: "nonché verso gli operatori di polizia locale".»

Sen. Gualdani



5.125

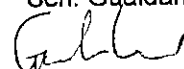
Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale dopo le parole: "ente di appartenenza," sono inserite le seguenti:" gli ufficiali e sottoufficiali dei corpi di polizia locale,".»

Sen. Gualdani



5.126

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

3

Dopo il comma ~~II~~, aggiungere il seguente:

3 ~~II~~-bis. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "che comunque abbia maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2015".

FINOCCHIARO, TOMASELLI

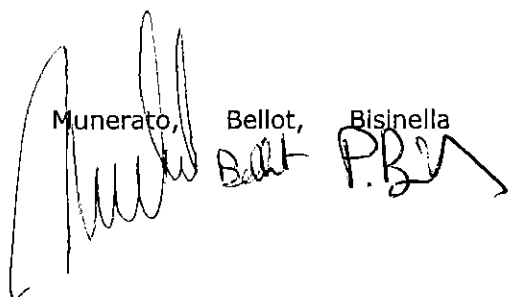


5.127

99

Art. 5

Aggiungere, in fine, il seguente comma: ^{3-bis} <3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per la regione Veneto>>.

Munerato, Bellot, Bisinella


5.128

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

<< Art. 5-bis.

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza. I predetti incarichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo, ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. E' corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità.

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



5.0.1

173

A.S. 1977

Emendamento

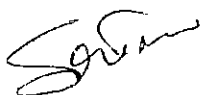
Art. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

<< Art. 5-bis.

1. Ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e al fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita.

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



5.0.2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(Disposizioni per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche della Regione Siciliana e per il superamento del precariato)

1. Nella Regione Siciliana, negli enti territoriali compresi nel territorio della stessa e negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 6 quater e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applicano, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi, fino al 31 dicembre 2017.
2. Permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui al comma 1, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei soggetti aventi i requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n. 125, può essere disposta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le finalità di cui al presente comma e di cui al successivo comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno e in deroga ad ogni altro limite o divieto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge. Il complesso delle spese per il personale è calcolato al netto del contributo erogato dalla Regione per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato con verifica ultimata tenendo conto di dati omogenei. La proroga è disposta in relazione ai posti di dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale del fabbisogno, per tutto il personale, anche se in numero superiore rispetto alle possibilità occupazionali a tempo indeterminato, che risulti aver titolo a partecipare alle procedure concorsuali programmate avendo i requisiti di anzianità prescritti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e i requisiti di accesso. Per i soggetti che prestano servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata esclusivamente all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'art. 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità delle funzioni delle ex province regionali nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al primo periodo del presente comma. Ridefinite le funzioni con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la prosecuzione dei rapporti è disposta dall'organo competente dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane entro sessanta giorni dall'insediamento, per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al presente articolo. Non trovano applicazione le disposizioni di cui articolo 1, commi da 421 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le relative disposizioni legislative di attuazione.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione, per quanto non rinviato dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, primo e secondo periodo e comma 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, primo, terzo e quinto periodo e 5-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di cui all'art. 1, comma 562, secondo periodo, della 27 dicembre 2006 n. 296 e alle procedure di mobilità di cui

agli articoli 30, comma 2 bis e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti di cui al comma 1 procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2014. Il personale non dirigenziale, avente i requisiti di anzianità di cui all'articolo 4, commi 6, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che presta servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, può partecipare ad una procedura selettiva indetta ai sensi dello stesso comma 6, da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Decorso il periodo speciale transitorio di cui al comma 1, le graduatorie definite in esito alle medesime procedure, in deroga al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono utilizzabili dalle rispettive amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale idoneo all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, commi 6 o aventi i requisiti di cui al comma 6-quater e di cui al comma 8 dello stesso articolo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fino al 31 dicembre 2018 nei limiti dei posti di dotazione organica vacanti e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5. I lavoratori che al termine del periodo speciale transitorio di cui al comma 1 non risultino idonei all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, comma 6, per le finalità di cui al periodo precedente, sono inquadrati nella categoria più elevata prescritta dal rispettivo ordinamento per l'accesso ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni previa prova di idoneità non avente natura emulativa.

5. Fermo il rispetto del patto di stabilità interno, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 4, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il complesso delle spese per il personale sono calcolate in conformità al disposto di cui al precedente comma 2, primo periodo. Per le finalità di cui al comma 4, non si applicano, la sanzione di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo, dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

6. Dal 1 gennaio 2019 il rapporto di lavoro dei lavoratori che al 31 dicembre 2018 non trovano collocazione nelle dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento in categoria ai sensi di quanto disposto dal comma 4.

7. Al fine dell'inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione del personale di cui al precedente comma 6, la Regione Siciliana istituisce un ruolo unico regionale ad esaurimento dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di formazione e utilizzo da definirsi con legge regionale. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive a regime, per l'intera copertura della spesa determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Il contributo nella misura determinata è assegnato all'amministrazione di destinazione.

8. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del ruolo unico regionale ad esaurimento e, comunque, fino al 31 dicembre 2021 è fatto obbligo alla Regione e agli enti territoriali ricompresi nella stessa di utilizzare, per la copertura dei posti vacanti, il ruolo unico regionale ad esaurimento nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5.

9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8 e, comunque, fino al 31 dicembre 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 7, i lavoratori di cui al comma 6 possono continuare a prestare servizio nell'ente presso il quale risultano utilizzati in deroga ad ogni divieto o limite prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

10. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, previo accordo con la Regione, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.

11. Il personale con rapporto a tempo indeterminato ai sensi del comma 6, ha titolo a partecipare alle

procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni del personale iscritto nel ruolo unico regionale entro il 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono estese anche al personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili titolare di un contratto a tempo determinato nelle medesime qualifiche. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano a tutto il personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con diritto di precedenza, tra gli aventi diritto, per i lavoratori con rapporto a tempo determinato. Il diritto di precedenza sorge anche in costanza di rapporto ove il datore di lavoro provveda ad assunzioni a tempo indeterminato. I lavoratori di cui ai precedenti periodi hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati.

13. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi art. 36, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Ai soggetti collocati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza della Regione Siciliana, che prestano servizio nelle stesse amministrazioni che procedono all'assunzione, nel limite massimo complessivo di 303 unità, è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di € 2.340.062,94 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ORRU', PADUA

1/3.4

1/5.0.3

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

<<Art. 5-bis

1. All'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto in fine il seguente comma:" 10. Ai consiglieri provinciali eletti presidenti di provincia in virtù dell'art. 1, comma 80, della l. 7 aprile 2014 n. 56, e che pertanto, in deroga all'art. 58 della medesima legge, non rivestano contestualmente la carica di sindaco, è riconosciuta una indennità di carica commisurata all'indennità del sindaco del comune che rappresenta.»

LO MORO



5.0.4

79

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

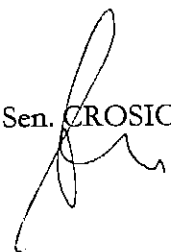
Articolo 5

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 1, comma 58, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono aggiunte infine le seguenti parole:

"I Presidenti delle province interamente montane di cui al comma 3, articolo 1, della presente legge, sono eletti a suffragio universale".»

Sen. CROSIO



5.0.5

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

5-bis

1. Nelle more dell'attuazione del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, al fine di assicurare le attività svolte dalle province in materia di assistenza ai minori con disabilità, anche in ambito scolastico, è attribuito al comparto degli enti provinciali un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2015;

Comaroli

5.0.6

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

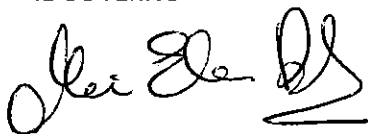
Art. 5-bis

*(Proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

IL GOVERNO



5.0.1000

112

Prot: RGS 0055704/2015

RELAZIONE TECNICA

L' onere relativo alla disposizione di cui alla presente proposta emendativa è stato quantificato in 42.446.841 euro (di cui 41.346.841 per il personale militare delle Forze armate e 1,1 milioni di euro per il personale delle Forze di polizia impiegato nella medesima «Operazione strade sicure»), secondo i medesimi criteri applicati per il primo semestre 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 7 del 2015.

Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'Interno e del Ministero della difesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

POSITIVO

INFORMATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 9 LUG. 2015

5.0.1000



A.S. 1977
Emendamento
Art. 6

Al comma 1, sostituire le parole: "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno" con le seguenti: "il periodo di commissariamento non risulti scaduto nell'anno immediatamente precedente".

CAPACCHIONE BROGLIA

Capacchione

6. 1

127

Emendamenti AS.1977

Art.6

Al comma 1, sostituire le parole: "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno" con le seguenti: "sia in corso una consiliatura immediatamente successiva ad un periodo di commissariamento".

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "50 milioni"

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



6.2

AS 1977

Emendamento

Art. 6

Al comma 1 sostituire le parole “il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno” con le seguenti “sia in corso una consiliatura immediatamente successiva ad un periodo di commissariamento”.

URAS



6.3

Emendamenti AS.1977

Art.6

Al comma 1, sostituire le parole: "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno" con le seguenti: "il periodo di commissariamento non risulti scaduto da più di diciotto mesi".

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "50 milioni"

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



6.4

AS 1977

Emendamento

Art. 6

Al comma 1 sostituire le parole “il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno” con le seguenti “il periodo di commissariamento non risulti scaduto da più di diciotto mesi”.

URAS

Vm

6.5

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 1, sostituire le parole: "è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015", con le seguenti. "è attribuita un'anticipazione di liquidità a fondo perduto per un importo massimo di 5 milioni di euro",

conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa,

conseguentemente sopprimere i commi 3, e 5.

CARIDI

Caridi

6.6

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di cui al presente articolo possono utilizzare le stesse esclusivamente per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, esclusi i debiti fuori bilancio, maturati alla data del 31 dicembre 2014;

Comaroli


6.7

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le norme dell'articolo 195 - comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per gli anni 2015/2016 ai Comuni di cui al comma 1 del presente articolo".

6.8

CARIDI

Caridi

EMENDAMENTO

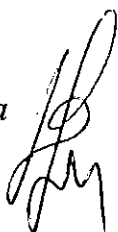
ART. 6

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020 per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020". »

« 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



6.9

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'incremento di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020" al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità.

6.9



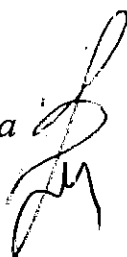
EMENDAMENTO**ART. 6**

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020 per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020". »

« 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



6.10

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'incremento di 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020" al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità.

6.10



: EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali. »

« 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



6.11

1/2

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza.

2. 6.11

4/2

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali. »

« 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

6.12

Sen. Zizza



MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza.

6.12

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Alle città metropolitane, in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, è attribuita un'anticipazione di liquidità a fondo perduto per un importo massimo di 5 milioni di euro.".

conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa,

CARIDI

Canali

6.13

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 3, sostituire le parole "comprehensive degli interessi" con le seguenti: "a tasso zero".

CARIDI

Caridi

6.14

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 3 sostituire le parole "trenta anni" con le seguenti: "venti anni";

Cornaroli


L.15

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 3 sostituire le parole “dall’anno 2019” con le seguenti: “dall’anno 2017”;

Comaroli


6.16

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: " Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. "

CARIDI

Caridi

6.17

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 6 sopprimere il comma 7

Comaroli


6.18

AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 7, sopprimere le parole da: "Per fronteggiare" fino a " e di recupero della legalità,".

CARIDI

Caridi

6.19

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 6 comma 7 sostituire le parole "tre unità" con le seguenti: "una unità".

Comaroli

6.20

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 6 comma 7 sostituire le parole "tre unità" con le seguenti: "due unità".

Comaroli

6.21

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 7, dopo le parole "tre unità di personale a tempo determinato," aggiungere le seguenti: "da impiegare a qualsiasi titolo all'interno dell'amministrazione,".

CARIDI

Caridi

6.22

A.S. 1977

Emendamento

Art. 6-

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

"Art. 6-bis

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

1. Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.
2. Lo schema di bilancio di previsione 2015 - 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato dal parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato dal parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico - finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.
3. Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.
4. La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 - 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 - 2017.
5. L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 - 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.
6. A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.
7. Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

Art 6-ter

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale

6.9.1

17/10/14

rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Santini

6.0.1

2

150

AS 1977

Emendamento

Art. 6

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

Art.6-bis

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 – 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 – 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico – finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 – 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 – 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 – 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

Art 6-ter

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Uras De Petris
Vuy

6.0.2

rk

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE:

Art.6BIS (Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 – 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 – 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico – finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 – 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 – 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 – 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

6.0.3

Comaroli

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art.6-BIS (Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)-

1. Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

2. Lo schema di bilancio di previsione 2015 - 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico - finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

3. Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

4. La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 - 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 - 2017.

5. L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 - 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

6. A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

7. Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

MANDELLI
CERONI

6.0.4



15
1/2

Motivazione - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2015-2017 (SUBORDINATO AL PRECEDENTE)

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per gli anni 2015/2017, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di predisporre un bilancio che, per Province e Città Metropolitane, tenga dunque conto della riorganizzazione prevista dalla legge n. 56/14 e delle funzioni fondamentali da esse assegnate a tali enti.

I dati degli schemi di bilancio, unitamente alle risultanze finali del accertamento straordinario dei residui dovranno pervenire ad apposita commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché si valuti la coerenza dei dati con le funzioni svolte.

Data l'eccezionalità della fase di transizione, viene sospeso, per il solo anno 2015 l'articolo 141 del TUEL relativo allo scioglimento dei consigli in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti dalla legge.



6.9.4

7b
zh

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2015-2017

(SUBORDINATO AL PRECEDENTE)

EMENDAMENTO

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE I SEGUENTI:

Art.6BIS (Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 – 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 – 2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico – finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 – 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 – 2017.

6.0.5

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 – 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

BRUNI

Bruni

6.0.5

Motivazione

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per gli anni 2015/2017, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di predisporre un bilancio che, per Province e Città Metropolitane, tenga dunque conto della riorganizzazione prevista dalla legge n. 56/14 e delle funzioni fondamentali da esse assegnate a tali enti.

I dati degli schemi di bilancio, unitamente alle risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui dovranno pervenire ad apposita commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché si valuti la coerenza dei dati con le funzioni svolte.

Data l'eccezionalità della fase di transizione, viene sospeso, per il solo anno 2015 l'articolo 141 del TUEL relativo allo scioglimento dei consigli in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti dalla legge.

zh

ARTICOLO **6**

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art.6BIS (Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 - 2017 adottato dal Consiglio Metropolitano, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico - finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 - 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 - 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 - 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

MARGIOTTA



6.0.6

EMENDAMENTO

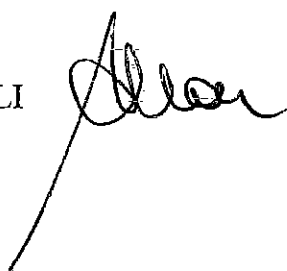
ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art 6-BIS (Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

MANDELLI
CERONI



6.0.7



Motivazione - ACCERTAMENTO "CONVENZIONALE"

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per l'anno 2015, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di predisporre una rendicontazione che illustri le spese sostenute dalle Province e Città metropolitane per funzioni non fondamentali, accertando le entrate effettivamente destinate all'esercizio di tali funzioni, in previsione di un successivo ristoro in caso di disavanzo al 31 dicembre 2015.

In sede di rendicontazione 2015, si dovranno trovare modalità di copertura pluriennale alla stregua di quanto già previsto dal Governo per la gestione della fase di avvio dell'armonizzazione in caso di emersione di disavanzo da riaccertamento straordinario. La relativa copertura dovrà essere individuata con apposito decreto del Ministero dell'economia, Interni e Affari regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata, attraverso fondi statali e/o regionali.

6.0.7



78

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:"

Art 6 bis (Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria..
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Comaroli


6. a 8

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente
 6-BIS

~~Segue ACCERTAMENTO "CONVENZIONALE"~~

Art 6~~TER~~ (Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Motivazione

BRUNI

Bruni

6.0.9

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per l'anno 2015, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di

predisporre una rendicontazione che illustri le spese sostenute dalle Province e Città metropolitane per funzioni non fondamentali, accertando le entrate effettivamente destinate all'esercizio di tali funzioni, in previsione di un successivo ristoro in caso di disavanzo al 31 dicembre 2015.

In sede di rendicontazione 2015, si dovranno trovare modalità di copertura pluriennale alla stregua di quanto già previsto dal Governo per la gestione della fase di avvio dell'armonizzazione in caso di emersione di disavanzo da riaccertamento straordinario. La relativa copertura dovrà essere individuata con apposito decreto del Ministero dell'economia, Interni e Affari regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata, attraverso fondi statali e/o regionali.

6.0.9

AS 1977

Emendamento

Art. 6

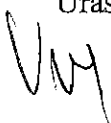
Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 6 bis

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

Uras De Petris



6.9.10

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

“In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015”.

Comaroli

6.0.11

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

Comaroli


6.9.12

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

BRUNCI

Bruni

6.0.13

MOTIVAZIONE

L'emendamento introduce una norma avente carattere di eccezionalità, al fine di consentire la predisposizione ed approvazione dei bilanci 2015 delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, coinvolte nel processo di riordino istituzionale avviato con l'approvazione della legge n. 56/14.

In ragione di questa fase ancora incompleta, ed in ragione della necessità di garantire i servizi essenziali svolte dagli enti, è necessario che si contempli una deroga alle norme di contabilità vigenti che prevedono un unico bilancio triennale con carattere autorizzatorio: stante le previsioni contenute nel comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015 n. 190, nessun ente è in grado di approvare un bilancio triennale in equilibrio reale e dunque viene compromessa l'erogazione dei servizi essenziali e il pagamento anche delle sole spese a carattere obbligatorio.

Solo a valle del completamento del processo di riordino istituzionale si potrà ripristinare un processo di normalità ai sensi del TUEL e dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.

EMENDAMENTO

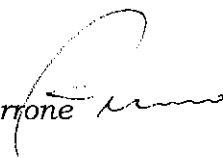
ART. 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

<< Art. 6-bis. " Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14"

"1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015". >>

6.0.14

Sen. Perrone 

Motivazione

L'emendamento introduce una norma avente carattere di eccezionalità, al fine di consentire la predisposizione ed approvazione dei bilanci 2015 delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, coinvolte nel processo di riordino istituzionale avviato con l'approvazione della legge n. 56/14.

In ragione di questa fase ancora incompleta, ed in ragione della necessità di garantire i servizi essenziali svolte dagli enti, è necessario che si contempli una deroga alle norme di contabilità vigenti che prevedono un unico bilancio triennale con carattere autorizzatorio: stante le previsioni contenute nel comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015 n. 190, nessun ente è in grado di approvare un bilancio triennale in equilibrio reale e dunque viene compromessa l'erogazione dei servizi essenziali e il pagamento anche delle sole spese a carattere obbligatorio.

Solo a valle del completamento del processo di riordino istituzionale si potrà ripristinare un processo di normalità ai sensi del TUEL e dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.

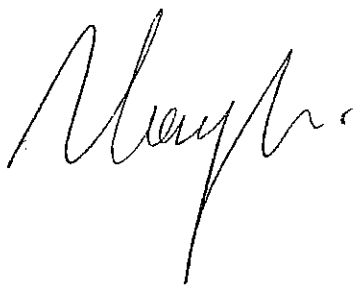
Emendamento n.7

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

MARGIOTTA



6.0.15

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente

"ART. 6-BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015."

MANDELLI

CERONI

D'ALI'



6.0.16

MOTIVAZIONE - BILANCIO SOLO ANNUALE 2015

L'emendamento introduce una norma avente carattere di eccezionalità, al fine di consentire la predisposizione ed approvazione dei bilanci 2015 delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, coinvolte nel processo di riordino istituzionale avviato con l'approvazione della legge n. 56/14.

In ragione di questa fase ancora incompleta, ed in ragione della necessità di garantire i servizi essenziali svolte dagli enti, è necessario che si contempli una deroga alle norme di contabilità vigenti che prevedono un unico bilancio triennale con carattere autorizzatorio: stante le previsioni contenute nel comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015 n. 190, nessun ente è in grado di approvare un bilancio triennale in equilibrio reale e dunque viene compromessa l'erogazione dei servizi essenziali e il pagamento anche delle sole spese a carattere obbligatorio.

Solo a valle del completamento del processo di riordino istituzionale si potrà ripristinare un processo di normalità ai sensi del TUEL e dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.

83

EMENDAMENTO

ART. 6

1. *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis

(Misure in favore dei comuni sede di uffici giudiziari)

1. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, nel saldo finanziario per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 non sono considerate le spese concernenti l'edilizia giudiziaria sostenute dai comuni sede di uffici giudiziari ai quali sono state trasferite le funzioni dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.»

6.0.17

Sen. Gualdani



A.S. 1977 - EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Modifica dell'articolo 145-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 145-bis del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«5. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per il biennio successivo l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni nel caso l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del patto di stabilità interno.

6. La commissione straordinaria può richiedere, di concerto con il Comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione, un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con uno o più decreti, stabilisce le caratteristiche, le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.

7. Agli enti scolti ai sensi dell'articolo 143 le Regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.».

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Crimi

6.0. 18

A.S. 1977 - EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Modifica dell'articolo 145-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 145-bis del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«5. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per il biennio successivo, l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni nel caso l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del patto di stabilità interno.

6. Agli enti sciolti ai sensi dell'articolo 143 le Regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.».

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Crimi

6. 0. 19

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1977

EMENDAMENTI

Articolo 7

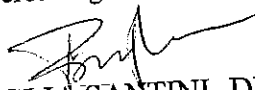
VOLUME 3

10 luglio 2015

A.S. 1977

Art. 7

Al comma 1, dopo le parole "Gli enti locali" aggiungere le seguenti: "compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".


BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI-PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

7.1

255

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 1, dopo le parole "Gli enti locali" inserire le seguenti: "compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Uras De Petris

UN

4.2

AS1977

Aat.7

Emendamento

~~Art. 5~~

All'articolo 7, comma 1. dopo le parole "Gli enti locali" aggiungere le seguenti:
"compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

BRUNI

Bruni

4.3

Motivazione

L'emendamento è volto ad ampliare la norma secondo la quale agli enti locali (ivi compresi comuni, province e comunità montane) versano in condizioni strutturalmente deficitarie.

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 1, dopo le parole "Gli enti locali" aggiungere le seguenti:

" , compresi quelli di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ".

Sen.ce Paola

PELINO *(Signature)*

~~NOTA - Gli EELL sono quelli strutturalmente deficitari (che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio finanziario)~~



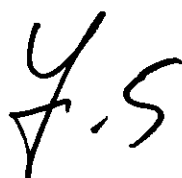
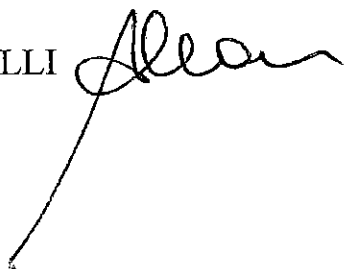
EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 1, dopo le parole: "n. 267," inserire le seguenti:

"e comunque entro il 30 settembre 2015,".

MANDELLI



A.S.-1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015."

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.6

274

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015."

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: La norma si rende necessaria in quanto l'estensione della facoltà di rinegoziazione dei mutui in essere anche agli enti locali in esercizio provvisorio del bilancio corrente è intervenuta ad opera del dl 78 del 2015 in data successiva (19 giugno) al termine fissato dalla Cassa depositi e prestiti per il perfezionamento della rinegoziazione (12 giugno).

Il provvedimento fondamentale ai fini del perfezionamento è la deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'operazione. Tale deliberazione è stata pertanto adottata da parte degli enti in esercizio provvisorio in assenza di espressa copertura normativa e questa imperfezione potrebbe dar luogo ad eccezioni di legittimità dell'intera operazione.

4.7

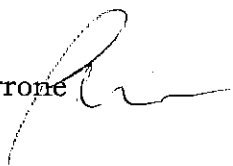
EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Sono valide a tutti gli effetti di legge le autorizzazioni alla rinegoziazione di cui al comma 1, deliberate dai consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane, relativamente ad enti in condizioni di esercizio provvisorio del bilancio 2015, in data antecedente l'entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2015."

Sen. Perrone



7.8

Motivazione

La norma si rende necessaria in quanto l'estensione della facoltà di rinegoziazione dei mutui in essere anche agli enti locali in esercizio provvisorio del bilancio corrente è intervenuta ad opera del dl 78 del 2015 in data successiva (19 giugno) al termine fissato dalla Cassa depositi e prestiti per il perfezionamento della rinegoziazione (12 giugno).

Il provvedimento fondamentale ai fini del perfezionamento è la deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'operazione. Tale deliberazione è stata pertanto adottata da parte degli enti in esercizio provvisorio in assenza di espressa copertura normativa e questa imperfezione potrebbe dar luogo ad eccezioni di legittimità dell'intera operazione.

A.S. 1977

Emendamento

art. 7

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1-bis. I Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015, secondo quanto indicato al precedente comma.>>

OK

7.9

6

Emendamento

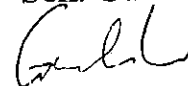
Articolo 7

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni che hanno deliberato dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2014, sono autorizzati a procedere entro il 31 dicembre 2015 alla rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità stabilite dal comma precedente.»

7.10

Sen. Gualdani



AS 1977

Emendamento

Art. 7

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 bis) Gli enti locali di cui al comma 1 che hanno deliberato entro gli ultimi 5 anni la procedura di cui all'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015.

Uras De Petris

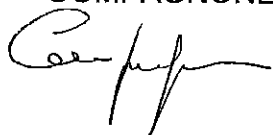


EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. I Comuni per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, sono autorizzati a procedere entro il 31 dicembre 2015 alla rinegoziazione dei mutui già contratti con la Cassa Depositi e Prestiti".

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, PUPPATO



f.12

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In ogni caso il tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo non può essere superiore al 4 per cento."

CERONI

Ceroni 4.13



71

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 2 è sostituito dal seguente:

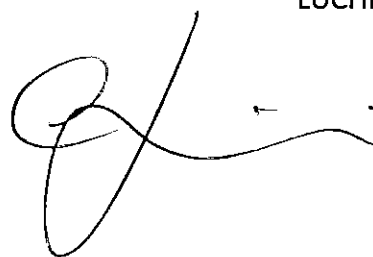
"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione."

Conseguentemente,

al comma 5 le parole "Per i comuni" sono sostituite dalle seguenti "Per gli enti territoriali"

7.14

LUCHERINI



Motivazione

La proposta emendativa mira a facilitare per tutti gli enti territoriali l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rinegoziazione di operazioni finanziarie e in materia di vincolo di destinazione delle risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui e di destinazione del 10% delle vendite del patrimonio regionale

EMENDAMENTO

ART. 7

Apportare le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è così riformulato:

"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione."

2. al comma 5 le parole "Per i comuni" sono sostituite dalle parole "Per gli enti territoriali"

MANDELLI
CERONI
D'ALI

4.15

Relazione - Emendamento per facilitare per tutti gli enti territoriali l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla rinegoziazione di operazioni finanziarie e in materia di vincolo di destinazione delle risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui e di destinazione del 10% delle vendite del patrimonio regionale

La facilitazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 è estesa a tutti gli enti territoriali. Il vincolo di destinazione è escluso anche per le operazioni di riacquisto di titoli obbligazionari emessi. Inoltre, l'emendamento mira ad estendere anche alle regioni la possibilità offerta ai comuni di utilizzare senza vincolo di destinazione le risorse provenienti dalle ristrutturazione dei mutui il 10% del ricavato dalla vendita del patrimonio alla estinzione del proprio debito anziché di quello statale.



ulu

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è così riformulato:

*"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui **nonché** dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti **territoriali** senza vincoli di destinazione."*

2. al comma 5 le parole "Per i comuni" sono sostituite dalle parole "Per gli enti territoriali"

Comaroli

7.16

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 2, dopo le parole "per l'anno 2015" inserire le seguenti:

"2016 e 2017"

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



7.17

Motivazione - E' necessario che gli effetti della norma possano essere estesi anche agli anni 2016 e 2017. Il libero utilizzo dei risparmi di linea capitale trova la propria giustificazione nella necessità di dare maggiore elasticità ai bilanci in un quadro reso eccezionalmente critico a causa delle perduranti restrizioni finanziarie cui sono sottoposti i Comuni.

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 7, comma 2 dopo le parole "per l'anno 2015" aggiungere le parole "2016 e 2017"

Comaroli

7.18

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 2, dopo le parole “derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui” aggiungere le parole “nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50 per cento, ”

URAS DE PETRIS

Vuy

7.19

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 2, dopo le parole "di mutui" aggiungere le seguenti "nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,"

Comaroli


7.20

Emendamento n.12

ARTICOLO 7

Al comma 2, dopo le parole "*derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui*" aggiungere le parole "*nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%.*"

MARGIOTTA

 7.21

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 2, dopo le parole "derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui" aggiungere le parole "nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,"

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLO, FABBRI, MANASSERO

Del Barba

7.22

15/1

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 2, dopo le parole “derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui” aggiungere le parole:

“nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,”

MANDELLI
CERONI

Ala 7.23

MOTIVAZIONE - UTILIZZO RISORSE LIBERATE DA ALIENAZIONE PER EQUILIBRI

L'emendamento consente alle sole Province e Città metropolitane, data l'eccezionalità della fase di riordino istituzionale, di utilizzare gli eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili – solo nella misura del 50% - per garantire l'equilibrio del Bilancio 2015. La norma ha carattere eccezionale e temporaneo.

L'emendamento, essendo di carattere eccezionale, opera in deroga alle vigenti disposizioni in materia di vincoli di destinazione delle risorse di parte capitale.



82

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ART. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015”

 Comaroli

Y. 24

EMENDAMENTO

ART. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015”

7.25


SEN GUALDANI

SEN ROSSI

SLITTAMENTO TERMINI BILANCIO

ART. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015"

BRUNI

Bruni

7.26

MOTIVAZIONE

L'emendamento introduce una proroga al 30/9 al termine ora previsto (30 luglio) per la presentazione dei bilanci di previsione. Ciò in ragione dell'estremo ritardo con cui il decreto legge n. 78/14 è stato approvato e in ragione delle possibili modifiche che potrebbe subire in sede di conversione, con effetti diretti sulle procedure di presentazione, nonché sui contenuti, dei bilanci degli enti locali

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015”

Uras De Petris



A.S. 1977

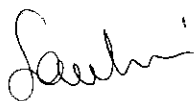
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLO, FABBRI, MANASSERO



7.28

248

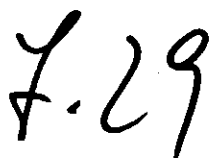
Emendamento n.8

ARTICOLO 7

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2bis : Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015".

MARGIOTTA



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015"

MANDELLI
CERONI

Alca
7.30



MOTIVAZIONE - SLITTAMENTO TERMINI BILANCIO

L'emendamento introduce una proroga al 30/9 al termine ora previsto (30 luglio) per la presentazione dei bilanci di previsione. Ciò in ragione dell'estremo ritardo con cui il decreto legge n. 78/14 è stato approvato e in ragione delle possibili modifiche che potrebbe subire in sede di conversione, con effetti diretti sulle procedure di presentazione, nonché sui contenuti, dei bilanci degli enti locali

74

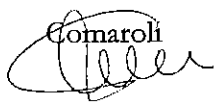
AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, durante il periodo di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai soli fini del riequilibrio stabile di bilancio, possono utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione del debito.”

Comaroli


7.31

A.S. 1977

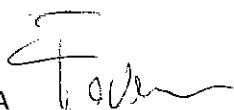
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario, durante il periodo di risanamento di cui all'articolo 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai soli fini del riequilibrio stabile di bilancio, possono utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione del debito.>>

FAVERO, SUSTA



7.32

61

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: " Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni.">>

FAVERO, SUSTA



4.33

53

A.S. 1977

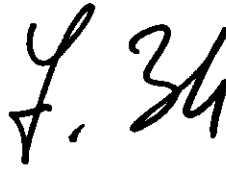
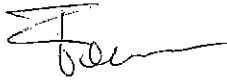
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Nei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Negli enti locali" e la parola: "comunali" è soppressa. >>

FAVERO, SUSTA



86

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

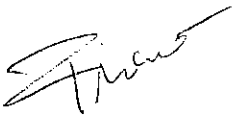
a) al primo periodo:

1) dopo le parole "20.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nelle province";

2) la parola "comunali" è soppressa;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nei comuni popolazione superiore ai 50.000 abitanti il predetto termine è esteso a cinque anni."

FORNARO, LAI, PUPPATO



Y. 35

54

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle altre forme di indebitamento.>>



CARDINALI, ROSSI Gianluca, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE,
PEZZOPANE, ESPOSITO STEFANO, GINETTI, DI GIORGI, VALDINOSI, PAGLIARI, ANGIONI

4.36

A.S. 1977

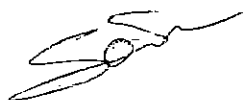
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione previste dalla Cassa stessa sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del sette per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

SANTINI , RICCHIUTI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



7.37

A.S. 1977

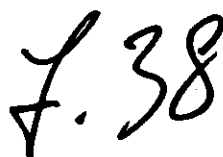
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma-2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Nel caso di estinzione anticipata del mutuo da parte dell'ente locale, le eventuali penali o indennizzi previste dalla normativa vigente non sono computate ai fini del Patto di stabilità interno."

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI



89

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. Al comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, l'ultimo periodo della lett. c) è sostituito dal seguente: "Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine del 1° settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente."

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



Y. 39

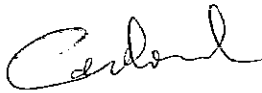
A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Per sopperire a situazioni di mancanza di liquidità non altrimenti fronteggiabili, gli enti locali per l'anno 2015 possono procedere a operazioni di copertura spese correnti tramite i proventi derivanti dalle alienazioni di beni immobili.>>



CARDINALI, GINETTI, ROSSI Gianluca, FORNARO, SCALIA, CONTE, PUPPATO, RICCHIUTI, CIRINNA', LO GIUDICE, PEZZOPANE, ESPOSITO STEFANO, VACCARI



84

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:<<
7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le somme, che hanno già concorso al raggiungimento del saldo obiettivo patto nell'esercizio originario, provenienti da impegni di spesa corrente eliminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e nuovamente finanziati sugli esercizi successivi mediante applicazione di corrispondente avanzo>>

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO,



F.41

AS 1977

EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 2, inserire in seguente:

2-bis). Per l'anno 2015 possono essere oggetto di rinegoziazione anche i prestiti flessibili non ancora rinegoziati concessi ai Comuni da Cassa Depositi e Prestiti.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Mussini

4.42

Orellana

Romani

Vacciano

Gambaro

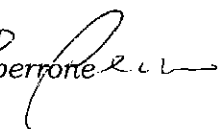
Bencini

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3bis. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Sen. Perrone 

4.43

Motivazione

L'emendamento consente, in via eccezionale, l'utilizzo degli avanzi di gestione 2014 anche nella predisposizione del bilancio 2015: ciò faciliterebbe il conseguimento degli equilibri in fase di predisposizione di bilancio.

UTILIZZO AVANZI PER EQUILIBRIO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3bis. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: "419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."

BRUNI

Dini

L. 44

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente, in via eccezionale, l'utilizzo degli avanzi di gestione 2014 anche nella predisposizione del bilancio 2015; ciò faciliterebbe il conseguimento degli equilibri in fase di predisposizione di bilancio.

AS 1977

Emendamento

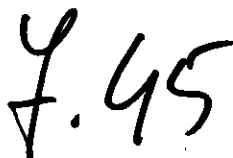
Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

URAS DE PETRIS





AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3bis. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Comaroli


4.46

Emendamento n.11

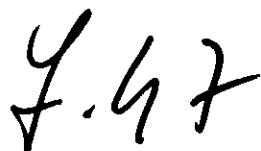
ARTICOLO 7

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3bis: Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: "419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."

3ter: In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno."

MARGIOTTA



A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Dopo il comma 419 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: "419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l'avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità."

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

lai

7.48

192

EMENDAMENTO**ART. 7**

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-*bis*. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

MANDELLI

CERONI

D'ALF

4.49

**MOTIVAZIONE - UTILIZZO AVANZI PER EQUILIBRIO**

L'emendamento consente, in via eccezionale, l'utilizzo degli avanzi di gestione 2014 anche nella predisposizione del bilancio 2015; ciò faciliterebbe il conseguimento degli equilibri in fase di predisposizione di bilancio.

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis All’articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole “Nei comuni” sono sostituite dalle parole “Nelle Province e nei comuni”, e la parola “comunali” è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni”

URAS DE PETRIS

URS

4.50

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole “Nei comuni” sono sostituite dalle parole “Nelle Province e nei comuni”, e la parola “comunali” è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni”

Comaroli


4.51

Emendamento n.16

ARTICOLO 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3bis: All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole "Nei comuni" sono sostituite dalle parole "Nelle Province e nei comuni", e la parola "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"

MARGIOTTA



7.52

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole "Nei comuni" sono sostituite dalle parole "Nelle Province e nei comuni", e la parola "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

del Barba

4.53

158

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3.bis All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole "Nei comuni" sono sostituite dalle parole "Nelle Province e nei comuni", e la parola "comunali" è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni"

MANDELLI

CERONI

D'ALI'

4.54

~~MOTIVAZIONE - BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO PER DISSESTATI~~

~~L'emendamento è finalizzato ad estendere, equiparando, anche alle Province la possibilità, prevista solo per i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, di raggiungere l'equilibrio in caso di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (e quindi in caso di ente in dissesto) in tre anni, laddove il riequilibrio sia condizionato da misure di riduzione di almeno il 20% dei servizi e della razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati che incidono sul bilancio dell'ente stesso.~~

~~Tale emendamento consentirebbe alle attuali province in dissesto e a quelle che delibereranno tale fattispecie di raggiungere con un più ampio margine di tempo il riequilibrio, considerando il lungo e complesso iter di riordino istituzionale appena avviato ai sensi della legge n. 56/14.~~

~~Per le Città metropolitane e i Comuni il periodo di riequilibrio viene esteso da tre a cinque anni.~~

AS 1977

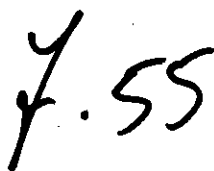
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - All’articolo 243 quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014.”

URAS DE PETRIS



AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - All'articolo 243 quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014.”

Comaroli


Y.56

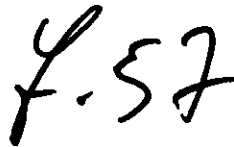
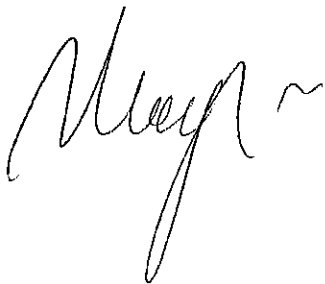
Emendamento n.15

ARTICOLO 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3bis: All'articolo 243 quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014."

MARGIOTTA



A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.bis - All'articolo 243 quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014."

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Pozzali

Y.58

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. All’articolo 243 quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014.”

MANDELLI

CERONI

D'ALI

L. 59



MOTIVAZIONE - RIMODULAZIONE PIANI DI RIEQUILIBRIO

L'emendamento è finalizzato a garantire, a fronte dell'introduzione dell'armonizzazione e del riaccertamento straordinario dei residui, nonché della consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, una ridefinizione dei piani di riequilibrio degli enti che hanno deliberato la procedura di cui all'art. 243bs (c.d. predissesto) in modo da tener conto delle risultanze dell'operazione straordinaria dei residui, come pure del contributo richiesto alle Province dal comma 418 art. 1 della legge di stabilità 2015.

85

IMPIEGO AVANZO ED EFFETTI SU PATTO 2015

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3.bis - In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno."

BRUNI

Bruni

7.60

MOTIVAZIONE

~~L'emendamento, in modo coerente con l'esclusione dal patto per gli enti di nuova istituzione, è finalizzato ad utilizzare quale entrata valida ai fini della correlata spesa anche gli avanzi, senza che questo comporti un aggravio sul conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno 2015~~

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l’anno 2015, l’utilizzo dell’avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

URAS DE PETRIS

URS

4.61

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

Comaroli

7.62

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Fautini

1.63

153

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3-*bis*. In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

MANDELLI

CERONI

D'ALI

MOTIVAZIONE - IMPIEGO AVANZO ED EFFETTI SU PATTO 2015

L'emendamento, in modo coerente con l'esclusione dal patto per gli enti di nuova istituzione, è finalizzato ad utilizzare quale entrata valida ai fini della correlata spesa anche gli avanzi, senza che questo comporti un aggravio sul conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno 2015.



Emendamento n.22

ARTICOLO 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3bis: All'articolo 1, comma 420. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera b), sostituire le parole "di rappresentanza;" con le parole "di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie;"
- alla lettera e), aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423;"
- alla lettera f), sostituire le parole "e successive modificazioni;" con le parole "e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;"
- alla lettera g), sostituire le parole "studio e consulenza." con le parole "studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie."

MARGIOTTA



7.65

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 1, comma 420. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera b), sostituire le parole "di rappresentanza;" con le parole "di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie;"

alla lettera e), aggiungere il seguente periodo: "in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423;"

alla lettera f), sostituire le parole "e successive modificazioni;" con le parole "e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;"

alla lettera g), sostituire le parole "studio e consulenza." con le parole "studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie."

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Brogli

7.66

103

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 3-inserire il seguente:

“3.bis All’articolo 1, comma 420. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera b), sostituire le parole “di rappresentanza;” con le parole “di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie;”

alla lettera e), aggiungere il seguente periodo: “in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all’articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423;”

alla lettera f), sostituire le parole “e successive modificazioni;” con le parole “e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;”

alla lettera g), sostituire le parole “studio e consulenza.” con le parole “studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie.”

MANDELLI

CERONI

D'ALI'

4.67



MOTIVAZIONE - DEROGA DIVIETI DI SPESA CON FONDI EXTRABILANCIO

L'emendamento, relativamente alle integrazioni di cui alle lettere b), f) e g), è finalizzato a garantire la possibilità di mantenere in essere le attività connesse a progetti o iniziative finanziate con appositi fondi comunitari e/o statali, comunque extrabilancio; in caso contrario si rischia il mancato utilizzo di tali risorse e dunque il mancato rimborso di quanto finora speso, con conseguente danno erariale.

L'emendamento, relativamente alla integrazione di cui alla lettera e) è finalizzato a garantire l'attività amministrativa negli enti privi di figure strettamente necessarie alla continuità amministrativa e dunque infungibili, in caso di posizione vacante all'interno della dotazione organica, a seguito dei processi di ridefinizione della stessa e dei piani di riassetto come previsti dai commi da 421 a 423 della legge di stabilità 2015.

A.S. 1977

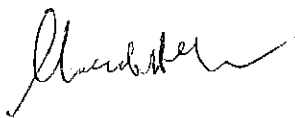
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, di cui all'articolo 1. comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato si applica ai soli comuni che non hanno inviato, in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata della Tasi entro il 16 giugno 2014."

MANASSERO



4.68

A.S. 1977

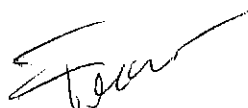
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<< 3-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole:<< a livello regionale>> sono inserite le seguenti:<< e per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti a livello provinciale>>

FORNARO



7.69

56

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche, al comma 31-*quater* aggiungere in fine le seguenti parole: "Gli enti inadempienti sono altresì assoggettati alla sanzione della riduzione del 3 per cento dei trasferimenti statali spettanti per l'anno 2016.".

DEL BARBA



7.70

EMENDAMENTO

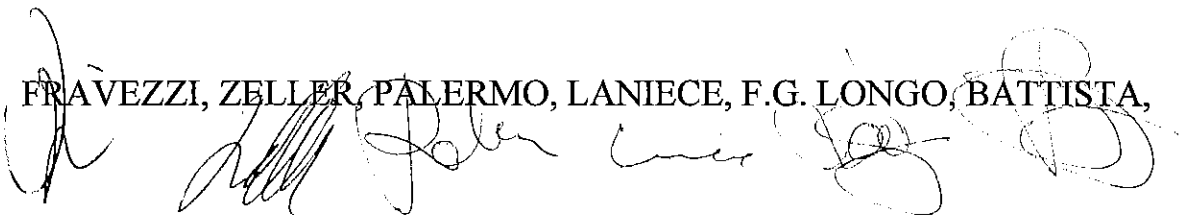
DDL 1977

Art 7

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal periodo d'imposta 2014, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita con legge provinciale 19 aprile 2014, n.3 dalla Provincia Autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n.14 dalla Provincia Autonoma di Trento. "

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, F.G. LONGO, BATTISTA,



7.71

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue: "1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

4-ter. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-quater. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.»

CERONI

MANDELLI

4.72



Relazione illustrativa - macchinari imbullonati

Nelle more del riordino della fiscalità degli Enti Locali, l'emendamento - modificando l'arti. 1-*quinquies* del DL n. 44/2005, che aveva chiarito cosa si intenda per immobile "industriale" ai fini dell'attribuzione della rendita catastale - reca una più chiara qualificazione degli immobili produttivi speciali appartenenti ai gruppi catastali D ed E, oggetto di stima diretta.

L'emendamento ha carattere innovativo e non ha effetti finanziari sulle entrate dello Stato e dei Comuni, in quanto si applica alle variazioni catastali successive all'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 78/2015 e, quindi, non incide sui tendenziali di finanza pubblica.

In particolare, il comma 4-*bis* specifica che sono oggetto di stima diretta gli immobili costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi, quindi, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Il comma 4-*ter*, coerentemente con la portata innovativa dalla proposta emendativa, chiarisce che le nuove disposizioni si applichino solo a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 78/2015.

Infine, il comma 4-*quater*, per coerenza sistematica, abroga le disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità 2015.



7.72

2/2
20

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue: "1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.".

4-ter. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-quater. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



7.73

195

Emendamento

All'articolo 7, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

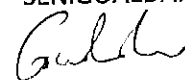
«4-bis. Il comma 1 dell'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 è sostituito come segue: "1. L'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che gli immobili urbani sono costituiti dal suolo e dalle costruzioni, nonché dagli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescano la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Non concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.".

4-ter. A decorrere della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, per gli immobili urbani da censire o già censiti in una categoria dei gruppi D ed E, le dichiarazioni in catasto di nuova costruzione o variazione di quelle esistenti sono rese in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.

4-quater. I commi 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati.».

7.79

SEN. GUALDANI



A.S. 1977

Emendamento

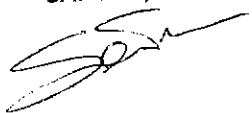
Art. 7

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"

"4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 260.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



7.75

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte in fine le seguenti parole: *" , ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"*.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 260 mila euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

7.76

GUALDANI



AS 1977
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“ 4.*bis*. La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'art. 1, comma 392 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.”

VACCARI, BERTUZZI

Vaccari

7.77

28

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 7 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato".

Comaroli


7.78

AS 1977

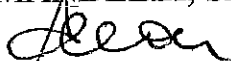
EMENDAMENTO

ART. 7

Sostituire il comma 5 con il seguente:

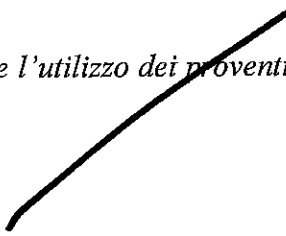
"5. Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato." .

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



7.79

Motivazione - Si propone che l'utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni possa essere utilizzato liberamente dal Comune.



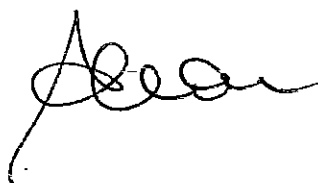
157

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le parole "e le Province".

MANDELLI
CERONI



7.80

MOTIVAZIONE - QUOTA PER FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province, e non solo ai Comuni, la possibilità di derogare al vincolo di versamento del 10% dei proventi derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile al fondo ammortamento titoli di stato. In questa specifica situazione infatti, sarebbe assai più utile destinare l'intero ammontare dei proventi o ad estinzione anticipata dei mutui o investimenti



A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le parole "e le Province".

BROGLIA, LUCHERINI, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Broglia

7.81

155

Emendamento n.13

ARTICOLO 7

Al comma 5, dopo le parole "*i comuni*" aggiungere le parole "*e le Province*".

MARGIOTTA



7.82

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti "e le Province".

Comaroli


7.83

AS 1977

QUOTA PER FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le parole "e le Province".

BRONI

Broni

7.84

MOTIVAZIONE

~~L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province, e non solo ai Comuni, la possibilità di derogare al vincolo di versamento del 10% dei proventi derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile al fondo ammortamento titoli di stato. In questa specifica situazione infatti, sarebbe assai più utile destinare l'intero ammontare dei proventi o ad estinzione anticipata dei mutui o investimenti~~

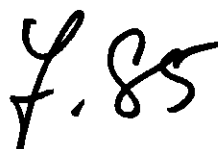
AS 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti "e le Province".

URAS DE PETRIS



AS 1977

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 5, dopo le parole "i comuni" aggiungere le parole "e le Province".

7.86


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5 bis All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 7:

Al primo periodo, dopo le parole "sono ridotte" sono inserite le seguenti parole "per tutta la vigenza dei relativi contratti, mentre per i beni in relazione ai quali lo Stato introitava indennità di occupazione senza titolo, la riduzione avverrà unicamente per l'anno in cui è avvenuto il trasferimento del bene,"

- *alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo " Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato."*

Comaroli

7.87

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 7, inserire i seguenti: «7-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ai Comuni che hanno affidato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, delle entrate locali a società di riscossione, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ammesse alla procedura dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-ter.

7-ter. Nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non si tiene conto dei residui attivi relativi ai crediti vantati nei confronti della società titolare dell'affidamento ammessa alla procedura dell'amministrazione straordinaria e regolarmente iscritti nello stato del passivo.»

MOSCARDELLI

SCALIA

CUCCA

7.88

AS 1977

ART. 7

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 è aggiunto il seguente:

569-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano a quegli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione, in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, e che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace.»

SEN. ZELLER 

SEN. FRAVEZZI

7.89

AS 1977

ART. 7

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 611 è aggiunto il seguente:

611-bis. Il comma 611 si interpreta nel senso di escludere che, agli enti ivi elencati i quali, ai sensi del comma 612, abbiano definito e approvato il piano operativo di razionalizzazione, mantenendo la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Le delibere degli organi societari che si pongono in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione sono nulle ed inefficaci.»

SEN. ZELLER

SEN. FRAVEZZI

7.90

A.S. 1977
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "sindaci metropolitani" sono inserite le seguenti: "consiglieri delegati delle città metropolitane".

BROGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, SANGALLI

Broglia

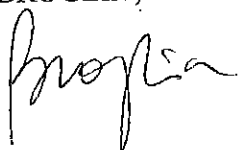
7.91

128

A.S. 1977
Emendamento
Art. 7

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e alle organizzazioni internazionali e loro organismi".

BRGGLIA, VACCARI, LO GIUDICE, SANGALLI



7.92

129

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 sopprimere il comma 9.

conseguentemente

A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

Comatoli


7.93

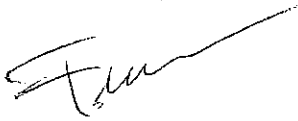
A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

*Al comma 9, capoverso "654-bis", alle parole: << Tra le componenti di costo >> premettere le seguenti:
<< Dall'anno 2016, >>*

FORNARO, ROSSI Gianluca, MANASSERO



7.94

SS

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Al comma 9, dopo le parole " *mancati ricavi*" inserire " *dei Comuni*" e dopo la parola " *risultati inesigibili con riferimento*" eliminare le parole " *alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché*".

DEL BARBA



4.95

202

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

<<9-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

- a) Le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni.
- b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale.
- c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti, ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione.
- d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio.
- e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione.
- f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità.
- g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.96

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere in fine i seguenti commi:

9-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penali, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per cento di terzi, di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

- a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;
- b) i rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale;
- c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti, ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione;
- d) previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio;
- e) previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione;
- f) al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità;
- g) la mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico.

RICCHIUTI



4.97

87

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015".

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.98

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015".

Manelli MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

~~Nota: Il termine per il bilancio di previsione è stato fissato, per il 2015, al 30 luglio 2015. Si ritiene opportuno, di conseguenza, rinviare ad una data successiva il termine attualmente fissato a fine luglio, per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, uniformando al 30 novembre anche il termine ultimo per l'assestamento del bilancio 2015.~~

4.99



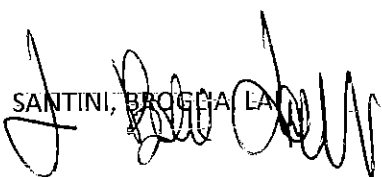
AS 1977

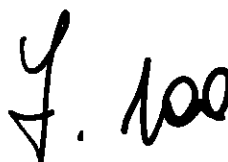
EMENDAMENTO

ART. 7

All'articolo 7, aggiungere infine il seguente comma:

<<9-bis. Per il 2015, in deroga a quanto previsto dall'art. 175 comma 8 e dall'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi rispettivamente ad assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare degli enti locali delibera le variazioni al bilancio e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 novembre 2015.>>

SANTINI, BROGGIA, LANI




EMENDAMENTO

ART.7

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

“10. All’articolo 1, comma 418, della legge 23.12.2014, n.190, al terzo periodo è apportata la seguente modifica: dopo le parole “sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto”, aggiungere le seguenti “nonché quelle che abbiano ottenuto l’approvazione di un Piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell’art.243-bis del d.lgs. 18.8.2000, n.267”

F. 101


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

EMENDAMENTO

ART.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“10. All’art.1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto il seguente comma: *“418 bis. In virtù del riordino istituzionale ai sensi della legge 7 aprile 2014 n.56 , e in deroga alla disciplina vigente, le province e le città metropolitane possono approvare il solo bilancio di previsione per l’anno 2015”*”

Y, 102


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

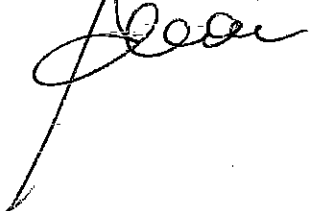
EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'art. 1, comma 424, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che negli anni 2015 e 2016 rimane fermo quanto previsto dagli artt. 30, 31, 33, 34 e 34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.».

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



7.103

Motivazione - Formulandola come interpretazione autentica rimangono automaticamente salve le mobilità nel frattempo concluse dai Comuni risolvendo le criticità che sono sorte dopo i diversi pronunciamenti della Corte dei Conti.

EMENDAMENTO

ART. 7

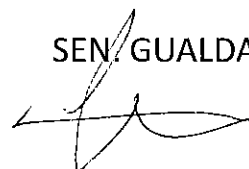
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis "Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione alla applicazione e determinazione dei canoni/tributi di propria competenza e rendere certe le somme da incassare e da appostare nei rispettivi bilanci, possono, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, prevedere la cessazione dei relativi procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante transazioni riguardanti la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno prevedere ipotesi di definizione del predetto contenzioso, su richiesta del diretto interessato, mediante versamento:

- a) di una somma, in una unica soluzione, pari ad una percentuale non superiore al 40 per cento dell'intero importo richiesto ;
- b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di un somma pari al 60 per cento dell'intero importo richiesto, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente .

f. 104

SEN. GUALDANI



EMENDAMENTO

ART.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è apportata la seguente modifica: Dopo il comma 4198, è aggiunto il seguente:

419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione , sin dalla previsione iniziale, le entrate derivanti dalla vendita di beni patrimoniali nonché l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, accertato con il rendiconto, come rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 , comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. L’applicazione dell’avanzo è rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. Per il solo anno 2015, le entrate relative possono essere utilizzate per il finanziamento delle spese relative alle funzioni non più di competenza delle Province e non ancora assunte dalle rispettive Regioni”.

Y. 105


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

A.S. 1977
Emendamento
Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Per l'anno 2015 gli enti locali intermedi operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono autorizzati ad adottare le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali:

- a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
- b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori proroghe disposte dallo Stato;
- c) utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art. 162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

ORRU', PADUA

L. 106

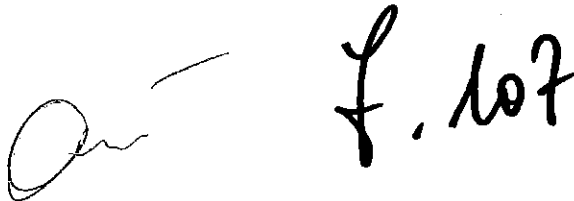
A.S. 1977
Emendamento
Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Le Regioni a Statuto speciale, nel periodo transitorio di attuazione del processo di riforma degli enti di area vasta in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla vigente disciplina di contabilità per gli enti locali, possono autorizzare i seguenti interventi urgenti in favore degli enti locali intermedi operanti nel proprio territorio:

- a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
- b) presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, da parte dei Liberi Consorzi comunali entro e non oltre il 30 settembre 2015, fatte salve eventuali ulteriori preroghe disposte dallo Stato;
- c) utilizzo, ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2015, dell'avanzo di amministrazione disponibile per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'art. 162 del precitato Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali."

ORRU', PADUA



A.S. 1977
Emendamento
Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Nelle Regioni a Statuto speciale, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna ex provincia regionale siciliana ai fini del rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità interno, è ridotto in misura corrispondente dell'avanzo di amministrazione utilizzato per la predisposizione del bilancio 2015, contestualmente e per lo stesso importo la Regione interessata provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico."

ORRU', PADUA

7.108

EMENDAMENTO

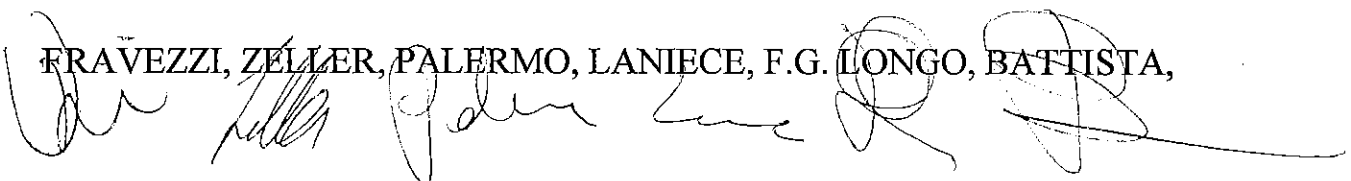
DDL 1977

Art 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9 bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, F.G. LONGO, BATTISTA,



L. 109

S 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LONGO Fausto Guilherme, ZIN

Panizza, Zeller, Palermo, Longo, Zin

4.110

S 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, dal periodo d'imposta 2014, anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, della Provincia autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, della Provincia autonoma di Trento. "

PANIZZA, ZELLER, PALERMO, LONGO Fausto Guilherme, ZIN

Panizza, Zeller, Palermo, Longo, Zin
4.11.11

A.S. 1977

Emendamento

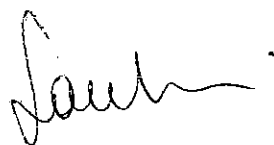
Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:-

9-bis. All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, per gli anni 2015-2017, qualora l'ammontare dei proventi annuali di cui al primo periodo relativo all'anno precedente a quello di riferimento è inferiore a 110 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento è inferiore al valore soglia di 1,25278, è attribuito al medesimo comune un contributo, nell'importo massimo di 20 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi di cui al primo periodo determinato in base al tasso di cambio soglia e il controvalore in franchi svizzeri dei medesimi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente a quello di riferimento."

9-ter. Il fondo di solidarietà comunale per gli anni 2015-2017 è corrispondentemente ridotto dell'importo di cui al sesto periodo del comma 2 dell'articolo 10-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come introdotto dal comma 2.

SANTINI



£. 112

EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50% dei proventi per alienazioni patrimoniali."

Sen. Perrone

4.113

Motivazione

La previsione in questione permette, quale misura eccezionale per i soli anni 2015 e 2016, di disporre parzialmente dei proventi delle alienazioni patrimoniali immobiliari ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio corrente. Tale dispositivo agisce eccezionalmente, in deroga agli obblighi ordinari di impiego di tali proventi per estinzione di debito o impieghi di parte capitale, in considerazione della concentrazione di elementi restrittivi anche collegati agli effetti dell'applicazione della nuova contabilità, che agiscono in particolare a partire dal 2015, anno di avvio della riforma contabile.

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50% dei proventi per alienazioni patrimoniali.”

G. 114

GUALDANI
Gualdani

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il comma 649, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è riformulato come segue:

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilabilità ai rifiuti urbani. I comuni adeguano i propri regolamenti ai criteri fissati con il suddetto decreto ministeriale. Per tutti i rifiuti che il produttore dimostri di avere gestito autonomamente, in conformità alla normativa vigente, non è dovuto alcun tributo.»

Comaroli

4.115

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dopo il comma 654-bis è aggiunto il seguente:

«654-ter: Al fine di contenere la spesa, migliorare la trasparenza nell'uso delle entrate nonché al fine di assicurare la regolarità nell'erogazione dei sottonesi servizi, in sede di adozione della delibera di cui all'art. 159 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000, gli enti locali sono tenuti ad esplicitare le corrispondenti somme destinate alle singole fasi relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. I revisori dei conti allegano alla detta delibera apposita attestazione relativa alla corrispondenza tra entrate e spese destinate alle dette fasi.»»

4. 116



Sen. Marinello

Sen. Gualdani

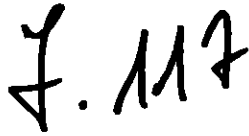
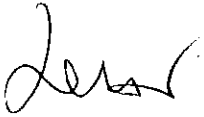
EMENDAMENTI A.S. 1977

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità stabilite dal consiglio comunale stesso".

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis»

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, il gettito dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è assegnato nella misura di 75 milioni di euro alle medesime città metropolitane, e nella misura di 25 milioni di euro a favore dei comuni nelle cui aree di sedime insistono gli aeroporti che non rientrano nelle aree metropolitane.»

D'ALI'
MANDELLI
CERONI
FLORIS

7.118



A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

"9-bis. Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50% dei proventi per alienazioni patrimoniali."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI,
BORIOLI, FABBRI, MANASSERO



4.119

229

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 9, capoverso "654-bis", aggiungere il seguente periodo:

"I nuovi costi considerati, non devono determinare un aumento della tariffa rifiuti (TARI)."

MANDELLI



~~**Nota:** Le nuove modalità di calcolo previste dal comma 654 bis che si vuole aggiungere, come riportato anche nella relazione tecnica, corrono il rischio di non essere neutrali. Infatti, sempre la relazione tecnica aggiunge che "considerare tra i costi anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili significherebbe necessariamente aumentare la tariffa rifiuti (TARI) e ciò per una parte degli utenti, in particolare soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, potrà trasformarsi, in aumento delle componenti negative di reddito con conseguente minor gettito per l'erario in termini di imposte dirette ed IRAP."~~

7,120

169

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7”.

CERONI




7.121

Relazione illustrativa

L'emendamento è necessario al fine di fornire riscontro alla forte esigenza emersa a livello territoriale di una chiara ed univoca indicazione rispetto alla problematica relativa all'entrata in vigore della nuova normativa europea sulla classificazione dei rifiuti, dallo scorso 1 giugno, che sta creando numerose criticità rispetto alla gestione degli stessi rifiuti sia nei Centri di raccolta comunali per il conferimento presso gli impianti di destino sia in termini più generali per quanto riguarda la gestione dei rifiuti codificati con codice CER pericoloso assoluto o con CER "a specchio".

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 1357/2014 "che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". Il regolamento 1357/2014 contiene le nuove indicazioni comunitarie necessarie all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15 con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15. Il regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2015.

Il settimo considerando del citato regolamento prevede che la necessità che la Commissione effettui specifici studi supplementari per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico"; tali studi sono ritenuti necessari per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/200.

In considerazione di ciò, la norma in oggetto, prevede, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle ulteriori specificazioni per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", che tale caratteristica sia attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7, già richiamato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 28.

La norma si pone in linea di continuità con la disciplina previgente e risponde alle esigenze di chiarezza lamentate dagli operatori del settore.

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7".

CALEO



7.122

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al R.D. 25 luglio 1904, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96, lett. f), dopo le parole "le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche" aggiungere le seguenti:

"ad eccezione dei manufatti indicati all'articolo 99bis della presente legge";

b) all'art. 96, lettera g), dopo le parole "qualunque opera o fatto," aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei manufatti indicati all' articolo 99bis".

c) dopo l'articolo 99, è aggiunto il seguente: <<Art.99-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente art 96 lett. f) e g), è consentita la conservazione e manutenzione dei manufatti costruiti su argini e sponde fluviali anteriormente al 1° gennaio 2000 allorchè gli stessi siano destinati all'esercizio prevalente di attività sportiva ed a condizione che i soggetti che gestiscono detti impianti siano dotati di un piano di emergenza per il rischio idraulico asseverato da tecnici abilitati.

DEL BARBA



7.123

201

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

9-bis. Per le spese sostenute dagli enti locali, entro il 31 dicembre 2015, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, è assegnato agli stessi un contributo straordinario di 60 milioni di euro.

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sen. Zizza



4.124



1/2

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'incentivazione per la sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili nella misura di 60 milioni di euro per le spese sostenute dagli enti locali entro il 31 dicembre 2015.

7.124

2/2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale e all'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Bruni

Brni

7.125

~~_____~~

(1/2)

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 25 milioni per il 2015 e di successivi 50 milioni annuali per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali, ai consorzi di tutela ambientale e alle istituzioni di nuove aree di marina protetta.

7.125

(2/2)

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



7.126

1/2

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 25 milioni per il 2015 e di successivi 50 milioni per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale.

7.126

2/2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali per l'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Bruni

Bruni

7,127

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 25 milioni per il 2015 e di successivi 50 milioni annuali per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali per le istituzioni di nuove aree di marina protetta

7.127

(2/2)

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale e all'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

7.128

Sen. Bruni



MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 10 milioni per il 2015 e di successivi 25 milioni annuali per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali, ai consorzi di tutela ambientale e alle istituzioni di nuove aree di marina protetta.

7.128

(2/2)

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali per l'istituzione di nuove aree di marina protetta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Bruni



7.129

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 10 milioni per il 2015 e di successivi 20 milioni annuali per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali per le istituzioni di nuove aree di marina protetta.

7.129

④2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza

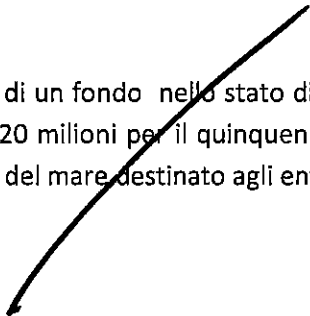


7.130



MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente di 10 milioni per il 2015 e di successivi 20 milioni per il quinquennio 2016-2020 per la tutela del patrimonio ambientale e turistico, del territorio e del mare destinato agli enti locali e ai consorzi di tutela ambientale.



7.130

2/2

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, e in attesa della ricognizione ed eventuale revisione organica delle zone di demanio marittimo della fascia costiera, le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità abitativo e residenziale in essere al 31.12.2013 sono prorogate fino alla data del 31.12.2018 »

21220
Lu Gite

Y. 131

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Allo scopo di garantire la coerente applicazione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le Regioni, entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all' Agenzia del demanio, che nei 180 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.»

« 9-ter. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 10 e del conseguente iter tecnico-amministrativo finalizzato alla definitiva regolarizzazione delle utilizzazioni dei sedimi demaniali marittimi. »

Sen. Zizza



Y. 132

1/2

Relazione illustrativa e tecnica.

La norma in rassegna vale a porre rimedio ad una situazione di grave ed oggettiva incertezza in ordine al posizionamento della linea demaniale marittima e, conseguentemente, alla qualificazione giuridica di gran parte delle aree demaniali che affacciano sulle coste italiane.

Si rende ormai urgente un piano di ricognizione dell'intera fascia costiera, che consenta di accertare definitivamente la consistenza delle aree demaniali marittime rispetto a quelle di natura patrimoniale pubblica ovvero di proprietà privata, e che, sulla base delle caratteristiche fisiche e morfologiche delle singole aree, degli usi pubblici che ivi si realizzano nonché dell'urbanizzazione delle stesse, preveda una revisione organica dell'attuale linea di delimitazione dei beni di demanio marittimo, così garantendo la redditività di tali beni e la realizzazione, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, della più idonea ed utile valorizzazione.

Nell'ambito della disciplina complessiva dei beni del demanio marittimo, la norma riveste particolare importanza, in quanto la certezza dei confini delle zone demaniali si configura come presupposto di legittimità di qualsivoglia provvedimento che abbia ad oggetto l'occupazione delle zone stesse (si pensi ad esempio alle ingiunzioni di sgombero).

La presente previsione risulta coerente con tutti interventi legislativi posti in essere in questo settore negli ultimi anni, che hanno introdotto alcuni strumenti essenziali per ottenere la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, si richiama il decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, in materia di federalismo demaniale, che nel prevedere il trasferimento a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni di demanio marittimo, dispone che tali beni *"restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza"* (art.4 D.L. n.85/2010)

Ne consegue la necessità, per gli Enti territoriali che acquisiscano la titolarità dei beni di demanio marittimo, di poter gestire tale patrimonio sulla base di elementi di certezza giuridica, in ordine alla loro natura e ai loro esatti confini.

Come noto, l'incertezza sulla delimitazione della linea demaniale marittima riguarda in linea di massima le aree che si trovano tra la terra ferma e l'arenile, quest'ultimo definito come il *"tratto di terra senza certi confini"*, a causa della sua precipua conformazione e morfologia ; su tali aree, per la maggior parte dei casi, risultano insistere manufatti ad uso abitativo e/o residenziale, realizzati in proprietà superficiale dai privati concessionari, che spesso invadono solo parzialmente il demanio marittimo, in quanto la linea demaniale taglia gli immobili predetti in senso longitudinale; conseguentemente, si produce una comunione pro quota e forzata tra proprietà privata e proprietà demaniale, figura giuridica anomala e non normativamente prevista .

L'anomalia giuridica sopra riportata, nonché la lesione degli indispensabili caratteri di certezza del diritto sta amplificando in maniera esponenziale il contenzioso amministrativo con i privati concessionari, che in assenza di certezza sulla linea demaniale non possono disporre liberamente e legittimamente del bene loro intestato, con sensibile aggravio dei procedimenti giudiziari.

La previsione di proroga delle concessioni demaniali in essere al 31.12.2013 non contrasta con i principi comunitari di concorrenza richiamati dalla Direttiva 2006/123/CE (ed. Direttiva Bolkestein), essendo riservata alle concessioni di aree demaniali marittime diverse da quelle oggetto di concessioni con finalità turistico ricreative, cui la Direttiva suddetta è indirizzata .

Sotto il profilo finanziario, da ultimo, occorre rilevare che la disposizione in rassegna non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, ed anzi, è volta ad assicurare la certezza del versamento dei canoni demaniali, delle imposte e dei tributi fondiari da parte dei concessionari a favore delle casse erariali (Agenzia del demanio) e delle Amministrazioni locali, oggi a rischio di compromissione in ragione della pendenza dei giudicati amministrativi di cui si è appena fatto cenno.

EMENDAMENTO

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

« 9-bis. All'art 37 del Codice della Navigazione, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente : *"alle concessioni demaniali marittime in essere, rilasciate per finalità abitative e residenziali, è accordata preferenza, in sede di rinnovo, rispetto alle nuove istanze"* »

ZIZZA
[Signature]

G. 133

[Signature]

Relazione illustrativa e tecnica

La norma in rassegna vale a porre rimedio ad una situazione di grave incertezza e di sperequazione applicativa riguardante le concessioni demaniali ad uso diverso da quelle turistico-ricreative e segnatamente quelle ad uso residenziale e/o abitativo, di carattere stagionale o annuale, che insistono sul demanio marittimo.

Ed infatti, tali concessioni, che rientrano nella categoria di "conduzione di strutture ad uso abitativo" di cui alla lettera f), art. 01 n.1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche, sono oggi oggetto, da parte delle Amministrazioni territoriali competenti per il rilascio e il rinnovo degli atti concessori, di palesi discrasie interpretative.

Come noto, i beni demaniali marittimi possono essere dati in concessione, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari, b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, e) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, e) esercizi commerciali, f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo (art. 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

L'ordinamento nazionale prevede che le concessioni demaniali marittime sopra richiamate, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, abbiano durata di sei anni; alla scadenza, era originariamente previsto il meccanismo del rinnovo automatico delle concessioni (art. 10 L. 88/2001), salvo il caso di domande concorrenti, in cui si attivava il ed "diritto di preferenza" a favore del precedente concessionario (art. 37 cod. nav.).

Il 29 gennaio 2009 la Commissione Europea apriva una procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano (proc. n. 2008/4908), contestando la legittimità dei soprarichiamati istituti giuridici del diritto di insistenza e rinnovo automatico delle concessioni, in quanto i medesimi, ove applicati alle attività produttive e imprenditoriali, contrasterebbero con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art. 43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art. 12, direttiva 2006/123/CE).

Aderendo ai rilievi della Commissione, il Governo adeguava il nostro ordinamento ai principi comunitari e abrogava il ed. diritto di insistenza, sancito all'art. 37 del Codice della Navigazione, prevedendo altresì la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009.

A seguito di ulteriori rilievi della Commissione, l'art. 11 Legge n. 217/2011 successivamente abrogava anche il principio del rinnovo automatico e delegava il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, limitatamente a quelle con finalità turistico-ricreative; successivamente, l'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, novellando l'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, disponeva la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009.

Ad oggi, la materia è oggetto di gravi incertezze interpretative, anche in relazione ai limiti operativi delle recenti innovazioni legislative; in particolare, taluni Enti locali considerano applicabili alle concessioni ad uso abitativo e/o residenziale i medesimi principi stabiliti in sede comunitaria per le concessioni che hanno un reale contenuto produttivo e imprenditoriale e sottopongono anche le predette concessioni a procedura competitiva.

Tale equiparazione è impropria, perché relativa a categorie di concessioni ontologicamente diverse sia per la natura dei beni che ne sono oggetto (da una parte stabilimenti balneari, ristoranti ed esercizi commerciali; dall'altra, appunto, semplici abitazioni improduttive di reddito), sia sotto il profilo delle finalità e degli interessi ad esse sottesi (per un verso il carattere imprenditoriale e la finalità lucrativa della conduzione di beni produttivi di reddito; per altra parte la mera natura residenziale ed abitativa degli immobili).

Detta equiparazione è altresì illegittima, perché determina l'applicazione agli immobili di civile abitazione dei principi sanciti dalla Direttiva Bolkestein, il cui ambito di applicabilità è invece espressamente limitato alle attività commerciali e alle concessioni di

servizi (capoverso 17 del considerando: "la presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico").

Per completezza di trattazione è indispensabile riportarsi a quanto analiticamente dedotto nell'Ordine del Giorno 9 (2162-AR 2 - De Micheli) qui allegato, con cui il Governo si è impegnato a valutare la possibilità di includere le concessioni demaniali marittime a carattere abitativo e/o residenziale nella proroga al 2020 disposta dall'articolo 34 duodecies del decreto legge 179/2012, e, in subordine a verificare la possibilità di interpretare la norma di cui all'articolo 34-duodecies stesso come riferibile anche alle concessioni a carattere abitativo e/o residenziale.

È da considerarsi, poi, che la lesione degli indispensabili caratteri di certezza del diritto e la disparità di trattamento tra concessionari di manufatti ad uso abitativo sta amplificando in maniera esponenziale il contenzioso amministrativo, con sensibile aggravio dei procedimenti giudiziari.

Sotto il profilo finanziario, da ultimo, occorre rilevare che la disposizione in rassegna non comporta ovviamente oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, ed anzi, è volta ad assicurare la certezza del versamento dei canoni demaniali da parte dei concessionari di manufatti ad uso abitativo a favore delle casse erariali (Agenzia del demanio) e delle Amministrazioni locali, oggi a rischio di compromissione in ragione della pendenza dei giudicati amministrativi di cui si è appena fatto cenno.

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.”

Comaroli


4.134

A.S. 1977

Emendamento

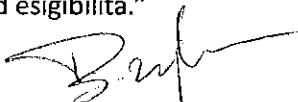
Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

9-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

9-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

7.135

983

A.S. 1977

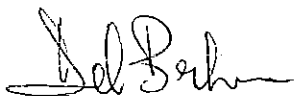
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 è aggiunto, il seguente:

~~"9-bis.~~ All'articolo ~~222~~ del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: "2-ter. I crediti derivanti dalla concessione di somme a titolo di anticipazione di tesoreria sono assistiti da privilegio generale nell'ambito delle procedure di liquidazione della massa passiva di cui all'art. 256 per un importo pari a quello utilizzato per il pagamento degli stipendi e dei connessi oneri. Ai fini della graduazione si applica la previsione di cui all'art. 2777 codice civile".

DEL BARBA



7.136



EMENDAMENTO

ART. 7

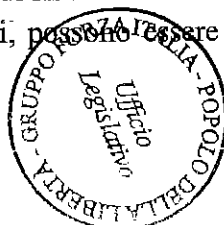
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-ter. all'art.35, comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, le parole "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



Nota: Per far fronte alle minori risorse disponibili si rende necessario porre in essere tutte le azioni necessarie a ridurre la spesa corrente tra cui l'ampliamento degli strumenti di rinegoziazione del debito.

La norma proposta consente l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, sopprimendo il vincolo di utilizzo esclusivo dei proventi da dismissioni che limita fortemente il rimborso dei prestiti obbligazionari.

L'art. 41, comma 2, della Legge 28-12-2001 n. 448, a seguito della modifica di cui al proposto comma 9-bis verrebbe riformulato nel modo seguente:

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 e alla conversione dei prestiti obbligazionari, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

La proposta di cui al comma 9-ter modifica la legge n. 724 del 1994 nel senso di abolire l'obbligo provvedere esclusivamente mediante i proventi di dismissioni immobiliari al rimborso anticipato di obbligazioni emesse dall'ente.

Al fine di facilitare la riduzione del debito o la sua ristrutturazione, l'emendamento consente infine di finanziare eventuali penali o indennizzi con entrate straordinarie.

7.132

20

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere infine, i seguenti:

"9-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art.35 ,comma 7, le parole "il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento."

VACCARI, BROGLIA, SANTINI, LAI

Vaccari

4.138

275

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio.”

MANDELLI
CERONI
D'ALI'

4.139



MOTIVAZIONE - CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

L'emendamento ha l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti locali riducendo in modo sostanziale il numero delle stazioni appaltanti e delle centrali uniche di committenza attraverso il ricorso alla possibilità prevista dal comma 88 della legge 56/14.

La scelta di organizzare le centrali uniche di committenza e le stazioni appaltanti degli enti locali attraverso le città metropolitane e le province è coerente con la nuova missione istituzionale di questi enti di area vasta di secondo grado, il cui governo è nelle mani dei sindaci e degli amministratori comunali, e risponde alle esigenze di una profonda razionalizzazione degli acquisti anche al fine di favorire il conseguimento dei risparmi previsti nella revisione della spesa avviata dal Governo.

95

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio."

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI

Del Barba

Y.140

104

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio.”

Comaroli


7.141

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

"9-bis. All'art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, sono apportare le seguenti modifiche:

a) le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse:

b) al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio."

SANTINI, BROGLIA, LAI



4.142

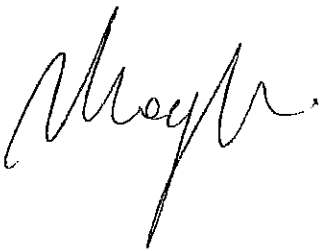
Emendamento n.23

ARTICOLO 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio.

MARGIOTTA



4.143

AS 1977
Emendamento
Art.7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis Ai comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, è data facoltà dell'affidamento diretto per l'acquisto di beni e servizi per importi fino a 40.000,00 euro e per lavori fino a 207.000,00 euro."

Bellot, Bisinella, Munerato

Y. 144

Bellot

Bisinella

Munerato

AS 1977
Emendamento
Art.7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, possono, nel rispetto dei costi standard, derogare dall'obbligo dell'associazionismo delle funzioni, al fine della determinazione della soluzione più vantaggiosa e coerente con le esigenze dei cittadini del territorio per l'esercizio delle funzioni stesse. "

Bellot, Bisinella, Munerato

7.145

Bellot

Bisinella

Munerato

EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche, sono apportate la seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole: "1° settembre 2015" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2016"

7.146

GUALDANI



A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 7

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

L. 147

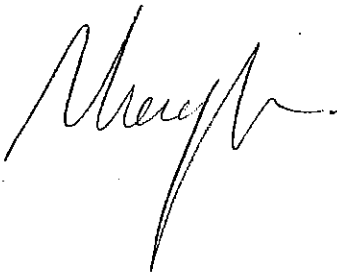
BROGLIA
Broglia

ARTICOLO 7

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

- 9bis: All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «*1° settembre 2015*» sono sostituite dalle seguenti: «*1° gennaio 2016*».
- 9ter: All'art 23-ter, comma 3, del dl 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, eliminare le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti".

MARGIOTTA



7.148

EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"9-bis. All'art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse".

Sen. Perrone

4.149

Motivazione

Con il Decreto legge n. 192 del 2014 "Milleproroghe" (legge 11/2015), è stato prorogato al 1 settembre 2015 l'obbligatorietà dell'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi e lavori.

L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso al risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia si esprime la forte preoccupazione dei Comuni per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione, in particolare dei comuni non capoluogo di provincia che potrebbero determinare uno stato di paralisi del mercato.

Nello specifico si fa riferimento alla problematica maggiormente sentita di non consentire ai comuni fino a 10.000 abitanti, acquisti in autonomia, per importi al di sotto di 40.000 euro - ma anche inferiori a questo ammontare - nonché agli interventi di somma urgenza.

Ci sono situazioni in cui occorre intervenire immediatamente, che tuttavia non rientrano nelle spese economali e che non sono rinvenibili su CONSIP/MEPA o che seppur rintracciabili comportano lungaggini controproducenti per l'Amministrazione.

Pertanto si ritiene opportuno ripristinare il limite degli acquisti di servizi, forniture e lavori in autonomia fino a 40.000 euro per tutti i comuni per consentire il regolare svolgimento delle attività a vantaggio dei cittadini, garantendo, quindi, il quotidiano funzionamento dell'Amministrazione.

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. All'art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

7.150

Nota: Con il Decreto legge n. 192 del 2014 "Milleproroghe" (legge 11/2015), è stato prorogato al 1 settembre 2015 l'obbligatorietà dell'aggregazione degli acquisti di forniture, servizi e lavori.

L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso al risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia si esprime la forte preoccupazione dei Comuni per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione, in particolare dei comuni non capoluogo di provincia che potrebbero determinare uno stato di paralisi del mercato.

Nello specifico si fa riferimento alla problematica maggiormente sentita di non consentire ai comuni fino a 10.000 abitanti, acquisti in autonomia, per importi al di sotto di 40.000 euro – ma anche inferiori a questo ammontare – nonché agli interventi di somma urgenza.

Ci sono situazioni in cui occorre intervenire immediatamente, che tuttavia non rientrano nelle spese economali e che non sono rinvenibili su CONSIP/MEPA o che seppur rintracciabili comportano lungaggini controproducenti per l'Amministrazione.

Per fare alcuni esempi: la rottura del vetro di una scuola; le spese dei piccoli mezzi per la raccolta rifiuti; le spese del pulmino della scuolabus, servizi assistenziali ed infermieristici per centro anziani gestito dall'Amministrazione. In tali casi la norma che è stata posticipata al 1 settembre 2015 non consentirà al Comune di poter immediatamente intervenire, ma dovrà attendere la procedura messa in atto dalla Centrale Unica di committenza.

Pertanto si ritiene opportuno ripristinare il limite degli acquisti di servizi, forniture e lavori in autonomia fino a 40.000 euro per tutti i comuni per consentire il regolare svolgimento delle attività a vantaggio dei cittadini, garantendo, quindi, il quotidiano funzionamento dell'Amministrazione.

Bisogna prendere consapevolezza che un sistema simile, senza l'emendamento prospettato, indurrebbe ad un'eccessiva burocratizzazione, in contrasto con l'auspicato principio di "semplificazione" di cui ha necessità il nostro paese.



21

A.S. 1977

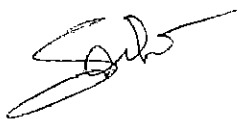
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

"9-bis. All'art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse".

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, SCALIA, PAGLIARI,
BORIOLI, FABBRI, MANASSERO



Y. 151

EMENDAMENTI AS.1977
ART.7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le seguenti parole "con popolazione superiore a 10.000 abitanti."

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Crimi

7.152

EMENDAMENTO

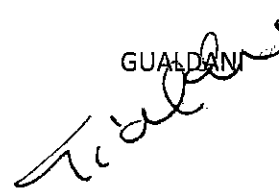
Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. All’art 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”.

Y. 153

GUALDANI



AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 le parole "con popolazione superiore ai 10.000 abitanti" sono soppresse.

Artigoni
Comaroli

F. 154

AS 1977

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 23-ter, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "*con popolazione superiore a 10.000 abitanti*" sono soppresse.

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. BATTISTA

4. 155

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 sostituire le parole: "10.000 abitanti" con le seguenti: "5.000 abitanti".

Arrigoni
Comaroli

7.156

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 aggiungere infine le seguenti parole: I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 20.000 euro;

Arrigoni
Comaroli

4.157

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 aggiungere infine le seguenti parole: I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro;

Arrigoni
Comaroli

4.158

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine il seguente comma:

9-bis: Al comma 3 dell'art 23-ter del D.L. 90/2014 aggiungere infine le seguenti parole: I comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 30.000 euro; i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 10.000 euro;

Arrigoni
Comaroli

4.159

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 7

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «9-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopprimere le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti"».

BROGLIA



Y. 160

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:
"All'art 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale" con le parole-le parole "I comuni e le province possono stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale e provinciale".

SANTINI, BRIOGLIA, LAI



7.161

EMENDAMENTI AS.1977

Art.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nei casi in cui non necessitino provvedimenti per la copertura dei debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193, ed in ogni caso nel rispetto dei parametri deficitari previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 18 febbraio 2013, può essere utilizzata per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385. Il fondo costituito ai sensi del precedente periodo non incide in termini di patto di stabilità. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 207 del presente Decreto Legislativo.

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Castaldi

F. 162

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, nei casi in cui non necessitino provvedimenti per la copertura dei debiti fuori bilancio o per la salvaguardia degli equilibri cui all'art. 193 ed in ogni caso nel rispetto dei parametri deficitari previsti dal Decreto Ministero dell'Interno 18.02.2013, può essere utilizzata per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi della L. 385/93. Il fondo costituito non incide in termini di patto di stabilità. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 207 del presente Decreto Legislativo. »

4.163

Dalla Tor

Dalla Tor

Gualdani

EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis) Al comma 2, dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "contratti successivamente al 31 dicembre 1996", inserire le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI



4.164



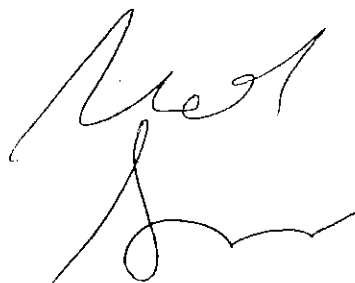
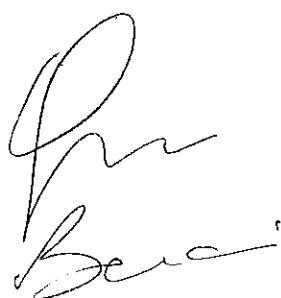
EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis) Al comma 7 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sopprimere le seguenti parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili".

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

7. 165



EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, sono aggiunti, dopo il comma 9, i seguenti commi:

"9-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti: "e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

9-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art.35 -comma 7- le parole "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

9-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento."

Sen. Perrone

7.166

Motivazione

Per far fronte alle minori risorse disponibili si rende necessario porre in essere tutte le azioni necessarie a ridurre la spesa corrente tra cui l'ampliamento degli strumenti di rinegoziazione del debito.

La norma proposta consente l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, sopprimendo il vincolo di utilizzo esclusivo dei proventi da dismissioni che limita fortemente il rimborso dei prestiti obbligazionari.

L'art. 41, comma 2, della Legge 28-12-2001 n. 448, a seguito della modifica di cui al proposto comma 9-bis verrebbe riformulato nel modo seguente:

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 e alla conversione dei prestiti obbligazionari, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

La proposta di cui al comma 9-ter modifica la legge n. 724 del 1994 nel senso di abolire l'obbligo provvedere esclusivamente mediante i proventi di dismissioni immobiliari al rimborso anticipato di obbligazioni emesse dall'ente.

Al fine di facilitare la riduzione del debito o la sua ristrutturazione, l'emendamento consente infine di finanziare eventuali penali o indennizzi con entrate straordinarie.

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art.7

Dopo il comma 9, è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-bis. I fondi statali provenienti da leggi di finanziamento di programmi di interventi di edilizia scolastica, anche nell'ambito di programmi cofinanziati con fondi europei o comunque partecipati da istituzioni europee, sono destinati esclusivamente ad interventi su edifici di proprietà pubblica, di competenza degli enti locali, in riferimento agli artt. 8 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, o di altre amministrazioni pubbliche.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, CANTINI



7. 167

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. I fondi statali provenienti da leggi di finanziamento di programmi di interventi di edilizia scolastica, anche nell'ambito di programmi cofinanziati con fondi europei o comunque partecipati da istituzioni europee, sono destinati esclusivamente ad interventi su edifici di proprietà pubblica, di competenza degli enti locali, in riferimento agli artt. 8 e 9 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, o di altre amministrazioni pubbliche.

DEL BARBA



7.168

AS 1977

Emendamento

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 9, è aggiunto in fine il seguente comma:

<<9-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 87, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative rispetto alle voci che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.";

b) all'articolo 88 sono aggiunti i seguenti commi:

dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.1. Il termine di cui al comma precedente non può essere inferiore a cinque giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";

dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il termine di cui al comma precedente non può essere inferiore a tre giorni per gli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.">>

CANTINI


4.169

A.S. 1977

EMENDAMENTO

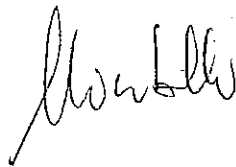
Articolo 7

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. »

9-ter. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del comma 9-bis.

MIRABELLI, CALEO



7.170

96

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano efficaci i provvedimenti di assunti dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge.»

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI

7.171

Motivazione - Il DL 83 ("misure urgenti per la crescita del paese"), convertito in L. 134/12, all'art. 23, comma 7, prevede che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate nell'allegato 1". Tale allegato contempla al punto 30) l'art. 11 delle L. 449/97, e s.m.i., che ha concesso ai Comuni la "facoltà di aumentare le tariffe e i diritti "fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1 gennaio 1988 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e la frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".

Vista la situazione di grave crisi della finanza locale moltissimi Comuni non hanno provveduto a rideterminare le tariffe.

La norma, del resto, si inserisce in un pacchetto relativo alla semplificazione mentre la sua applicazione ha conseguenze pesanti sulla finanza locale, estendendo così in modo irragionevole e non previsto la sua portata.

Il Consiglio di Stato nella pronuncia della sezione Quinta, n° 6201 del 21/10/14, ha accertato l'illegittimità dell'aumento tariffario confermato per il 2013. Molti Comuni sono ora alle prese con le richieste di rimborso da parte dei diversi soggetti che hanno continuato a pagare tariffe e diritti decisi antecedentemente al 2012.

Senza un adeguato intervento normativo i Comuni si trovano, quindi, in una situazione che aggraverebbe ulteriormente la loro già drammatica situazione finanziaria.

A.S.1977.

Art. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nel saldo finanziario in conto capitale individuato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, nel limite di 2,385 milioni di euro per l'anno 2015, 3,165 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,850 milioni di euro per l'anno 2017, i trasferimenti effettuati dal comune di Livigno a favore della provincia di Sondrio a titolo di contributo per il finanziamento delle opere infrastrutturali di cui alle convenzioni stipulate dai predetti enti in data 14 ottobre 2005 e 26 marzo 2007, a valere su quota parte dei diritti speciali riscossi dal medesimo comune in relazione al suo *status* di extra-doganalità, ai sensi della legge 11 giugno 1954, n. 384, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43."

9-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite con: «l'aliquota del 0,21 per cento»;

7.172

DEL BARBA

Del Barba

119

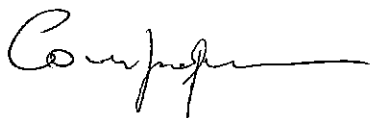
EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 259 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le parole: "entro tre anni" con le seguenti: "entro cinque anni"."

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, CARIDI, PUPPATO



7. 173

A.S. 1977

Emendamento

art. 7

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9-bis. Al comma 1-ter dell'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267-le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle parole: " entro cinque anni".>>

ORRUI
(R)

7.174

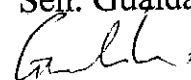
Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1- ter dell'art. 259 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 le parole " entro tre anni" sono sostituite dalle parole " entro cinque anni"

Sen. Gualdani



L. 175

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

10. "La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23/12/1998 n° 448, come modificata dall'art.1, comma 392 della legge 27/12/2013 n° 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50%, e calcolando successivamente il 60% di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati."

Comaroli

Y. 176

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

9-bis. "La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23/12/1998 n° 448, come modificata dall'art.1, comma 392 della legge 27/12/2013 n° 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50%, e calcolando successivamente il 60% di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati."

URAS DE PETRIS



L. 177

EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso".

Sen. Perrone

7. 178

Motivazione

Appare necessaria l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale (conguaglio disposto dal dl n.133 del 2013, per 348 mln di euro) nell'anno 2013. Si ricorda, in proposito, che il conguaglio in questione è stato reso noto solo a metà settembre del 2014 (dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno), determinando l'impossibilità di tenerne conto in una fase di avanzata o già conclusa formulazione dei bilanci di previsione 2014.

Anche se la disposizione risale all'esercizio finanziario 2013, si ravvisa comunque l'opportunità della sua soppressione, al fine di diminuire il rischio di eventuali eccezioni in fase di accertamento e dei controlli di legittimità dei consuntivi da parte della Corte dei Conti.

Inoltre, si ricorda che l'eventuale eccedenza corrisposta dallo Stato si è tradotta in maggiori trasferimenti per il solo 2013 (peraltro di lieve entità), il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell'autonomia finanziaria dei Comuni.

Infine, i dati pubblicati a suo tempo sul sito del Ministero dell'Interno, non permettevano di distinguere l'eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.

EMENDAMENTO

Art. 7

All'articolo 7, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, primo comma, secondo periodo, dopo le parole "di cui al presente comma" inserire le seguenti "i consiglieri metropolitani".

Sen. Perrone



7. 179

Motivazione

L'emendamento è necessario per coordinare le previsioni dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, relativo all'autenticazione delle sottoscrizioni delle liste elettorali, alle previsioni della legge n. 56/2015, attribuendo il potere di effettuare le autenticazioni anche ai consiglieri metropolitani.

A.S. 1977

Emendamento

ART. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 44 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

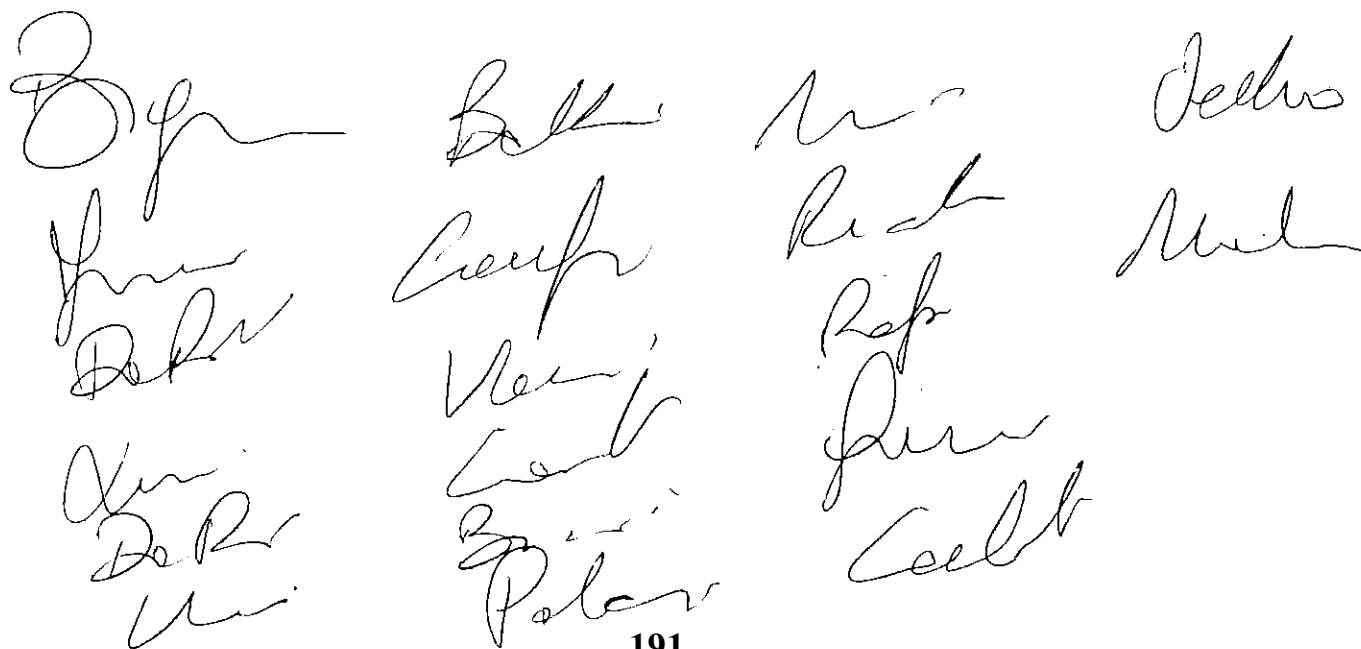
"f-bis) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado."

b. al comma 85, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado.»

7.180

BIGNAMI, FINOCCHIARO, DE PETRIS, LANIECE, DE PIN, URAS, BATTISTA,
CAMPANELLA, VACCIANO, CONTE, BISINELLA, PALERMO, MINEO, RICCHIUTI,
PEPE, GAMBARO, CASALETTO, ORELLANA, MOLINARI

The block contains a collection of handwritten signatures in black ink, arranged in four columns. The signatures are cursive and vary in style, representing the members of the A.S. 1977 assembly listed in the text above. The names are written in a fluid, connected script, with some signatures being more legible than others.

EMENDAMENTI AS.1977

Art.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", inserire le seguenti: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti"».

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Blundo

7.181

EMENDAMENTO
ART. 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis) Al fine di garantire la conclusione della Scuola per l'Europa nel rispetto degli impegni assunti a livello Europeo, il Comune di Parma, in deroga alle norme che vietano al ricapitalizzazione di società in perdita da oltre 3 anni, nonché in deroga ai vincoli del patto di stabilità, è autorizzato ad utilizzare parte delle risorse residue della L. 164/2004 per erogare fondi alla società concessionaria della costruzione dell'opera per garantirle la liquidità necessaria al completamento dell'opera nelle more degli esiti del contenzioso con l'impresa costruttrice. Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

Mussini *Vacciano* *Romani*
Orellana *Gambaro* *Bencini*
Moretti *Molinari* *Simeoni*

7.182

EMENDAMENTI A.S. 1977

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



Y. 183

A.S. 1977

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Il Comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, e' autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233" dall'Allegato 1 del DPCM 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dal Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013 convertito con la legge 21 febbraio 2014 n.9 e dal successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS 233"."

DE BLASI



7.184

85

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi

"9-bis.. A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità in misura del 35% dalle basi imponibili dell'imposta.»

9.ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserito il seguente: «3 -bis) Gli immobili ad uso produttivo si detraggono dalla base imponibile dell'imposta in misura del 35% »."

9 quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

COMAROLI


4.185

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi

"9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente:

« 3-bis A decorrere dall'anno 2015, per tutti gli immobili ad uso produttivo è stabilita la detraibilità totale dalle basi imponibili dell'imposta.»

9.ter. Al comma 3 dell'articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971, è inserita la seguente lettera:

«b-bis) gli immobili ad uso produttivo»."

9 quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015;

COMAROLI


7.186

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi

"9-bis. All'articolo 10 del R.D.L. del 13 aprile 1939, n. 652, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo, per l'individuazione delle componenti che concorrono a formare l'investimento di natura immobiliare, è esclusa la valutazione degli impianti fissi, intesi quali macchinari ed impianti installati all'interno dell'immobile, incorporati nelle opere murarie, fissati al suolo o installati in via transitoria.»"

9 quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 741. 318 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 741. 318 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

7.187

COMAROLI


EMENDAMENTO

All'articolo 7, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Il comma 14 dell'articolo 10 del D.P.R n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri".

SEN GUALDANI

7. 188

Siciliani

Emendamento

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122» inserire le seguenti: «nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».

7.189

Sen. GUALDANI



Emendamento**Articolo 7**

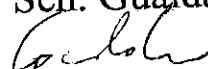
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non sono pertanto considerate nuove assunzioni, risolvendosi nel passaggio alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità e costituendo un mero sviluppo di carriera nell’ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione. Per le amministrazioni che dichiarino carenza di determinate figure professionali, nell’impossibilità di procedere a procedure selettiva esterne che comportino nuova assunzione, nel rispetto delle norme di blocco del turn-over ed a salvaguardia della funzionalità delle amministrazioni medesime, è consentito procedere a progressioni verticali senza che via sia alcun obbligo di riserva di posti per candidati esterni, al fine di non aumentare nel numero complessivo la dotazione organica; è previsto l’obbligo dell’erogazione di una indennità ad personam, per fare fronte alla possibile differenza negativa della retribuzione nel caso in cui la progressione verticale riguardi un dipendente che gode di una più elevata progressione economica.”

9-ter. Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 è soppresso.»

7.190

Sen. Gualdani


AS 1977

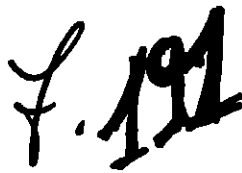
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

9-bis. E' fatto divieto alle scuole dell'infanzia paritarie gestite dagli enti territoriali di esternalizzare il servizio e le attività educative.

Petraglia, De Petris, Uras,



EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi enti, nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n.773 del 18 Giugno 1931, di comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità e che aderiscano ad appositi codici di condotta.

9-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 1 avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

- a) Le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni.
- b) I rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 1 sono regolati in via convenzionale.
- c) Il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui al comma 1 dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori; in via straordinaria e residuale l'incasso dei crediti, ove avvenuto per tramite delle società, dovrà prevedere il riversamento integrale agli enti stessi di quanto recuperato entro un termine non superiore a giorni 15, e la rendicontazione della gestione.
- d) Previsione della prestazione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 1, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento del servizio.
- e) Previsione da parte degli enti di cui al comma 1 di un'adeguata corrispondenza nel relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione.
- f) Al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità.
- g) La mancata o parziale riscossione degli importi richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico."

7.192

GUALDANI


A.S. 1977

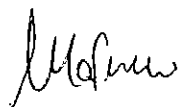
Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 85, della legge n. 56/2014, aggiungere la seguente lettera: << g) assistenza disabili sensoriali;>>

MATURANI, DE-BIASI, SILVESTRO, VALDINOSI, MATTESINI, PADUA, FERRARA ELENA



7.193

181

A.S. 1977

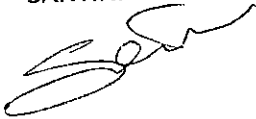
Emendamento

Art.7

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

<< 9-bis. All'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera e), inserire la seguente: " e-bis) per la costituzione di fondi di garanzia e cogaranzia a favore delle attività economiche del proprio territorio, da attuarsi esclusivamente in convenzione con Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi riconosciute ai sensi della L. 385/93. Il fondo costituito non incide in termini di patto di stabilità se non per le eventuali quote escusse dal creditore. Le garanzie concesse, non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 207 del presente Decreto Legislativo.>>

SANTINI



Y. 194

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

9.bis E' istituito presso il Ministero dell'Interno, Direzione per la Finanza locale, un fondo per il finanziamento degli interventi attuati dagli enti locali per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico. Il Fondo è alimentato con le modalità di cui al comma 9.ter del presente articolo;

9-ter a decorrere dal 1 agosto 2015 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 2 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma affluiscono al fondo di cui al comma 9.bis;

Comaroli

Y. 195

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 7 aggiungere infine i seguenti commi:

9-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un fondo a favore dei Comuni per interventi di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, del territorio, dei boschi e del reticolo idrografico, nonché per interventi di difesa del suolo; Il Fondo è alimentato con i preventi di cui al comma 9.bis.

9.ter. I comuni, anche in deroga al Piano di Bacino e alla disciplina regionale delle attività estrattive, al fine di garantire la regolarità del deflusso dei corsi d'acqua, rimuovere i materiali in accumulo e prevenire fenomeni di esondazione e di dissesto del territorio, possono autorizzare attività estrattive di materiali litoidi, in interventi di manutenzione finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento della officiosità di fiumi e dei torrenti, previa presentazione di un apposito progetto corredato dalla stima e qualità del materiale da estrarre, dalla relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo e dal pagamento degli oneri concessori secondo il prezzo di mercato vigente. In caso di difformità con il Piano di Bacino, il comune acquisisce il parere preventivo dell'Autorità di bacino in merito alla coerenza dell'intervento con gli obiettivi del Piano, da rendere entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. Le risorse provenienti dalle attività di cui al presente comma sono versate al fondo di cui al comma 9.bis e riattribuite per le finalità ivi stabilite a ciascun comune;

Gomaroli


7.196

EMENDAMENTI AS.1977

Art.7

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dal 1 gennaio 2016 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a nonna del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Blundo

7.197

A.S. 1977

Emendamento

ART. 7

7.198

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione

dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*bis* e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

j) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

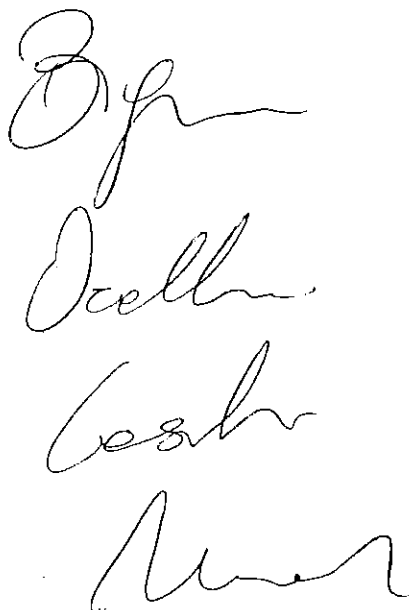
"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

BIGNAMI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI



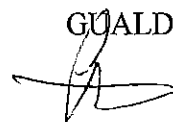
EMENDAMENTO

Articolo 7

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, è aggiunto in fine il seguente periodo: "il presente comma non si applica ai soggetti che fanno parte a titolo gratuito dei consigli di amministrazione delle ex- Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207."

GUALDANI



7.199

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Modifiche alla disciplina del pre-dissesto articolo 243-bis comma 9 lettere b) e c))

“1. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, , finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

FLORIS
MANDELLI

Floris

7.0.1



Motivazione

L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03

1/278

(precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa, piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.



7.0.1

2/2

179

A.S. 1977

Emendamento

Art. 7

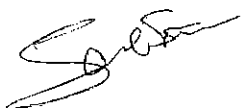
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

(Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.
2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



7.0.2

282

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

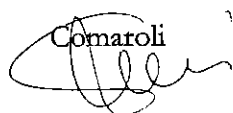
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apportata la seguente modifica:

a. dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Città Metropolitane, nelle Province e nei Comuni capoluoghi di Regione il predetto termine è esteso a cinque anni."

Comaroli


7.0.3

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis

(Disposizioni in materia di riequilibrio di bilancio)

1. All'articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "Nei comuni" sono sostituite con le seguenti: "Negli enti locali";
- b) la parola "comunali" è soppressa.

Comaroli


7.0.4

Emendamento

Art. 7

7.0.5

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Articolo 7-bis
(Risorse proprie delle Città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

1/2 1/263

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

7.0.5

2/2

264

EMENDAMENTO

ART. 1

7.0.6

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

<< Articolo 7-bis "Risorse proprie delle Città metropolitane"

1. A decorrere dal 2015, per il finanziamento delle funzioni fondamentali previste dalla legge statale, alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 80 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da

1/2 %

raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato. >>

Sen. Perrone

7.0.6

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

AS 1977

2/2

EMENDAMENTO

ART.7

Dopo l'art.7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis

“1. Le province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art.193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata”.

7.0.7


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

7-bis.

(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada)

"1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole "in misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

1. Il comma 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abrogati".

URAS DE PETRIS



7.0.8

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 - bis. (Agevolazioni per i Comuni che prendono in locazione immobili da privati)

1. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

7.0.9



Relazione - Con l'emendamento in parola, si propone di incentivare i Comuni ad utilizzare uno strumento per il contrasto all'emergenza abitativa - quello di acquisire in locazione da privati unità immobiliari da assegnare poi (con procedure amministrative o di diritto civile a loro scelta) a nuclei familiari che necessitano di un alloggio - previsto dalla legge n. 431 del 1998 ma di fatto non utilizzato. Lo strumento in questione, caratterizzato fra l'altro anche da una piena trasparenza, si stima possa consentire ai Comuni risparmi fino al 50/60 per cento della loro attuale spesa, considerato che in molti casi le Amministrazioni locali sono costrette a ricorrere a strutture alberghiere.

Emendamento

Articolo 7

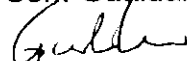
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7 - bis

(Agevolazioni per i Comuni che prendono in locazione immobili da privati)

1. Il ricorso da parte dei Comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.»

7.0.10

Sen. Gualdani




A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«7-bis "Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000"

1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.

2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso.»

Manelli MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

7.0.11

Nota: La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad una razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina, prevista dalla legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale sono state introdotte norme (poi modificate con i decreti-legge numeri 16 e 192 del 2014), volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL. In particolare, la norma consente agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio, entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, di deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo. L'opportunità della previsione della disposizione in parola nasce, altresì, dalla lettura della delibera n. 6/SEZAUT/2014/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie del 15 aprile 2014, laddove, in relazione alla norma di cui all'art. 1, comma 573 della legge n. 147/2013, viene affermato che "...la formulazione della norma che nella descrizione della fattispecie astratta ipotizza il caso di un ente che abbia avuto il diniego di approvazione da parte del Consiglio comunale, prefigura una "dualità" tra ente e consiglio che non solo non esiste "in re" ma è, anche, del tutto difforme dalla costruzione ordinamentale delle attribuzioni e dalla disciplina procedimentale. Da qui la prima conclusione che il consiglio comunale non può esercitare una funzione di valutazione distinta e diversa da quella di proposta e definizione del piano di risanamento, per cui una volta deliberata la scelta di ricorso al piano, il consiglio comunale deve provvedervi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della predetta deliberazione; decorso tale termine e laddove non sia intervenuta, prima della predetta scadenza, una revoca della decisione di ricorso al piano, si introduce, ai sensi dell'art. 243-quater comma 7 TUEL, quale effetto legale tipico (delibera n. 13/SEZAUT/2013/QMIG), la procedura per la dichiarazione di dissesto e l'eventuale procedimento di sostituzione degli organi da parte del Prefetto. Nell'attuale disciplina non è contemplata nessun'altra alternativa, a parte l'eventuale ripresa del procedimento di dissesto guidato laddove era già pendente...la norma ha un senso purché si ritenga che la situazione ipoteticamente legittimante la riproposizione del piano sia quella in cui il consiglio dell'ente, dopo la scadenza del ripetuto termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di decisione di ricorso al piano, abbia fatto valere una decisione di revoca sostanziale (negata l'approvazione secondo la norma) di quest'ultima. Conclusivamente, l'aspetto introduttivo di tentare di ricondurre a sistema le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 573 della legge di stabilità per il 2014, si può riassumere nella considerazione che la norma contempla una facoltà di riproposizione del piano di riequilibrio pluriennale per quegli enti che alla scadenza del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 del TUEL non abbiano presentato il piano di riequilibrio e facciano valere una decisione di sostanziale revoca del ricorso al piano e per i quali non sia intervenuta ancora la dichiarazione di dissesto". Conseguentemente, con il comma 2, viene soppressa la norma di cui all'articolo 1, comma 573 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per ragioni di coordinamento sostanziale con le modifiche introdotte dalla norma in commento.

20

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

1. all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

9-ter. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale, da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

9-quater. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità della legge.

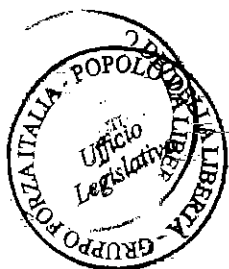
9-quinquies. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.»

MANDELLI, CERONI, D'ALF

Alvanti

7.0.12

Nota: Gli enti locali che non riescono a garantire i servizi pubblici essenziali o il saldo della propria esposizione debitoria con gli ordinari strumenti di bilancio possono dichiarare dissesto o, in alternativa, adire le procedure dell'art. 243-bis del DLgs. n. 267/2000. La dichiarazione di dissesto concede all'organo straordinario di liquidazione cinque anni di tempo per saldare i debiti in base alla sottoscrizione di appositi accordi transattivi con i creditori. In base al principio della non fallibilità degli enti pubblici, la quota di debito eventualmente non soddisfatta dalla liquidazione non si estingue, ma torna in capo all'ente locale al termine della gestione del "dissesto".



EMENDAMENTO

ART. 7

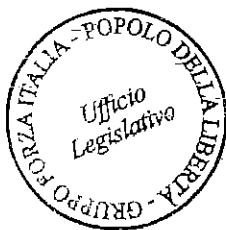
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.lgs 267 del 18 agosto 2000)

1. all'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1" di cui al comma 2, sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continui ad essere iscritto alla data dell'incarico.

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

7.0.13



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.L. 351 del 25 settembre 2001)

1. All'art 3 comma 17 del D.L. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, aggiungere infine il seguente periodo: "; parimenti il divieto non si applica agli Enti pubblici che siano soci unici o che detengano almeno la maggioranza delle quote delle società di cui all'art. 2 del presente decreto. In tal caso l'operazione di alienazione è esente da qualsiasi imposta e tributo".»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

7.9.14

Nota: Tale disposizione risulta necessaria al fine di armonizzare la disciplina delle procedure di cartolarizzazione fra le amministrazioni pubbliche.



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.L. 30 settembre 2005 n. 203)

1. All'articolo 11 quinquies, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1- bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai beni strumentali adibiti dagli Enti ad uffici pubblici, a condizione che il mantenimento dell'utilizzo pubblico non sia in contrasto con i vincoli generali di finanza pubblica". »

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Manelli

7.0.15



EMENDAMENTO

ART. 7

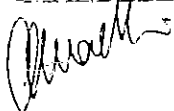
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche al D.L. n. 90 del 24 giugno 2014)

1. All'articolo 13-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, comma 1, capoverso «art. 7-bis», dopo il comma 7-quinquies aggiungere il seguente:

"7-sexies. Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano ai progetti approvati e finanziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Decreto".

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.16

Nota: La ratio di questo emendamento sta nel fatto che numerosissimi progetti, approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014, hanno previsto nel quadro economico di progetto gli importi degli incentivi per le attività di ingegneria e architettura svolte dal personale interno all'Amministrazione, calcolati secondo il precedente regime normativo e in coerenza con i regolamenti approvati da ciascuna Amministrazione.

La Legge 114/2014, con le modifiche introdotte, crea invece difficoltà per le risorse degli enti e per la effettiva copertura finanziaria di progetti già approvati e, in molti casi, già appaltati. Per questi progetti infatti, gli enti si troveranno a dover recuperare altre risorse, evidentemente non previste prima della entrata in vigore della citata Legge, per poter affidare all'esterno gli incarichi.

Ferma restando la volontà del Legislatore, si ritiene che almeno per tutti i progetti approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014, permanga a tutti gli effetti il precedente regime normativo previsto agli artt. 92 e 93 del D. Lgs 163/06.



EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190)

1. al comma 609 della Legge 190 del 29 dicembre 2014 la lettera d) è abrogata.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Manelli

7.0.17

Nota: La disposizione oggetto di abrogazione pone forti vincoli finanziari a fronte di operazioni di dismissioni societarie degli enti locali.

Si tratta pertanto di una norma che disincentiva le dismissioni, poiché impedisce gli effetti positivi nel breve periodo sul patto di stabilità per gli enti che decidono di effettuare delle dismissioni e rinvia tali effetti agli anni futuri, sulla base dell'andamento dei SAL delle opere finanziate con le dismissioni.

L'abrogazione della norma ha l'effetto di ripristinare la rilevanza tra gli aggregati utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla cessione di quote societarie, costituendo pertanto uno strumento di facilitazione del riassetto delle società partecipate, che rappresenta un obiettivo generale di migliore gestione delle risorse locali.



18



A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«art. 7-bis (Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. all'articolo 86 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato, è ammissibile in caso di:

- 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;*
- 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;*
- 3) assenza di dolo o colpa grave;*
- 4) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione.»*

7.0.18

Manelli MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: Il quadro normativo di riferimento che riguarda la possibilità di assicurare gli Amministratori locali per le spese legali sostenute qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, presenta alquanto carente. Tali disposizioni sono, invece, previste ad esempio per i dipendenti comunali (art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione della norma originariamente prevista dall'art. 37 del DPR n. 268/1987). In materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli Amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato – Sez. VI – sentenza n. 5367/2004), dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per analogia legis quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato – Sez. V – sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di Stato – Sez. III – parere n. 792/2004). Sono intervenute inoltre alcune sezioni regionali della Corte dei Conti tra le quali, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012 e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la Magistratura contabile – dando una lettura diversa del giudizio di legittimità, come sopra evidenziato – ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all'articolo 1720 c.c., quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali: “La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del “principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la “fedele” esecuzione dell'incarico ricevuto” (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991).” (Parere n. 86/2012). Con l'emendamento proposto si configurerebbe un coordinamento tra dottrina e giurisprudenza in modo da restituire maggiore certezza all'intera materia, colmando definitivamente un vuoto normativo causa di disparità di trattamento fino ad oggi presente nel nostro ordinamento, con ripercussioni a carico di cittadini/Amministratori chiamati a farsi carico personalmente delle conseguenze derivanti dalla tutela di un interesse pubblico, in sede civile, penale o amministrativa, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.

AS 1977

Emendamento

Art. 7

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

7-bis.

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

1. Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

“5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, previo opportuno gradimento del legale da parte dell'ente interessato, è ammissibile in caso di:

- 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato;*
- 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione;*
- 4) assenza di dolo o colpa grave;*
- 5) in caso di emanazione di un provvedimento di archiviazione.*

2. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazione con la legge 20 dicembre 1996, n. 639 si interpreta nel senso che il diritto al rimborso delle spese legali è parimenti riconosciuto agli amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e assolti in via definitiva con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543.

URAS DE PETRIS

Uy

7.0.19

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 - bis. (*Affrancamento dall'Imu e dalla Tasi*)

1. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo".»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.20

Relazione - L'emendamento prevede l'introduzione nell'ordinamento giuridico di una disposizione che consenta ai Comuni di permettere ai proprietari l'affrancamento di un immobile o terreno edificabile dall'Imu e dalla Tasi tramite il pagamento di un numero di annualità delle imposte che ciascun ente può determinare - anche relativamente alle modalità - secondo le proprie esigenze e autonome valutazioni. Il bene affrancato dall'Imu e dalla Tasi mediante un versamento acquisirebbe un più rilevante valore di mercato e - trasferito dai genitori ai figli - potrebbe consentire agli stessi l'apertura facilitata di nuove attività o la costruzione di opifici per queste ultime. A loro volta i Comuni potrebbero aver interesse a un introito immediato di forti somme, da destinare per esempio ad investimenti o anche per risanare il bilancio, e quindi vedere con favore l'affrancamento dall'Imu e dalla Tasi, fra l'altro liberandosi così dalle incombenze burocratiche (con relativi costi) legate all'imposizione, e anche dal possibile contenzioso.

Emendamento

Articolo 7

Dopo l'articolo inserire il seguente:

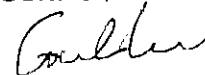
«Art. 7 - bis

(Affrancamento dall'Imu e dalla Tasi)

1. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo.»

7.0.21

Sen. Gualdani



EMENDAMENTO

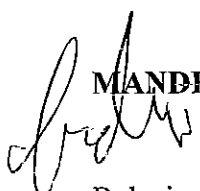
ART. 7

Dopo l'articolo 7 , inserire il seguente

«Art. 7 - bis. *(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato)*

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

 MANDELLI, CERONI, D'ALI'

7.0.22



Relazione

La misura in questione avrebbe la finalità di iniziare a contrastare una vera e propria emergenza sociale. Qualora, inizialmente, fosse prevista esclusivamente per i contratti "concordati", a canone calmierato per effetto degli Accordi fra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, essa avrebbe un costo che non supererebbe i 70 milioni di euro, dato dall'applicazione della nuova aliquota – rispetto a quella superiore al 9 per mille mediamente applicata per gli immobili locati – ai poco più di 200 mila immobili locati con contratto "concordato" (dati Commissione Ceriani).

Emendamento A.S. 1977

Dopo l'articolo 7 , inserire il seguente

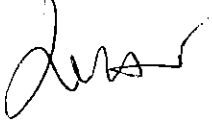
"Art. 7 - bis

(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato)

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.23

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 - bis. *(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato)*

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».
2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.26



Relazione - La misura in questione avrebbe la finalità di iniziare a contrastare una vera e propria emergenza sociale. Qualora, inizialmente, fosse prevista esclusivamente per i contratti "concordati", a canone calmierato per effetto degli Accordi fra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini (come previsto dal presente emendamento), essa avrebbe un costo che non supererebbe i 70 milioni di euro, dato dall'applicazione della nuova aliquota - rispetto a quella superiore al 9 per mille mediamente applicata per gli immobili locati - ai poco più di 200mila immobili locati con contratto "concordato" (dati Commissione Ceriani).

L'emendamento proposto contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono i fondi immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 481,60 milioni di euro annui.

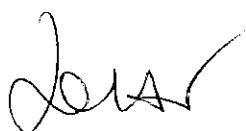
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

<<Art. 7 - bis

(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato)

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille”.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato nel limite massimo di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione del secondo periodo del comma 137 dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.25

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7 - bis. (*Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti*)

1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»-

7.0.26

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

Relazione - L'emendamento mira ad estendere il campo di applicazione dell'esenzione Imu prevista per gli immobili delle imprese di costruzione che le imprese stesse non riescano né a vendere né a locare. L'estensione – per ragioni di uniformità e, di conseguenza, di equità – sarebbe prevista anche nei confronti delle società che effettuano attività di compravendita e locazione di immobili, per le quali pure si pone il problema del costo rappresentato dal pagamento di un'imposta su beni che i soggetti in questione non riescono né a vendere né a locare.



Emendamento A.S. 1977

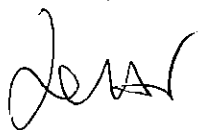
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

<<Art. 7 - bis

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: " , nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>

LEZZI, MANGILI ,BULGARELLI



7.0.27

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7 - bis. *(Applicazione della cedolare secca sugli affitti agli immobili ad uso diverso dall'abitativo)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola "abitativo" è soppressa;
- b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse;
- c) al comma 5, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse;
- d) al comma 6, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

7.0.28



Relazione - L'emendamento mira ad estendere l'applicabilità del regime fiscale della cedolare secca sugli affitti anche alle locazioni ad uso diverso dall'abitativo. Ciò, al fine di consentire un rilancio del relativo mercato, fortemente in crisi anche a causa della rigidità della normativa concernente la durata dei contratti.

L'emendamento proposto – la cui introduzione comporterebbe comunque un rilancio del settore e, di conseguenza, maggiori entrate per l'Esercizio, in particolare in termini di imposte sui redditi e di registro – contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono i fondi immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 481,60 milioni di euro annui.

41

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

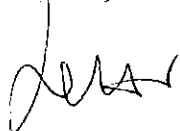
Art. 7 - bis

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate”.

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.29

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7 - bis. *(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate”.»

MANDELLI, CERONI, D'ALI'

7.0.30



Relazione - Molti locatori si astengono dall'optare per il sistema della cedolare secca ritenendo che la sola gestione di più unità immobiliari locate configuri (o possa configurare) lo svolgimento dell'attività di locazione in regime di impresa e determini quindi l'impossibilità ad accedere a tale regime fiscale.

Per favorire un sempre maggiore accesso dei locatori al regime della cedolare, è indispensabile confermare legislativamente un'interpretazione già propria dell'Agenzia delle entrate.

Emendamento A.S. 1977

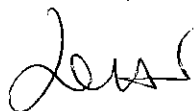
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Art. 7 - bis

(Irpef immobili non locati)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere i commi 717 e 718.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

LEZZI, MANGILI



7.0.34

EMENDAMENTO

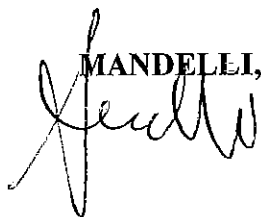
ART. 7

Dopo l'art. 7, aggiungere il seguente

«Art. 7 -bis. (*Irpef immobili non locati*)

1. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27-dicembre 2013, n. 147 sono soppressi.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

MANDELLI, CERONI, D'ALI'



7.0.32



Relazione - Con il presente emendamento si intende eliminare la previsione normativa, di particolare iniquità, introdotta dalla legge di stabilità per l'anno 2014, che prevede che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, contribuisce alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali in misura del 50%.

Gli immobili in questione, infatti, sono generalmente quelli che i locatori (nella stragrande maggioranza dei casi piccoli proprietari) intendono concedere in locazione, senza peraltro trovare – soprattutto in questo periodo di crisi – inquilini disponibili. E su tali immobili improduttivi di reddito i locatori sono costretti, oltre a pagare l'Imu e la Tasi (solitamente l'aliquota massima), a sostenere tutti gli altri oneri propri di un bene come questo: contributi condominiali, spese di manutenzione ecc.

La norma sulla tassazione Irpef degli immobili non locati è peraltro in palese contraddizione con l'esenzione dell'Imu per gli immobili invenduti e non locati delle imprese disposta con il decreto-legge n. 102/13, come convertito in legge. Infatti, mentre per questi ultimi è stata eliminata un'imposta sul presupposto di non tassare quello che è solo un costo per l'impresa, per gli immobili delle persone fisiche che si trovano in una situazione analoga rispetto a quelli delle imprese, non solo si è mantenuta la tassazione Imu, ma si sono aggiunte altre 4 imposte: la Tasi, l'Irpef, l'addizionale regionale Irpef e l'addizionale comunale Irpef.

34

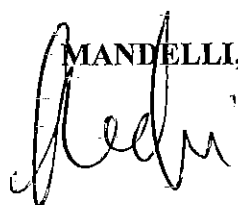
EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo l'art. 7, aggiungere il seguente

«Art. 7 - bis. *(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)*

1. Al comma 4-bis, dell'articolo 37, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»



MANELLI, CERONI, D'ALÌ

7.0.33



Relazione - Fino a qualche anno fa la deduzione Irpef per i redditi da locazione (a titolo di imposte e tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) era fissata al 25%. Successivamente è stata ridotta al 15%. Infine la legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro l'ha portata, a decorrere dal 2013, al 5%. Ciò che, in sostanza, ha portato alla conseguenza della tassazione delle spese del proprietario-locatore. L'emendamento – provvisto di copertura – mira al ripristino della misura del 15%, peraltro essa stessa insufficiente a coprire gli oneri a carico dei contribuenti interessati.

EMENDAMENTI A.S. 1977

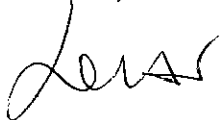
Dopo l'art. 7, aggiungere il seguente

Art. 7 - bis

(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.>>

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI



7.0.34

Dopo l'articolo 7 , inserire il seguente

"Art. 7 - bis

(Riduzioni tariffarie per l'implementazione e la riqualificazione edilizia)

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di opere di riqualificazione edilizia di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volte a riqualificare le facciate degli edifici, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, possono essere deliberate riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali sulla base delle effettive opere poste in essere dal contribuente.

2. La previsione di agevolazioni tariffarie, in favore dei proprietari o dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi effettuati ai sensi del comma 1, deve comunque garantire la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo.

FUCKSIA, BULGARELLI, MANGILI

Fucks-

7.0.35

Senato della Repubblica
**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1977

EMENDAMENTI

**da articolo 8
a articolo 16**

VOLUME 4

10 luglio 2015

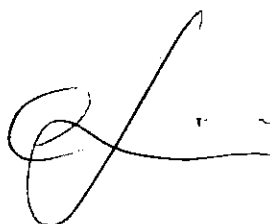


**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015.”.



LUCHERINI

Motivazione

La proposta di emendamento mira a comprendere anche i pagamenti fra l'inizio dell'anno e la data di emanazione del decreto fra quelli considerabili per la richiesta di anticipazioni. Inoltre, si estende l'esclusione per l'anno 2015 dal pareggio del bilancio previsto dall'articolo 8, comma 5, anche ai pagamenti effettuati con la liquidità dell'ente e non solo attraverso quella acquisita attraverso l'anticipazione di liquidità.

8.1

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

Al comma 1 nelle parti in cui è contenuta la cifra "2.000 milioni di euro" è sostituita dalla cifra "1.700 milioni di euro" e la cifra "1.892 milioni di euro" è sostituita dalla cifra "1.592 milioni di euro";

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

"1. In conformità all'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni statali che prestano servizio in Sicilia, indipendentemente dalla localizzazione fuori dal territorio regionale del luogo contabile di riscossione.

2. Per l'anno 2015, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 300 milioni di euro, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono utilizzate per l'importo di 300 milioni di euro le somme iscritte in conto residui della sezione "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente articolo.

ORRU'

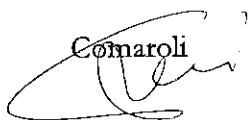
8.2

92

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'Art. 8, comma 2, le parole "*30 giugno*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre*" e le parole "*10 luglio*" sono sostituite dalle parole "*10 ottobre*".

Comaroli


8.3

A.S. 1977

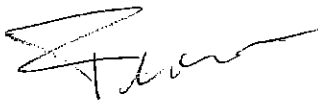
Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis. Una quota delle somme disponibili del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è utilizzata, nel limite di 30 milioni di euro, per consentire il pagamento, da parte delle aziende a maggioranza pubblica che gestiscono un servizio pubblico integrato, dei debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativamente al rimborso dei ratei dei mutui.>>

FORNARO, MANASSERO



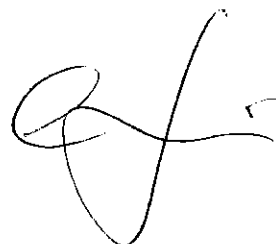
8.6

90

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole: “, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 ,” sono soppresse.



LUCHERINI

Motivazione

La proposta di emendamento mira a comprendere anche i pagamenti fra l'inizio dell'anno e la data di emanazione del decreto fra quelli considerabili per la richiesta di anticipazioni. Inoltre, si estende l'esclusione per l'anno 2015 dal pareggio del bilancio previsto dall'articolo 8, comma 5, anche ai pagamenti effettuati con la liquidità dell'ente e non solo attraverso quella acquisita attraverso l'anticipazione di liquidità.

8.5

AS 1977

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

URAS DE PETRIS



8.6

EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

 MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: I limiti quantitativi dell'anticipazione di tesoreria sono fissati ordinariamente dall'articolo 222 del TUEL sono individuati nei "tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio", aumentati a cinque dodicesimi da diverse norme, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2015.

La norma proposta permette di ampliare il volume delle anticipazioni nei limiti dell'importo di trasferimenti erariali e regionali determinati in base alla normativa vigente, ma non ancora corrisposti.

La modifica permette di far fronte ai ritardi nella corresponsione delle somme trasferite dai principali livelli di governo che hanno rapporti strutturali con gli enti locali, contribuendo ad evitare crisi di liquidità, che risultano oggi potenzialmente accentuate dal fatto che le entrate dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta sono pressoché interamente derivanti da gettiti fiscali con scadenze di incasso predeterminate.

8.7



AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 8, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

Comaroli


8.8

A.S. 1977

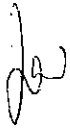
Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti".

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



8.9

280

EMENDAMENTO

ART. 8-

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La norma proposta permette - in fase di attuazione dell'erogazione di liquidità finalizzata all'estensione del dispositivo del dl 35/2013 in materia di agevolazione al pagamento dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione - di riservare una quota di liquidità a sostegno del passaggio alla nuova contabilità nei casi in cui gli enti locali si trovino contemporaneamente nella situazione di dover assorbire un disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e di dover ricorrere ad anticipazioni di cassa.

8.10



23

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Con il decreto di cui al comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



8.11

279

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto il seguente. " 4-bis. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni dei propri enti territoriali, nel rispetto dei rispettivi Statuti, della assistenza tecnica degli enti incaricati della determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard ai sensi del presente decreto.>>

ORRU'

8.12

92

A.S. 1977

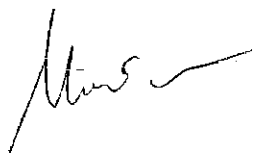
Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori.

MARINO Mauro



8.13

91

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 8, comma 10 sostituire le parole: 530 milioni con le seguenti: 625 milioni.

Conseguentemente

Al comma 12 sostituire le parole da "pari a" fino a "dall'anno 2018" con le seguenti: "6.700.000 euro per l'anno 2016, a 6.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.900.645 a decorrere dall'anno 2018".

Comaroli
Arrigoni

8.14

EMENDAMENTO
ART. 8

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole:

“Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all’art.31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.” Ai maggiori oneri, valutati in 20 milione di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO,
BENCINI, MOLINARI, SIMEONI

[Handwritten signatures: Mussini, Orellana, Romani, Vacciano, Gamaro, Bencini, Molinari, Simeoni]

8.15

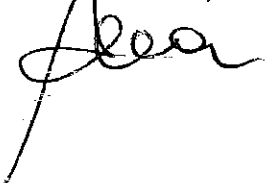
EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 10, sopprimere il seguente periodo:

"Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno."

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - La messa a disposizione dei Comuni di 530 milioni viene vanificata dall'attuale formulazione che ne impedisce il conteggio nelle entrate ai fini del patto di stabilità interno col risultato che i Comuni più virtuosi ed ordinati si troverebbe un avanzo in gran parte non utilizzabile pure in presenza di una sofferenza di bilancio generale.

8.16

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

RICCHIUTI

Ricchiuti

8.17

50

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 8, comma 10 sopprimere l'ultimo periodo

Comaroli
Arrigoni

8.18

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 8

Al comma 10 dell'articolo 8, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole:

“, limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente”

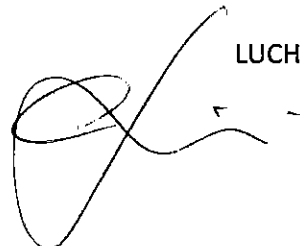
Comaroli

8.19

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All' articolo 8, comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente"

 LUCHERINI

Motivazione

La proposta di emendamento limita l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 10 dalle entrate valide ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno al 40% dell'assegnazione prevista a parziale ristoro del Fondo IMU Tasi.

L'attuale formulazione esclude infatti tutte le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. Questa limitazione mette in grave difficoltà un ampio numero di enti che in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2014, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate con la Legge di stabilità e dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità.

8.20

A.S. 1977

Emendamento

Art. 8

Al comma 10, all'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: " , limitatamente al 40 per cento dell'importo di cui al periodo precedente."

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



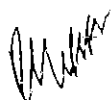
8.21

EMENDAMENTO

ART. 8

Al comma 10, aggiungere infine le seguenti parole. ", limitatamente al 40% dell'importo di cui al periodo precedente".

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



Nota: La proposta di emendamento limita l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 10 dalle entrate valide ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno al 40% dell'assegnazione prevista a parziale ristoro del Fondo IMU Tasi...

L'attuale formulazione esclude infatti tutte le entrate in questione dalle entrate valide ai fini del computo del saldo obiettivo di Patto. Questa limitazione mette in grave difficoltà un ampio numero di enti che in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2014, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate con la Legge di stabilità e dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità.

8.22



EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

"13-bis. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

13-ter. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

n) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato."

13-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.».

D'ALT'

8.23

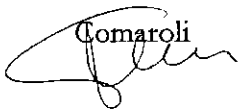


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 8, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: "3. quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163." "

Comaroli


8.26

A.S. 1977

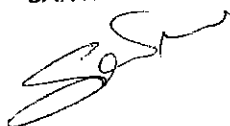
Emendamento

Art. 8

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

<<13-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: "3- *quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163." >>

SANTINI



8.25

Emendamento

Articolo 8

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: "3. *quiquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163.*" "

8.26

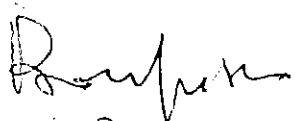
GUALDANI
Gualdani

DDL 1977/S

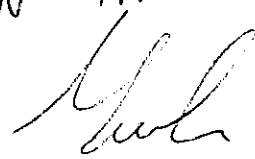
**Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**

All'articolo 8, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: "3. quinquies. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163." "


SEN. BONFRISCO

8.27

SEN. MIO


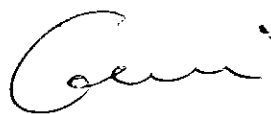
EMENDAMENTO

ART. 8

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

"13-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori."

CERONI



GASPARRI

8.28



Nota illustrativa - I recenti provvedimenti normativi volti a effettuare una ricognizione dello stock del debito pregresso delle pubbliche amministrazioni, a immettere liquidità aggiuntiva e, per la parte corrente a garantire maggiore certezza nella procedura di certificazione del debito non hanno tenuto in considerazione l'ingente importo di oneri accessori maturati sullo stock di debito.

Inoltre, molti enti sanitari, anche a causa della inadeguatezza e difformità dei principi e sistemi contabili adottati dagli enti sanitari rispetto a quelli delle altre pubbliche amministrazioni, non sono stati in grado di completare la ricognizione dei propri debiti nei tempi fissati dalla legge e, conseguentemente, le regioni di appartenenza non hanno potuto accedere alle risorse finanziarie aggiuntive messe a disposizione dallo Stato. Ciò è necessariamente vero per i crediti azionati considerando che la

normativa in materia di certificazione dei crediti non consente il rilascio di certificazioni dei crediti per i quali siano state avviate le azioni legali.

Con particolare riguardo ai debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, i consistenti ritardi nei pagamenti accumulati dagli enti debitori hanno favorito la cessione dei crediti da parte delle imprese fornitrici a favore di istituzioni finanziarie, quali fondi speculativi e altri istituti finanziari, i quali hanno acquistato i crediti con l'intento meramente speculativo di massimizzare i profitti derivanti dall'incasso degli interessi di mora all'onerosissimo tasso comunitario (BCE +8%) attraverso l'avvio sistematico di azioni giudiziali le cui croniche lungaggini, causate dall'inefficienza del nostro sistema giudiziario, non hanno fatto altro che aumentare l'importo per gli oneri di mora. In tal modo, gli istituti cessionari hanno potuto applicare condizioni economiche più favorevoli ai fornitori cedenti (rispetto a quelle applicate da istituti con politiche di recupero non aggressive) e allo stesso tempo ciò impone loro di non poter accordare alcuno sconto o transazione per gli oneri accessori ma di doverli recuperare integralmente avvantaggiandosi allo stesso tempo dei lunghi tempi dell'azione legale che altro non fanno che incrementare gli oneri di propria spettanza. Ciò risulta in maniera evidente nei bilanci pubblicati da taluni istituti finanziari ove emergono sempre più ingenti voci di attivo per fatture di remunerazione futura.

Pertanto, considerato che i recenti interventi sono ben lontani dal sanare il problema dell'indebitamento del comparto sanitario (che rappresenta oltre il 70% del debito delle Regioni) e i costi per oneri accessori non contabilizzati dagli enti rischiano di causare nuove e più gravi situazioni di dissesto finanziario delle regioni, per accertare e pagare in via definitiva l'ammontare di debito pregresso degli enti sanitari e allo stesso tempo garantire assicurare il completo e regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di interesse generale quali sono i servizi sanitari, si rendono necessari interventi normativi che pongano rimedio ai sempre più frequenti comportamenti speculativi posti in essere da talune categorie di creditori.

Si propone dunque di introdurre una norma che estingua i debiti per oneri accessori accumulati sino ad oggi dagli enti del servizio sanitario nazionale, che non abbiano costituito oggetto di accordi transattivi, a fronte delle primarie e indifferibili necessità di rango costituzionale di (i) assicurare la stabilità economica dell'ordinamento accertando in via definitiva quale sia lo stock di debito pregresso delle regioni e rimborsandolo, (ii) garantire per il debito corrente tempi di pagamento in linea con i dettami della normativa comunitaria e, non da ultimo, (iii) assicurare la prestazione di servizi pubblici essenziali di interesse generale quali sono quelli sanitari.

8.28



53

42

AS 1977

Art. 8

dopo il comune 13 esigere
il seguente

13 Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, è effettuata, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.

AZZOLLINI

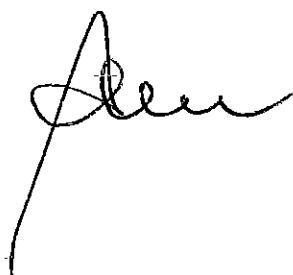
8.29

EMENDAMENTO

ART. 9

Al comma 2, capoverso: "488-bis", dopo la parola: "risorse", inserire la seguente:
"aggiuntive".

MANDELLI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mandelli', written over the printed name.

9.1

1977

AS 1977

ART. 9

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 611 è aggiunto il seguente:

611-bis. Il comma 611 si interpreta nel senso di escludere che, agli enti ivi elencati i quali, ai sensi del comma 612, abbiano definito e approvato il piano operativo di razionalizzazione, mantenendo la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che la competenza relativa all'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso, all'assemblea dei soci. Le delibere degli organi societari che si pongono in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione sono nulle ed inefficaci.»

SEN. ZELLER

SEN. FRAVEZZI

9.2

A.S. 1977

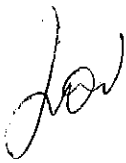
Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis. Nel 2015, non rilevano ai fini degli equilibri di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i pagamenti effettuati dal 1° gennaio in conto residui dalla regione Sardegna, mediante l'utilizzo dell'avanzo di cassa all'1 gennaio 2015.>>

LAI, ANGIONI, CUCCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANTINI, SANGALLI,
SPOSETTI



9.3

qu

A.S. 1977.

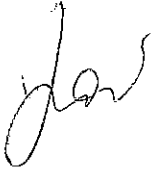
Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<<4-bis. Al fine di consentire il pagamento delle somme impegnate con imputazione all'esercizio 2015 a fronte di entrate a destinazione vincolata già incassate nell'esercizio 2014, per la regione Sardegna l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e dell'avanzo di cassa all'1° gennaio 2015, nei limiti dei suddetti incassi, non rilevano ai fini degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 463, dell'art. 1 della L. 190/2014".

LAI, ANGINI, CUCCA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANTINI, SANGALLI, SPOSETTI



9.4

95

AS 1977

Emendamento

Art.9

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis . Entro il 31 ottobre 2015 la Regione Autonoma della Sardegna in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico, nonché con lo Statuto, provvede al riordino generale delle autonomie locali nell'ambito del proprio territorio, facendo applicazione del principio di decentramento amministrativo e valorizzando le funzioni da attribuire alle unioni di comuni e/o ad altre forme associative. Entro il 31 dicembre 2015 deve essere data attuazione al procedimento di riforma, assicurando la consultazione delle popolazioni interessate. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all'articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica sono soppressi e in via provvisoria la Regione provvede alla gestione delle funzioni amministrative attribuite alle amministrazioni provinciali che sono soppresse all'esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012. La Regione provvede inoltre alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini delle successive necessarie determinazioni e conseguenti provvedimenti, che non devono comportare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato, avuto riguardo al rispetto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dalle predette amministrazioni provinciali e al fine di assicurare la prosecuzione delle attività e dei servizi già attribuiti alla competenza delle stesse amministrazioni soppresse ai sensi dei referendum del 6 maggio 2012.

URAS
VIM

9.5

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 9, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 – 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.".

LUCHERINI



Motivazione

L'emendamento mira a dare copertura alle minori entrate regionali da gettito IRAP derivanti dalla modifica della disciplina IRAP prevista dalla legge di stabilità 2015. Nelle more dell'entrata in vigore del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti previsto dal decreto legislativo 68/2011, si provvede a dare copertura al trasferimento mediante corrispondente riduzione dei fondi per la corresponsione della compartecipazione IVA. La quantificazione della minore entrata è quantificata dalle note del Dipartimento delle finanze. Il riparto del contributo fra le regioni è definito in sede di autocoordinamento delle stesse e recepito in Conferenza Stato - Regioni

9.6

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

"All'art.9 è aggiunto il seguente comma 9 bis:

9 bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 – 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

 Comaroli

9.7

A.S. 1977

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9 bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge n. 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68/2011, è autorizzata la spesa di 575,452 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20- 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autoordinamento da recepire con intesa entro ... in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Broglia

9.8

237

EMENDAMENTO

ART. 9

9.9

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9 bis. Ai sensi della lett.t), comma 2, articolo 2 della legge 42/2009 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 420 milioni a decorrere dall'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 - 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

9-ter. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 30 settembre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

9-quater. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del programma "Federalismo" della missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze."

MANDELLI
CERONI
D'ALI'




Relazione - Misure compensative dell'intervento statale sulla deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP

L'emendamento mira a dare copertura alle minori entrate regionali da gettito IRAP derivanti dalla modifica della disciplina IRAP prevista dalla legge di stabilità 2015. Nelle more dell'entrata in vigore del processo di fiscalizzazione dei trasferimenti previsto dal decreto legislativo 68/2011, si provvede a dare copertura al trasferimento mediante corrispondente riduzione dei fondi per la corresponsione della compartecipazione IVA. La quantificazione della minore entrata è quantificata dalle note del Dipartimento delle finanze. Il riparto del contributo fra le regioni è definito in sede di autocoordinamento delle stesse e recepito in Conferenza Stato - Regioni

Si ricorda che:

- la legge di stabilità 2015 interviene sulla disciplina dell'Irap per rendere totalmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato

eccedente le vigenti deduzioni. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti (privati) sottoposti a IRAP e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Inoltre, si provvede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, ad abrogare le disposizioni (articolo 2, commi 1 e 4 del decreto-legge n. 66 del 2014) che hanno abbassato le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi, mantenendo le aliquote ridotte intermedie applicate in sede di determinazione dell'acconto Irap 2014.

- La norma prevista dalla legge 42/2009 prevede all'art.2, comma 2, lett.t), l'esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate.

Pertanto, così come previsto all'art.11 del decreto legislativo 68/2011 gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

Si ricorda che nella maggior parte dei casi il gettito delle manovre IRAP regionali finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari.

9.9



142

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 9

~~Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente: 1-bis~~

1. "All'art. 9 è aggiunto il seguente comma 9 bis:

9 bis. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 68/2011, è autorizzata la spesa di 575,452 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato per la minore entrata per le Regioni e Province autonome conseguente alla rimodulazione della base imponibile e della aliquota IRAP di cui ai commi 20 – 25 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è definito dalle stesse in sede di autocoordinamento da recepire con intesa entro il 20 agosto 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 575,452 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 575,452 milioni di euro per l'anno 2015

Comaroli

9.10

A.S. 1977

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

<<9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.

9-quater. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



9.11

EMENDAMENTI AS.1977

ART.9

Sopprimere il commi 10 e 11

TAVERNA, MONTEVECCHI, MANGILI, BULGARELLI, CATALFO, LEZZI

Taverne

9.12

EMENDAMENTI AS 1977 – ENTI LOCALI

Art. 9

Al comma 10, capoverso 1-bis, le parole “attraverso la nomina della maggioranza dei componenti” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso la nomina della totalità dei componenti”.

FUCKSIA

Fuck8e

9.13

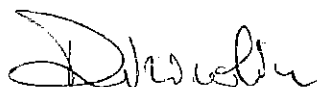
AS 1977

Emendamento

Art. 9

Al comma 11 dopo le parole: "decreto legislativo n.517 del 1999." sono aggiunte le seguenti: Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione del comma 377, art. 1 legge 27 dicembre 2013, n.147, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi e in essere."

Dirindin, Lai, Broglia, Corsini, Cucca, Del Barba, Granaiola, Guerrieri, Matesini, Pagliari, Padua, Lucio Romano, Sangalli, Silvestro, Sposetti,



9.14

202

Emendamento

Articolo 9

9.15

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma secondo principi di appropriatezza.

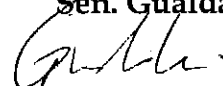
11-ter. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

11-quater. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

11-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-bis, 11-ter e 11-quater non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11-sexsies. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542. »

Sen. Gualdani



EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti diretti e i contributi a investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11-ter. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

11-quater. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014 ricalcolato secondo le modifiche di cui al comma 4, dell'articolo 4, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78."

MANDELLI
CERONI
D'ALI

**Relazione**

In coerenza con l'art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per la finanza degli enti territoriali e quindi anche delle Regioni a decorrere 1° gennaio 2015 e allo scopo di sostenere gli investimenti pubblici, non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio per l'anno 2015 le spese in conto capitale per gli investimenti effettuati per le Regioni che hanno pagato nei tempi previsti dalla legislazione vigente. Le predette Regioni, infatti, dimostrano una programmazione anche dei flussi di cassa che permette i pagamenti nei tempi previsti dalla normativa. Ai fini dell'esclusione si rilevano le *performance* del 2014 considerate le modifiche intervenute nel calcolo dell'indice definite dall'art.4, comma 4 del DL 78/2015.



9.16

135

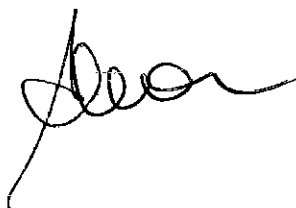
EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 1, comma 463 lett. b) dopo le parole "...incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole "...e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"

MANDELLI
CERONI
D'ALI

**Relazione - Emendamento sull'equilibrio di bilancio**

Il presente emendamento si rende necessario per garantire una omogenea determinazione dell'equilibrio di parte corrente il quale tiene giustamente conto del servizio del debito ma non considera l'ipotesi dei mutui con oneri a carico dello Stato che transitano dal Bilancio regionale che gravano e sulla spesa corrente ma, secondo la formulazione attuale, non possono contare sulla relativa entrata iscritta al Titolo IV vista la natura del trasferimento.



9.17

mu3

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:-

"11-bis. All'art. 1- della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

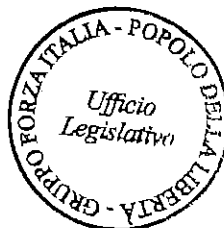
"464-bis Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio."."

MANDELLI
CERONI
D'ALI'



Relazione - Emendamento per l'esclusione dai vincoli dell'equilibrio di bilancio del saldo delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)

La disposizione consente di neutralizzare l'impatto sugli equilibri di bilancio delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, annullando gli effetti del surplus di riversamento. Le regolazioni sono spesso effettuate in esercizi diversi rispetto a quelli di competenza e per più annualità contemporaneamente. La modifica normativa non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le regolazioni erano escluse dal tetto di spesa previsto dal patto di stabilità.



9.18

136

EMENDAMENTO

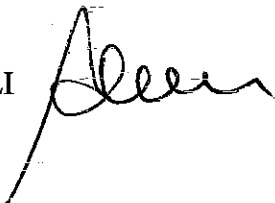
ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:-

- a) alla lett. c) del comma 464 sono abrogate le seguenti parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";
- b) il punto 3) del comma 465 è abrogato.

MANDELLI
CERONI
D'ALI'




9.19

Relazione - Emendamento Fondo pluriennale vincolato e calcolo dei saldi del pareggio di bilancio

La Commissione Arconet ha condiviso la funzione del fondo pluriennale vincolato, utilizzabile rispetto alla norma generale per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di impegni imputati ad esercizi successivi rispetto a quello in cui è nata l'obbligazione giuridica passiva e rispetto a quello in cui è stata registrata e imputata la correlata entrata solo per le risorse vincolate.

È emerso che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabile nel tempo e non utilizzabile in corso d'anno. D'altro canto, poiché il fondo è neutro ai fini del calcolo dell'equilibrio di bilancio, ove si accedesse all'ipotesi di operazioni infrannuali si impatterebbe sul risultato di amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni, occorre superare l'apparente asimmetria fra i commi 464 e 465 dell'art.1 della legge di stabilità 2015 in quanto nel comma 464, che disciplina il calcolo dei saldi a regime, è correttamente previsto che in termini di competenza rilevi il saldo fra il fondo pluriennale di entrata e di spesa mentre nel comma 465, riguardante la disciplina del calcolo dei saldi per il solo 2015, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa rileva insieme ad altre voci nei limiti di 2.005 ml di €.

Poiché il saldo del fondo pluriennale vincolato è neutro per l'equilibrio di bilancio si tratta di risolvere la predetta asimmetria fra la disciplina stabilita dai due commi.

138

Si ritiene pertanto necessario un riallineamento delle norme con l'esclusione del riferimento al saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel calcolo del saldo in termini di competenza dal comma 465.

9.19



129

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunto infine il seguente periodo:

"e) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni antecedenti il 2013"."

MANDELLI
CERONI
D'ALI'



9.20



Relazione - Emendamento per l'esclusione dai vincoli dell'equilibrio di bilancio degli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria

Per consentire il pieno utilizzo delle risorse destinate alla spesa sanitaria, rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione per finalità sanitarie. Tanto a condizione che dette risorse si riferiscano ad anni antecedenti il 2013. L'emendamento consente di dare attuazione dell'art. 20 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) che impone alle regioni di accertare ed impegnare nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario. La disposizione proposta, inoltre, si pone a completamento di quanto già previsto dal comma 464 della Legge di stabilità 2015 che, ai fini dell'equilibrio di bilancio, consente l'utilizzo del fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata per finanziare le spese sanitarie.

137

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19-giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 9

Aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis). Le Regioni che sono subentrate nelle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono - per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni - senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla previsione della durata massima dei trentasei mesi, prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale con contratto a tempo determinato delle Province e delle Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.»

CALEO


9.21

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 9

Aggiungere in fine il seguente comma:

11-bis - Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

RICCHIUTI, PEZZOPANE



9.22

92

AS 1977

Emendamento

Art.9

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis) Le Regioni che sono subentrato a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e delle Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni."

Uras, Stefano



9.23

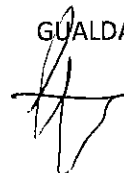
EMENDAMENTO

Articolo 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"12. Le Regioni che sono subentrato a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni."

GUALDANI



9.24

EMENDAMENTI AS.1977

Art. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

«11-bis. Le Regioni che sono subentrate a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.»

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



9.25

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Azt. 9

~~Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:~~

~~1 bis~~

All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11 bis. All'articolo 1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "sono ridotti" sono aggiunte le seguenti "fino al 31 dicembre 2011".

Comaroli

9.26

A.S. 1977

Emendamento

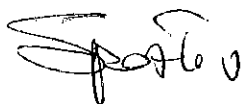
Art. 9

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11 bis

Comma 12 - Le Regioni che sono subentrato a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

SPOSETTI



9.27

213

EMENDAMENTO

ART. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. "Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9-1, nell'ambito delle verifiche dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016".

MANDELLI
CERONI
D'ALI



Relazione - Emendamento per finanziare le spese di investimento con debito autorizzato e non contratto

Considerato che il 2015 è l'ultimo esercizio in cui le regioni possono finanziare spese di investimento con debito autorizzato non contratto, è necessario definire come devono essere registrati gli impegni derivanti da tali investimenti, esigibili negli esercizi successivi, finanziati da debito autorizzato e non contratto.

9.28



160

A.S. 1977

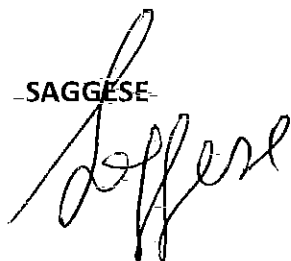
Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 9

Aggiungere in fine il seguente comma: "11-bis. All'articolo 41, comma 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»."

~~SAGGESE~~



SOLLO



9.29

46

AS 1977

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis) Le Regioni che sono subentrato a funzioni delle Province e Città metropolitane per effetto della Legge n. 56/2014, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, possono, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e in deroga alla durata massima dei 36 mesi, prorogare i lavoratori con contratto a tempo determinato delle Province e Città Metropolitane di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. "

RUTA



RICCHIUTI



9.30

A.S. 1577

Emendamento-

Art. 9

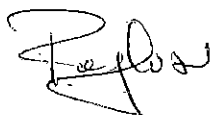
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

<<11-bis. Fanno parte del Consorzio Interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo lo Statuto.

11-ter. I servizi informativi strumentali al funzionamento del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti dai soggetti di cui al comma 1 direttamente, o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sottoposti alla vigilanza delle stesse, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
- b) nell'ente non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.>>

PUGLISI, SANGALLI, BROGLIA, LO GIUDICE



9.31

94

Emendamento

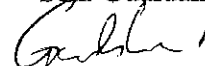
Articolo 9

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

“11- *bis*. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale, previo pagamento di un contributo pari a mille euro, a favore del Comune perdente la sede farmaceutica. »”.

Sen. Gualdani



9.32

Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: «regime di tempo pieno.» sono aggiunte le seguenti:

«Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-septies della legge 138 del 2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente comma».



Sen. Aiello

Sen. D'Ambrosio Lettieri

Sen. Gualdani

9.33

A.S. 1977

Emendamento

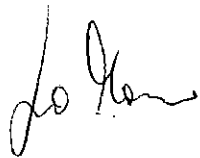
Art. 9

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:-

11-bis. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i Comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo articolo anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni, e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

11-ter. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89.

LO MORO, D'ASCOLA



9.34



A.S. 1977

Emendamento

Art. 9

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, il comune di Reggio Calabria è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di tre dirigenti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11-ter. Gli oneri connessi alle assunzioni di cui al comma 11-bis sono a carico del comune di Reggio Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, attraverso la corrispondente riduzione di altre spese correnti.

D'ASCOLA

V. Nico D'Ascola (D'ASCOLA)

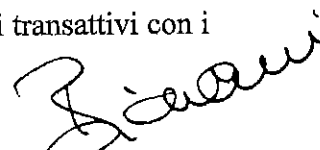
9.35

Emendamento

Articolo 9

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori.»



Sen. Bianconi

Sen. Gualdani

9.36

AS 1977

Emandamento

Art. 9

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma 12:

12. All'art.25 del Dpr 20 dicembre 1979, n.761 (recante lo stato giuridico delle unità sanitarie), dopo le parole "...ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali." Sono inserite le seguenti: "I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione pubblica e privata, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali."

Lai, Dirindin, Broglia, Del Barba, Guerrieri, Sangalli, Sposetti, Corsini, Cucca,



9.37

103

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11 bis. All'articolo 1, comma 321, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "sono ridotti" sono aggiunte le seguenti "fino al 31 dicembre 2011".

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Lai

9.38

9.0.47.

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 9



Dopo l'art. 9, inserire il seguente:

"Art. 9 bis

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

- a) valore degli asset e relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

59

9.0.11.

e) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli



eventualmente necessari con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.”

CERONI



9.0.1

L'emendamento si inserisce nella logica dei percorsi di privatizzazione previsti dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 ed è finalizzato a risolvere il problema relativo agli stabilimenti termali la cui proprietà è - direttamente o indirettamente - sotto il controllo pubblico che presentano, nella pressoché totalità dei casi, un andamento contraddistinto da risultati negativi, con l'obiettivo, da un lato di favorire il rilancio degli stabilimenti termali in oggetto e, dall'altro, di rendere possibile il recupero dell'ingente patrimonio presente in molte di queste realtà, oggi dismesso o sottoutilizzato.

La norma prevede un percorso incentivante, sia per le amministrazioni che intendano avviare nel breve i percorsi predetti, sia per i privati che intendano acquisire le strutture predette, rendendo certo e sostenibile il peso delle situazioni debitorie eventualmente accumulate nel tempo.

Il meccanismo proposto, ha il pregio di non presentare alcun onere a carico della finanza pubblica ed anzi di consentire agli enti locali che ancora detengono i suddetti stabilimenti di eliminare voci di costo estremamente gravose per i propri bilanci, senza con ciò depauperare risorse che potrebbero risultare vitali per i territori di riferimento.

Tale previsione non comporta, quindi, alcun onere finanziario, ma solo riduzione di costi per l'erario.



61

9.0.2 / EMENDAMENTO

AS 1977

Art. 9



Dopo l'art. 9, inserire il seguente:

"Art. 9 bis

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

- f) valore degli asset e relativi criteri di valutazione adottati;
- g) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- h) piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- i) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio;

62

9.0.21

j) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

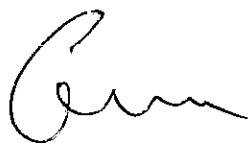
9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10



5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

CERONI



9.0.2

L'emendamento si inserisce nella logica dei percorsi di privatizzazione previsti dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 ed è finalizzato a risolvere il problema relativo agli stabilimenti termali la cui proprietà è - direttamente o indirettamente - sotto il controllo pubblico che presentano, nella pressoché totalità dei casi, un andamento contraddistinto da risultati negativi, con l'obiettivo, da un lato di favorire il rilancio degli stabilimenti termali in oggetto e, dall'altro, di rendere possibile il recupero dell'ingente patrimonio presente in molte di queste realtà, oggi dismesso o sottoutilizzato.

La norma prevede un percorso incentivante, sia per le amministrazioni che intendano avviare nel breve i percorsi predetti, sia per i privati che intendano acquisire le strutture predette, rendendo certo e sostenibile il peso delle situazioni debitorie eventualmente accumulate nel tempo.

Il meccanismo proposto, ha il pregio di consentire agli enti locali che ancora detengono i suddetti stabilimenti di eliminare voci di costo estremamente gravose per i propri bilanci, senza con ciò depauperare risorse che potrebbero risultare vitali per i territori di riferimento.



64

EMENDAMENTO

Articolo 9

9.0.3/.

Dopo l'art. 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9 bis

(Disposizioni concernenti gli enti territoriali in tema di termalismo)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono disposte le misure di cui ai successivi commi, relativamente agli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le stesse misure si applicano altresì agli stabilimenti termali a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono incentivati appositi programmi di intervento per la cessione ed il rilancio degli stessi. Tali programmi, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le Regioni competenti per territorio, lo approva nei successivi centottanta giorni ovvero dispone il rigetto motivato del programma stesso.

3. I programmi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali interessati dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono inderogabilmente prevedere la dismissione immediata degli stessi, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì elementi idonei a valutare:

- f) valore degli assett e relativi criteri di valutazione adottati,
- g) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari,
- h) piano di fattibilità e dei costi degli interventi,
- i) valutazione dell'impatto socio-economico sul territorio,
- j) piano finanziario e cronoprogramma.

4. Ad avvenuta presentazione del programma di cui al comma 2 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

7. Nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 1.

8. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

9. Al fine del rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 2, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.3  GUALDANI

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale. "

DEL BARBA

Del Barba

9.0.4

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le Regioni interessate da procedure di interruzione o sospensione dei pagamenti conseguente all'applicazione degli articoli 91 e 92 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 a valere sui programmi operativi regionali, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte corrente e in conto capitale. "

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Del Barba

9.05

A.S. 1977

~~Emendamento~~

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera e) del comma 464 sono abrogate le seguenti parole "escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 465";
 - b) il punto 3) del comma 465 è abrogato.

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI

Del Barba

9.0.6

235

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'art. 1, comma 464 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)" è aggiunta dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria ai sensi delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), rilevano in termini di competenza gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione relative alla spesa sanitaria imputabili agli anni in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano non sancisca una intesa sul riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quota indistinta e vincolata, entro il termine del 30 novembre".

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Brogia

9.0.7

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2105)", dopo il comma 464 è aggiunto il seguente comma:

"464-bis Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del presente articolo, con riferimento alle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 235 e 321 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) non rilevano le somme impegnate e pagate eccedenti le somme accertate e incassate nello stesso esercizio".

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI



9.0.8

233

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16, dell'articolo 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche alle Regioni che hanno effettuato un processo di riaccertamento straordinario dei residui prima dell'entrata in vigore delle norme previste al comma 538, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Del Barba

9.0.9

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. La predetta esclusione riguarda le sole Regioni che garantiscono i tempi di pagamento di cui all'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, secondo il metodo di calcolo definito all'articolo 9 del DPCM 22 settembre 2014 che definisce l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
3. A questi fini rileva l'indice conseguito nel 2014.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Santini

9.0.10

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 l'ultimo periodo della ~~alinea~~ n. 3) è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera anche per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali".
2. La lett.n bis) del comma 4 dell'art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:
"n bis), delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata al V Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011; "

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI

Del Barba

9.0.11

A.S.1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, comma 612, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) le parole "31 marzo 2015" sono sostituite con "30 settembre 2015" e, al secondo periodo, le parole "31 marzo 2016" sono sostituite con "30 settembre 2016".
2. All'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole "dodici mesi" sono sostituite con "ventiquattro mesi".

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Broglia

9.0.12

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al fine di neutralizzare gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 46, comma 6 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e successive modificazioni, sul patto di stabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 400 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto, in termini di indebitamento netto, dell'importo di €48.831.760,00 e viene conseguentemente rideterminato in €38.168.240,00 euro.

RUSSO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI

Russo

9.0.13

232

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al netto della riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è realizzato per gli anni dal 2016 al 2018 secondo modalità da stabilire mediante Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Santini

9.0.14

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione Siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminato, per la Regione Siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro."

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Broglia

9.0.15

231

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1, nell'ambito delle verifiche dell'esigibilità degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del FPV di entrata del 2016."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI

Santini

9.0.16

A.S. 1977

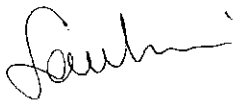
Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 1, comma 463 lett. b) dopo le parole "...incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti" si aggiungono le parole "e le relative entrate provenienti dallo Stato a titolo di concorso nel pagamento degli oneri dei mutui"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI



9.0.17

A.S. 1977

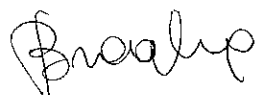
Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 8, comma 2, le parole "*30 giugno*" sono sostituite dalle parole "*30 settembre*" e le parole "*10 luglio*" sono sostituite dalle parole "*10 ottobre*".

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI



9.0.18

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

- I. All'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2015 sostituire le parole "comando o distacco" con le seguenti "comando o fuori ruolo o analoghi istituti, con esclusione del personale collocato negli uffici di diretta collaborazione, salvo diversa decisione dell'amministrazione presso cui il dipendente è collocato in ragione del riordino delle funzioni in attuazione della legge n. 56 del 2014".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI

Del Barba

9.0.19

2017

A.S. 1977

Emendamento

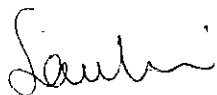
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole "previa intesa in Conferenza Unificata" sono sostituite dalle parole "previa intesa in Conferenza Stato/Regioni";
- le lettere b) e c) sono soppresse.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI



9.0.20

245

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. ".

2. al comma 5 le parole "Per i comuni" sono sostituite dalle parole "Per gli enti territoriali"

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI

Del Barba

9.0.21

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. All'articolo 8, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015. "
2. All'articolo 8, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole ", effettuati a valere delle anticipazioni di liquidità erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3", sono soppresse.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI

Santini

9.0.22

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. Nel 2015, l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. 08.04.2013, n.35 e successive modificazioni effettuato dalle regioni e provincie autonome che hanno acceduto nel 2015 per la prima volta all'anticipazione stessa, non rileva ai fini dei saldi di cassa di cui all'art. 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI

B. realip

9.0.23

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunte, infine, le seguente parole ", ivi compreso il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64."

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI,
SANGALLI, SPOSETTI

Brogli

9.0.24

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Facoltà di istituzione di propri tributi per le città metropolitane)

1. A decorrere dal 2015, le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente al 70 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla Città Metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 31 luglio 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 30 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della assegnazione prevista dal comma 2;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nella delibera istitutiva o modificativa del tributo modalità applicative, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città Metropolitana nella misura del 50 per cento dell'importo per passeggero di cui alle medesime lettere; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, per la successiva assegnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da

raggiungere in Conferenza Stato-città e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il trenta per cento, che viene assegnato ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Per il 2015 l'imposta di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1° luglio previa deliberazione del consiglio della città metropolitana che indica la misura dell'addizionale, ovvero la volontà di non applicare il tributo, da adottarsi entro il 10 giugno 2015 e da comunicarsi immediatamente ai gestori dei servizi aeroportuali interessati.

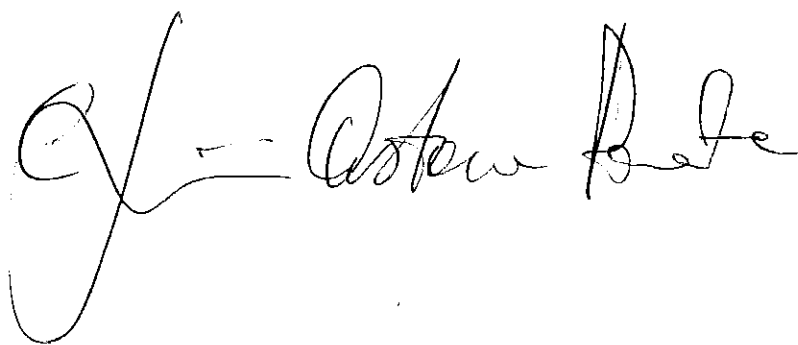
4. Nell'anno di istituzione e per il 2015, nel caso di delibere adottate oltre il termine di cui al comma 3, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione della relativa delibera consiliare metropolitana, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella delibera medesima. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.».

LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE

1/9.0.25

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Astorre Parente". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'A'.

2/2

Art. 9

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

<< Art. 9 (*Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli*)

1. L'art. 63 della legge 21 novembre 2000 è sostituito dal seguente:

" Art. 63 (*Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli*)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa, in ragione della metà, agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

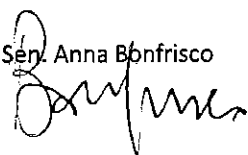
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

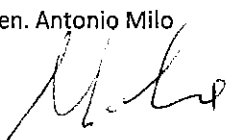
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. >>

Conseguentemente, il comma 666 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Sen. Anna Bonfrisco



Sen. Antonio Milo



9.0.28

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

“Art. 9 bis (Misure in materia di EXPO 2015)

1. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".
2. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
3. Al fine di garantire gli investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al DPCM 22/10/2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere la Regione Lombardia per la realizzazione del Grande evento EXPO 2015 anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, commi 49 e 49 bis, della legge 07/04/2014, n. 56. All'onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 12-sexiesdecies, dell'articolo 10, del Decreto legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n.11.”.

Comaroli


9.0.24

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

“Art. 9 bis (Misure in materia di EXPO 2015)

1. All'articolo 1, del comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: "dal comune di Milano" sono inserite le seguenti: "e dalla Regione Lombardia".
2. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
3. Al fine di garantire gli investimenti regionali connessi e necessari ad opere e mezzi di cui al DPCM 22/10/2008, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2015 come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere la Regione Lombardia per la realizzazione del Grande evento EXPO 2015 anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art.1, commi 49 e 49 bis, della legge 07/04/2014, n. 56. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”.

Comaroli


9.0.28

A.S. 1977

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “i cittadini inviati a prestare servizio all'estero per conto di una pubblica amministrazione per una durata superiore ai dodici mesi e le persone con essi conviventi, alle cui dichiarazioni di variazioni di abitazione o di residenza non si applica l'articolo 4, comma secondo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.”;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. I cittadini residenti all'estero dichiarano le variazioni relative alla propria posizione anagrafica all'ufficio consolare territorialmente competente entro novanta giorni o comunque quando chiedono atti, documenti o certificati. La dichiarazione specifica i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce ed è accompagnata da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare. In mancanza della dichiarazione o in caso di dubbio sulla sua veridicità, l'ufficio consolare, possibilmente con la collaborazione delle autorità locali, effettua accertamenti d'ufficio sulla posizione anagrafica dei cittadini residenti nella circoscrizione.

2. L'ufficio consolare registra negli schedari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 le notizie recate dalle dichiarazioni o le risultanze degli accertamenti disposti e le trasmette con modalità telematiche al Ministero dell'interno per le conseguenti variazioni anagrafiche.

3. L'iscrizione nell'AIRE decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 o dall'invio al Ministero dell'interno delle risultanze degli accertamenti d'ufficio. L'iscrizione decorre dalla data della dichiarazione di espatrio al comune di residenza, se il cittadino presenta, entro un anno, la dichiarazione di cui al comma 1.

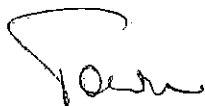
4. Le iscrizioni nell'AIRE e le variazioni della residenza all'estero sono effettuate sulla base di comunicazione dell'ufficio consolare competente per territorio. L'ufficiale d'anagrafe comunica all'ufficio consolare medesimo le cancellazioni dall'AIRE da quest'ultimo non richieste.”;

Conseguentemente:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato.”;

b) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole “il capo dell'ufficio consolare” sono sostituite dalle seguenti: “l'ufficio consolare.”

TONINI



10.1



AS 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis (Disposizioni per conseguire l'avvio del Programma Italia 2013)

1. All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole comprese tra "con decreto" e "enti locali," sono sostituite dalle seguenti: *"lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE 1303/2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare"*;

b) dopo le parole "periodo 2014-2020" sono aggiunte le seguenti: *"ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al successivo periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che individua altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente e sono approvati i progetti in essi contenuti."*

LANZILLOTTA, CONTE, CUOMO, DI GIORGI, GAMBARO, IDEM, LIUZZI, PEZZOPANE, SAGGESE.

Lanzilotta

Conte

Cuomo

Di Giorgi

Gambara

Idem

Liuzzi

Pezzopane

Sagge

10.2

215

11.1 /

EMENDAMENTO

ART. 11



AS 1977

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11 (Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009) -

1. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, commi 8 e 9, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e con l'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.

3. I contratti preliminari sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.

4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'art. 7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. In deroga alla normativa ordinaria e per le sole finalità della ricostruzione, ai medesimi soggetti è attribuita la facoltà:

a) di sospendere motivatamente le deliberazioni Assembleari ritenute dubbie sotto il profilo della legalità e/o della opportunità ai fini della pubblica utilità e interesse, fissati dalle norme sul sisma 209, richiedono, immediatamente dopo, parere vincolante agli Uffici Speciali competenti per territorio che lo emettono entro il termine tassativo di dieci giorni;

b) di richiedere motivatamente, a titolo cautelativo, in caso di difformità o di potenziali irregolarità rilevate, controlli e pareri agli Uffici Speciali competenti per territorio, all'Avvocatura dello Stato, agli Ordini Professionali, se competenti, nei confronti delle figure tecniche impiegate e delle Ditte

117

116

11.17

impegnate, in merito i progetti per la riparazione o ricostruzione in atto ed alle procedure per la loro realizzazione;

c) di accedere, per i soli fini d'istituto, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori, di cui al DPCM 18 aprile 2013, istituito presso le Prefetture.

5. Le certificazioni di conclusione lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30-giorni dalla chiusura dei cantieri. In caso di ritardo e di accertate responsabilità, alle imprese, ai tecnici, agli amministratori di condominio, ai rappresentanti di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50% per i mesi successivi.

6. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'OPCM 19 gennaio 2010, n. 3843.

7. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

8. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.

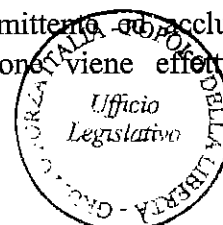
9. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

10. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

11. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

12. I soggetti che, ai sensi del comma 6, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

13. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal



128 7/6

11.1%

committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

14. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'OPCM 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.

15. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

16. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

17. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 14 a 16.

18. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 16 sono determinati ai sensi dell'O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013, e s.m.i., al netto di ogni onere.

19. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori subappalti. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare al committente, copia dei contratti con il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non può essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullità.

20. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di liquidazione coatta dello stesso, nonché nei casi previsti dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione s'intende risolto di diritto senza alcuna penale.

21. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

22. Si applica il comma 20 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.



11.11.

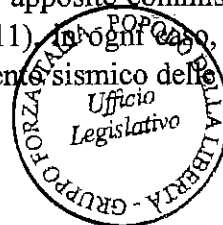
23. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la Guardia di Finanza, sulla regolarità amministrativa e contabile dei pagamenti effettuati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici Speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i Titolari degli Uffici Speciali informano la Guardia di Finanza e la Corte dei Conti circa le irregolarità riscontrate.

24. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi dell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di culto. Il programma è reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei criteri di priorità e delle altre indicazioni stabilite con delibera del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma può prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici.

25. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la regione Abruzzo, è istituita nei comuni sede degli 8 Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR) la Stazione Unica Appaltante per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136", con il compito di assicurare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica;
- b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali;
- d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

26. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte Terza del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 i lavori non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 dello stesso codice. Per garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel caso di edifici vincolati o di pregio (pregio riconosciuto dalle apposite commissioni già costituite allo scopo art. 1, comma 2 del DCD n.45 del 17 febbraio 2011), in ogni caso, viene riconosciuto almeno il contributo necessario alla riparazione con miglioramenti sismico delle parti strutturali.



130 1/6

11.1 %

27. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modifiche dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annui di bilancio, è destinata, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione dei servizi turistici e culturali; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dalla Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 1 giugno 2014. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

28. Il comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così modificato: alla fine del primo periodo, dopo le parole "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77."

29. Onde evitare azioni risarcitorie nei confronti degli enti preposti alla Ricostruzione ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e/o stabile dimora dimostrabile l'ascendente o discendente in linea retta del proprietario. In caso di decesso dell'usufruttuario che al 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi che sarebbero spettati all'usufruttuario defunto.

30. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, è assegnato al comune dell'Aquila un contributo straordinario pari a complessivi 8,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 7 milioni di euro per far fronte ad oneri connessi al processo di ricostruzione e 1,5 milioni di euro ad integrazione delle risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per le medesime finalità un contributo di 0,5 milioni di euro ai restanti comuni interessati dal sisma.

31. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune dell'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità-Interno per il triennio 2015-2017, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, così come desunta dal certificato del conto consuntivo, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente Locale per la gestione dell'emergenza post sisma.



32. Per le medesime finalità di cui sopra, nella determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per l'anno 2015, nei confronti del Comune dell'Aquila non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 7 agosto 2012, n. 135, né le ulteriori decurtazioni previste ex lege, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

33. All'attuazione dei commi da 1 a 26 e 28 di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

34. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

35. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 33, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

36. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 35, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

37. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

38. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 37 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 36. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

39. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77.

40. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 29, 31, 32 e 39, del presente articolo, si provvede mediante riduzione di 40 milioni del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PELINO, D'ALF, BLUNDO
Pelino D'Alf Blundo



11.1

132

EMENDAMENTO

ART. 11

11.2 / 1977

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, commi 8 e 9, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare, devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della certificazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e con l'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I contratti preliminari sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.";
- d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In deroga alla normativa ordinaria e per le sole finalità della ricostruzione, ai medesimi soggetti è attribuita la facoltà:
 - a) di sospendere motivatamente le deliberazioni Assembleari ritenute dubbie sotto il profilo della legalità e/o della opportunità ai fini della pubblica utilità e interesse, fissati dalle norme sul sisma 209, richiedono, immediatamente dopo, parere vincolante agli Uffici Speciali competenti per territorio che lo emettono entro il termine tassativo di dieci giorni;
 - b) di richiedere motivatamente, a titolo cautelativo, in caso di difformità o di potenziali irregolarità rilevate, controlli e pareri agli Uffici Speciali competenti per territorio, all'Avvocatura dello Stato, agli Ordini Professionali, se competenti, nei confronti delle figure tecniche impiegate e delle Ditte impegnate, in merito i progetti per la riparazione o ricostruzione in atto ed alle procedure per la loro realizzazione;
 - c) di accedere, per i soli fini d'istituto, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori, di cui al DPCM 18 aprile 2013, istituito presso le Prefetture.";
 - e) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "In caso di ritardo", sono inserite le seguenti: "e di accertate responsabilità, alle imprese, ai tecnici,";
 - f) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:



11.2 i.

"5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere e fatti salvi comprovati impedimenti, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dall'OPCM 19 gennaio 2010, n. 3843.

5-ter. A decorrere dalla data in cui l'esecutore dei lavori comunica al direttore dei lavori la maturazione del SAL, quest'ultimo deve trasmettere entro 15 giorni gli atti contabili al beneficiario, che deve a sua volta presentare tali atti presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione degli stessi.

5-quater. A decorrere dal sedicesimo giorno e per ogni mese di ritardo da parte del direttore dei lavori nella consegna della contabilità al beneficiario, è applicata una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo, fino ad massimo del 50 per cento delle competenze spettanti.

5-quinquies. A decorrere dall'ottavo giorno e per ogni settimana di ritardo da parte del beneficiario nella consegna degli atti contabili agli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione, è applicata una decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive, fino ad un massimo del 20 per cento delle competenze complessive.

5-sexies. Nel caso di ultimo SAL, gli atti contabili da consegnare all'apposito sportello degli Uffici comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione devono essere corredati dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di 40 giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa.

5-septies. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze.

5-opties. I soggetti che, ai sensi del comma 5-septies, eseguono i pagamenti, sono tenuti alla conservazione, per 5 anni, della relativa documentazione da esibire in occasione di eventuali attività ispettive e di controllo poste in essere dagli organi preposti dalla legge.

5-nonies. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato.

5-decies. La data di fine lavori è quella indicata nel contributo definitivo così come disposto dall'OPCM 12 novembre 2009, n. 3820. In caso di ritardo e in assenza di proroga concessa dal competente Comune, la parte di contributo relativa al compenso complessivo degli Amministratori di Condominio, Legali Rappresentanti dei Consorzi, Procuratori Speciali, Rappresentanti delle Parti Comuni nonché quella del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori, è decurtata del 2 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita, fino ad una riduzione massima del 20 per cento degli importi totali a danno del responsabile del ritardo.



123 2/5

5-undecies. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità sismica con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate agli enti competenti entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.

5-duodecies. Entro quattro mesi dalla data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. In caso di ritardo subiscono la riduzione del 10 per cento del compenso. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune.

5-terdecies. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui ai commi da 5-decies a 5duodecies.

5-quaterdecies. I compensi a favore dei soggetti di cui al comma 5-duodecies sono determinati ai sensi dell'O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013, e s.m.i., al netto di ogni onere.";

g) al comma 7, le parole: "e concordato preventivo" sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "senza alcuna penale";

h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. In caso di concordato preventivo e in continuità il contributo acquisisce destinazione vincolata per il pagamento al cento per cento dei creditori, anche se privilegiati, delle commesse oggetto dell'indennizzo. Qualora, in riferimento al contributo, non ricorrano le condizioni del presente comma il concordato va trattato alla stregua del fallimento.

7-ter. Si applica il comma 7 anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente.";

i) al comma 10, dopo le parole: "è istituita", sono inserite le seguenti: "nei comuni sede degli otto Uffici Territoriali per la Ricostruzione (UTR)";

j) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per garantire la conservazione del patrimonio storico-culturale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nel caso di edifici vincolati o di pregio (pregio riconosciuto dalle apposite commissioni già costituite allo scopo art. 1, comma 2 del DCD n.45 del 17 febbraio 2011), in ogni caso, viene riconosciuto almeno il contributo necessario alla riparazione con miglioramento sismico delle parti strutturali.";

k) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Onde evitare azioni risarcitorie nei confronti degli enti preposti alla Ricostruzione ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'art. 3 comma 1, lett. a), del decreto-legge del 28 aprile 2009 n. 39 convertito con legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma, aveva residenza anagrafica e/o stabile dimora dimostrabile l'ascendente o discendente in linea retta del proprietario. In caso di decesso dell'usufruttuario che al 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi che sarebbero spettati all'usufruttuario defunto.";

l) il comma 14 è soppresso;



11.21.

m) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del Comune dell'Aquila, per la determinazione dell'obiettivo programmatico del Patto di Stabilità Interno per il triennio 2015-2017, nel calcolo della media degli impegni della spesa corrente registrata nel triennio di riferimento, così come desunta dal certificato del conto consuntivo, non si computano le spese fronteggiate con i trasferimenti statali riconosciuti allo stesso Ente Locale per la gestione dell'emergenza post sisma.

15-ter. Per le medesime finalità di cui sopra, nella determinazione del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per l'anno 2015, nei confronti del Comune dell'Aquila non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 7 agosto 2012, n. 135, né le ulteriori decurtazioni previste *ex lege*, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.";

n) dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

"16-bis. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

16-ter. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione.

16-quater. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

16-quinquies. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma precedente, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

16-sexies. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 16-quinquies, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

16-septies. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

16-octies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 16-quater a 16-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 16-septies. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



16-nonies. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77."»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante riduzione di 40 milioni del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PELINO, D'ALI, BLUNDO

Pelino D'Ali Blundo



11.2

5/5
126

A.S. 1977
Emendamento
Art. 11

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire il comma 1 con il seguente: "1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla lett. e) e per ulteriori inadempimenti. La certificazione antimafia di cui alla lettera b) è da intendersi sostituita dalla autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità formale dei contratti stipulati. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: "Il progettista e il direttore dei lavori" con le seguenti: "Il direttore dei lavori e il collaudatore statico", dopo la parola: "rapporti" inserire le seguenti: "diretti e continuativi" ed aggiungere in fine i seguenti periodi: "né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine producono apposita auto certificazione al committente, trasmettendone, altresì, copia ai comuni interessati per gli idonei controlli anche a campione";*
- c) *al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: "I contratti preliminari già stipulati sono adeguati prima dell'approvazione della progettazione esecutiva alla previsione del comma 1" e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "accertati da parte del direttore dei lavori";*
- d) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "conclusione dei lavori" inserire le seguenti: "e di ripristino della agibilità sismica,";*
- e) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole: "e concordato preventivo" e aggiungere in fine il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso del committente";*
- f) *sopprimere il comma 10;*
- g) *al comma 12, al primo periodo dopo le parole: "dalla legge 24 giugno 2013, n. 7," inserire le seguenti: " come rifinanziato dalla legge 12 settembre 2014, n. 133 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190," e alla lettera b) sostituire le parole: " promozione dei servizi turistici e culturali" con le seguenti: "promozione turistica e culturale";*

PEZZOPANE

Pezzopane

11.3

136

EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I contratti definitivi per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 devono essere stipulati ai sensi dell’articolo 67 quater, comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; in particolare devono essere contenute nel contratto le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f), e dell’attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all’assunzione del contratto, la cui mancanza determina la nullità del contratto stesso. Il direttore dei lavori attesta, trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, la regolarità del contratto stipulato tra le parti. Si applica l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”

GUALDANI



11.4

EMENDAMENTI AS.1977

Art.11

Sopprimere il comma 2

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Blundo

11.5

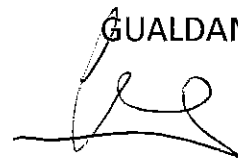
EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico non possono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di dipendenza con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione e/o dell'impresa subappaltatrice. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere tali rapporti per i primi tre anni successivi alla conclusione dell'incarico.”

GUALDANI



11.6

EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I contratti preliminari, sono adeguati alla previsione del comma 1 prima della presentazione della progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della sussistenza dei requisiti, il committente effettuerà una nuova procedura di selezione dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente assunta è risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni precedentemente assunte si considerano non confermate anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente provvedimento.

GUALDANI



11.7

11.8 i.

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili a amministratori di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali, rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei lavori, entro quindici giorni dalla avvenuta comunicazione di maturazione del SAL, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli Uffici Comunali/Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Per ogni mese, e frazione di mese, di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del cinque per cento sulle competenze spettanti in rapporto all'entità del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana, e frazione di settimana, di ritardo è applicata al beneficiario una decurtazione del due per cento sulle competenze complessive. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario, certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del due per cento per ogni mese, e frazione di mese, del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al Comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma deve essere conservata per 5 anni.

5-ter. Qualora il beneficiario del contributo, il direttore dei lavori e l'impresa dimostrino, con documentazione certa di aver diligentemente adempiuto alle incombenze a loro spettanti, non sono suscettibili dell'applicazione delle penali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Al fine di garantire i pagamenti in favore dei subappaltatori, l'autocertificazione di cui all'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, deve essere resa anche con riferimento al pagamento degli stipendi delle proprie maestranze."

b) Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

"7-bis Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009,

11.87

n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove, alla data del sisma, aveva residenza anagrafica l'ascendente o il discendente in linea retta di primo grado del proprietario dell'immobile e che non è titolare della proprietà di altre abitazioni nel territorio dei comuni del cratere sismico di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

7-ter All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "*del centro storico del capoluogo del Comune dell'Aquila*" sono sostituite dalle seguenti: "*dei centri storici del capoluogo e delle frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere*";

7-quater. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorità definito dai Comuni per la erogazione del contributo che è concesso nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo, può essere ceduto o offerto in garanzia, pena la nullità della relativa clausola."

c) Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Ai soli fini delle esecuzione delle attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al presente comma, è effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo, come successivamente modificato e integrato. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della Diocesi competente. La stazione appaltante acquisisce i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, verificandone la conformità a quanto previsto dagli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e ne valuta la compatibilità con i principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché la rispondenza con le caratteristiche progettuali ed economiche definite nel programma di cui al precedente comma 9, e l'idoneità, anche finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovrà avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

c) Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

"14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "*immobili privati*" sono inserite le seguenti: "*sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai Comuni*";

14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 Agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*Per le finalità di cui al comma 13, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro*

27/133

a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015".

14-quinquies. Nei limiti delle risorse finanziarie già trasferite al comune dell'Aquila e ai restanti comuni del cratere ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge del 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare la quota destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti mediante il concorso di cui al medesimo articolo 67-ter, per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

14-sexies. Ai fini di consentire l'espletamento della attività inerenti la ricostruzione post-sisma e in particolare il completamento dei lavori inerenti gli edifici ad uso scolastico e istituzionale di proprietà, la provincia dell'Aquila è autorizzata, in deroga alle normative vigenti, a rinnovare l'incarico dirigenziale del Settore Edilizia e Programmazione, già conferito ad un funzionario tecnico dell'Ente ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, per un ulteriore periodo di tre anni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

14-septies. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n.23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. I progetti di intervento sono preventivamente approvati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e ad esso successivamente rendicontati."

PEZZOPANE

Pezzopane

11.8

3

134

A.S. 1977

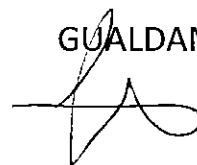
EMENDAMENTO

ART. 11

Al comma 7, sono soppresse le parole “e concordato preventivo”.

11.9

GUALDANI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'Gualdani'.

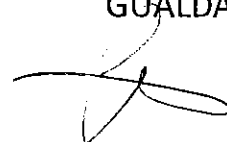
EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere il comma 10.

GUALDANI

11.10



11.11 i.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-bis. All'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "*è istituito*" sono inserite le seguenti: "*, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti,*";
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) al terzo periodo, dopo le parole: "*nell'elenco è*" sono inserite le seguenti: "*obbligatoria ed è*";
- d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "*Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono definiti con decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, del Presidente Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno*".

11-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nell'attività di riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il cui importo superi la soglia di euro 500.000, a seguito dell'approvazione definitiva della scheda parametrica con la definizione del contributo concedibile, devono far precedere la stipulazione del contratto per la realizzazione dei lavori dall'invito rivolto ad un numero d'imprese, non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco degli operatori economici istituito ai sensi dell'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come individuate ai sensi dei successivi commi. Gli operatori economici selezionati vengono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. In ogni caso, l'invito alle imprese non può avvenire, a pena di nullità dei relativi contratti, prima dell'approvazione della scheda parametrica. La procedura di cui al presente comma si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario intenda appaltare ad un'unica impresa lavori per più Unità Minime di Intervento (UMI), il cui valore complessivo superi euro 1.000.000.

11-quater. Per i contratti preliminari o definitivi, relativi alla esecuzione dei lavori, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, già sottoscritti dagli aventi diritto in assenza del progetto esecutivo o del computo metrico estimativo trasmessi agli enti preposti per il rilascio del contributo o privi della definizione dello stesso, i beneficiari del contributo procedono alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in capo agli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori. Le modalità delle verifiche sono stabilite mediante apposito regolamento da emanarsi dalla Struttura di Missione avvalendosi degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

11-quinquies. Gli ordini ed i collegi professionali dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori redigono e pubblicano sui propri siti, con aggiornamento semestrale, un albo reputazionale dei propri iscritti, da trasmettere, con analoga cadenza, alla Prefettura ed agli Ordini nazionali. La definizione dei criteri di formazione degli albi reputazionali è stabilita con apposito provvedimento della Struttura Di Missione, sentiti gli Uffici Speciali. Gli ordini ed i collegi professionali, su richiesta, certificano la congruità dell'organizzazione degli studi professionali rispetto al carico di lavoro, di eventuali ritardi nella presentazione dei progetti o integrazioni, e/o nel completamento dei lavori di riconsegna degli edifici per i quali hanno avuto la direzione dei lavori. Gli organi e gli enti addetti all'approvazione dei progetti rimettono ai rispettivi Ordini o Collegi

1/132

11. li.

copia delle integrazioni richieste, segnalando i ritardi oltre il termine previsto per legge.

11-sexies. In caso di annullamento del contratto si applicano le procedure di affidamento previste dal presente articolo.

11-septies. I committenti possono revocare l'incarico della progettazione o direzione lavori in presenza di ritardi rispetto ai tempi di presentazione del progetto sottoscritto all'atto dell'affidamento o sulla scorta dei dati riportati sugli albi reputazionali.

11-octies. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis, l'invito di cui al comma 11-ter del presente articolo è rivolto ad imprese in possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto. L'iscrizione alla pertinente categoria SOA è condizione per l'ammissione dell'impresa all'esecuzione dei lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per i lavori di importo superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente l'esecuzione dei lavori, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti, non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara. Almeno due imprese oggetto di invito devono possedere una qualificazione SOA con classifica minima per partecipare agli appalti di importo pari a quello dei lavori in oggetto. L'invito alle imprese di cui al comma 11-ter deve essere rivolto ad almeno tre imprese aventi sede legale in Abruzzo, di cui almeno due che alla data del iscritte in una delle CCIAA provinciali abruzzesi già in data antecedente il 6 aprile 2009, e almeno una avente sede legale nella provincia in cui si eseguono i lavori. In caso di Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o consorzio i requisiti sono soddisfatti nel caso in cui la impresa capogruppo o la maggioranza delle quote detenute dall'ATI o dal consorzio siano riferibili ad imprese aventi sede legale in Abruzzo o nelle province in cui si eseguono i lavori già in data antecedente il 6 aprile 2009. Le imprese prescelte, ai fini del reperimento del personale necessario per lo svolgimento delle attività, sono tenute a rivolgersi ai Centri per l'Impiego delle province ove si svolgono i lavori per il reperimento di almeno il 40 per cento delle maestranze necessarie, di cui almeno il 50 per cento deve risultare residente nella provincia ove si tengono i lavori.

11-nonies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i requisiti degli operatori economici selezionati per l'esecuzione dei lavori e le obbligazioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e quelli richiesti dall'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi degli operatori, aventi ad oggetto gli affidamenti dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati per i quali non è stato concesso il buono contributo definitivo, devono essere soggetti a nuova verifica ai fini del rispetto dei requisiti di cui al presente articolo. Nel caso in cui i requisiti non fossero soddisfatti e trascorso inutilmente il termine di trenta giorni entro cui l'operatore economico può adeguarsi ai requisiti richiesti, il committente deve selezionare un nuovo operatore economico svolgendo nuovamente la procedura di selezione. Entro tre mesi, il committente, a seguito della verifica dei requisiti, può confermare l'operatore economico, scelto in fase di pre-contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti all'epoca, per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata conferma del promissario affidatario, il committente effettua una nuova procedura di selezione e l'eventuale pre-contratto è risolto automaticamente senza produrre alcun effetto economico e/o sanzionatorio in capo alle parti interessate. Il pre-contratto si considera non confermato anche in mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti.

11-decies. E' fatto obbligo al Comune dell'Aquila e al Coordinamento dei Comuni del Cratere la redazione dell'elenco delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella ricostruzione. L'elenco predisposto deve indicare quantità e qualità della manodopera prevista negli appalti e l'indicazione dei cantieri. I relativi dati devono essere inviati all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera costituito presso la Prefettura dell'Aquila. E'

2/10 139

demandato all'Osservatorio per la ricostruzione e per il monitoraggio dei flussi di manodopera, costituito presso la Prefettura di L'Aquila, il compito di perseguire e contrastare per il tramite degli istituti componenti l'Osservatorio, le anomalie contrattuali, contributive, retributive, segnalate all'Osservatorio, realizzate a danno dei lavoratori impegnati nella ricostruzione.

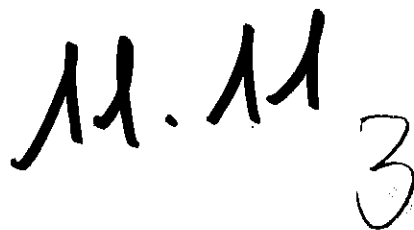
11-undecies. In via transitoria e, comunque, sino al completamento del processo di ricostruzione, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2013, resta assoggettato alle modalità di rilascio previgenti all'introduzione del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78. Le imprese scelte per la realizzazione dei lavori di riparazione e ricostruzione devono iscriversi alle casse edili-edilcassa Abruzzo delle province in cui si aprono i cantieri riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

11-duodecies. Invitate le cinque imprese, i beneficiari di cui al comma 11-ter individuano l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati effettuando apposita selezione sulla base dei criteri individuati dagli Uffici Speciali sentita la Struttura Tecnica di Missione. I beneficiari attestano lo svolgimento della procedura e la conformità della scelta dell'affidatario dei lavori ai criteri stabiliti dai presenti commi, e consegnano al Comune il verbale redatto nell'assemblea indetta per la scelta del contraente. Si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le attestazioni previste sono trasmesse, prima dell'inizio dei lavori, ai Comuni interessati, i quali svolgono idonei controlli, anche a campione. A tali fini i Comuni possono avvalersi degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le suddette attività di controllo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico dei Comuni interessati.

11-terdecies. Ai fini del necessario potenziamento dei Servizi ispettivi, incaricati dell'attività di vigilanza nei lavori della ricostruzione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e di INPS e INAIL nelle rispettive direzioni regionali e provinciali della regione Abruzzo, le dotazioni organiche delle suddette direzioni, in deroga alle normative vigenti, possono essere incrementate anche comprendendo il personale soprannumerario delle Province che, nel rispetto delle funzioni e mansioni esistenti, può esservi inserito mediante mobilità tra pubbliche amministrazioni. Le modalità e i criteri di attuazione di quanto previsto al presente comma e gli eventuali percorsi formativi sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate da tenersi congiuntamente alla Regione Abruzzo, anche nell'ambito delle misure di riordino delle Province, e devono ultimarsi, in ogni caso, non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

11-quaterdecies. In ragione della complessità degli interventi di ricostruzione privata, con particolare riferimento agli aspetti legati alla verifiche dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, i committenti degli interventi di ricostruzione privata che deleghino le funzioni di responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad un professionista abilitato, possono ascrivere al quadro economico finanziario dell'intervento il compenso professionale del professionista delegato ed il relativo costo viene ricompreso nell'ambito del finanziamento dell'intervento."

PEZZOPANE



A.S. 1977

Emendamento

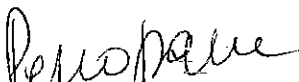
Art. 11

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

"11-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili destinati ad attività produttive, compresi quelli a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3,8 milioni di euro per gli anni 2015-2018, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 11-ter e 11-quater.

11-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite con: «l'aliquota del 0,21 per cento»;

11-quater. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»


PEZZOPANE

11.12

139

A.S. 1977
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei Comuni del cratere a seguito del sisma dell'aprile 2009, i medesimi Comuni sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2018 i contratti a tempo determinato e a progetto, stipulati sulla base della normativa emergenziale, con il personale attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445 della legge n. 190 del 2014, nel limite di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a valere sulle disponibilità in bilancio dei medesimi Comuni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e a progetto è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 del medesimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190."

PEZZOPANE

Pezzopane

11.13

131

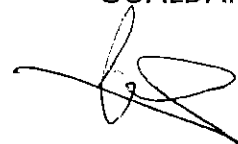
A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 11

Sopprimere il comma 14

GUALDANI



11.14

EMENDAMENTI AS.1977

Art.11

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

"14-bis. Al comma 8-quinquies, dell'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al primo periodo, sostituire le parole: " secondo le superfici lorde coperte degli alloggi " con le seguenti: "sulla base dei consumi effettivi rilevati per ciascun alloggio in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento condominiale da applicare al compendio immobiliare denominato "Porgetto CASE e MAP", adottato dal Consiglio Comunale dell'Aquila con Deliberazione n.171 del 29 dicembre 2011."

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Blundo

11.15

EMENDAMENTI AS.1977

Art.11

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo per la ricostruzione, le cantine e/o cavità di pertinenza delle abitazioni, sono computate come superfici lorde complessive (SLC) dell'aggregato, quale superficie non residenziale, anche qualora la loro estensione fuoriesca dalla proiezione in pianta del fabbricato soprastante."

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Blundo

11.16

EMENDAMENTI AS.1977

Art.11

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. Qualora, ai fini della ricostruzione degli immobili danneggiati, l'intero aggregato, o porzione di esso, vada obbligatoriamente completamente abbattuto, i costi sostenuti per la demolizione, lo smaltimento delle macerie, il recupero e il ripristino degli eventuali elementi di pregio, vanno sommati al contributo necessario per la ricostruzione."

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Blundo

11.17

EMENDAMENTI AS.1977

Art.11

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

"15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

BLUNDO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



11.18

A.S. 1977
Emendamento
Art. 11-

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

"16-bis. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e all'articolo 1, c. 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790. In tal caso l'alloggio dell'assegnatario, se ricostruito, è acquisito al patrimonio comunale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti. In caso di acquisto di abitazione equivalente, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e all'articolo 1, comma 1, dell'OPCM 9 luglio 2009, n. 3790, all'atto della concessione del contributo, il Comune subentra immediatamente, con atto notarile, nella piena disponibilità dei diritti dell'alloggio sostituito. Il Comune ha piena disponibilità di destinazione dell'alloggio sostituito per qualsiasi utilizzo ed in qualsiasi momento successivo al subentro.

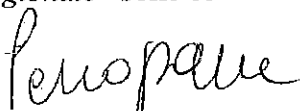
16-ter. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3 comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "*alloggio-equivalente*" sono inserite le seguenti: "*nell'ambito dello stesso Comune. Sono comunque fatte salve le domande già approvate ovvero salvi i contributi definitivi approvati.*";
- b) all'articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole "*ivi previsti*", sono inserite le seguenti: "*anche comprendenti la demolizione*".

16-quater. All'articolo 4, comma 8, del DPCM 4 febbraio 2013, dopo le parole "*deve ridurre*" sono inserite le seguenti: "*con riferimento al livello di danno ed al grado di vulnerabilità*".

16-quinquies. Le previsioni relative al preventivo da allegare alla domanda per accedere ai contributi, di cui all'articolo 2, comma 3, delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 6 luglio 2009, non si applicano alle procedure disciplinate dalla presente legge.

16-sexies. All'articolo 67-quinquies, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "*il direttore regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*il Segretario Regionale*".


PEZZOPANE

11.19

130

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere i seguenti:

16-bis. Ai fini della ricostruzione, le chiese e gli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222, qualora siano beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono equiparate ai beni culturali pubblici. La Struttura di Missione, avvalendosi degli Uffici Speciali, emana norme tecniche attuative per regolamentare la ricostruzione degli aggregati ove siano ricompresi edifici di culto.

16-ter. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al comma 1, è effettuata dalla Soprintendenza unica per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, che assume la funzione di stazione appaltante di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo decreto legislativo.

16-quater. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di cui al comma 2, si applicano gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del predetto progetto, è assunto il parere obbligatorio e non vincolante, della Diocesi di competenza.

16-quinques. La stazione appaltante acquisisce, previa valutazione della idoneità alla ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi eventualmente già redatti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

16-sexties. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dei casi previsti al comma 4. Le pubbliche amministrazioni interessate, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

M. 20

GUALDANI


EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze degli Uffici Speciali per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila e dei Comuni del Cratere ed al contempo, ridurre il numero dei contatti a termine, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, verificate le esigenze in termini di fabbisogno del personale, viene assorbito - anche in deroga ai limiti finanziari fissati dalle vigenti normative - dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila e dai Comuni del Cratere per finalità connesse a calamità o ricostruzione. Per tale finalità è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro, per l'anno 2015.

A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.21

 GUALDANI

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere i seguenti:

“16-bis. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n.77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l’ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

16-ter. In caso di decesso dell’usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell’immobile danneggiato dal sisma , il proprietario dell’immobile ha diritto all’ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione.”

11.22

GUALDANI



EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere il seguente:

“16-bis. Le previsioni di cui all’art. 67-quater, comma 7 , del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazioni principale di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

M.23

GUALDANI



EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 16 , aggiungere il seguente:

16-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del DL 39/2009 convertito con legge 77/2009

11.24

GUALDANI



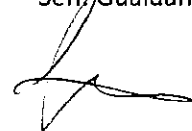
Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8-quinquies è soppresso.»

Sen. Gualdani



11.25

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "le superfici lorde coperte" sono sostituite con le seguenti: "i consumi effettivi".»

Sen. Gualdani

11.26



A.S. 1977

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: "All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "si applica nella misura" sono sostituite dalle seguenti "non si applica limitatamente alle lettere a) e b)".

PEZZOPANE

Pezzopane

11.27

135

Art.11

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione»;

b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le seguenti: «preliminare alla raccolta»;

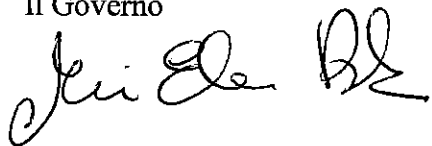
c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» è sostituita dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati» e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti».

16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, al medesimo articolo, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali

Il Governo



1/2

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- a) il comma 16-bis, si limita a riallineare la normativa nazionale in materia di rifiuti alla disciplina recata dalla direttiva 2008/98/CE, senza riflessi di carattere finanziario;
- b) il comma 16-ter, modifica il regime transitorio di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 2014, che non comporta alcun impatto di natura economico-finanziaria.

La verifica della presenza di oneri a carico della finanza pubblica si è conclusa con esito negativo. La presente relazione tecnica è stata redatta in data 9 luglio 2015.



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 9 LUG. 2015

11.1000



EMENDAMENTO

ART. 11

11.0.1/.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente

"Art. 11-bis

1. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare e/o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale (OPCM 3808/2009 e 4013/2012 e attualmente in servizio per effetto dell'articolo 1, comma 445 Legge 190/2014), nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna annualità (2015-2016) a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della Città dell'Aquila sulla deliberazione CIPE n. 23 del 2014 e sulle disponibilità di cui all'art. 4 comma 8-ter del DL 12/09/2014 n. 133 convertito in Legge 11/11/2014 n. 164 da utilizzarsi anche in un'unica annualità. E' altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di Settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti. La proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali è consentita anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alla legge 30 luglio 2010 n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché alle previsioni dell'articolo 1, commi 423, 424, 425 e 426 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190.
2. La previsione di cui all'art. 4, comma 14, del D.L. 101 del 31 Agosto 2013 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modifiche dalla Legge 125 del 30 Ottobre 2013 che testualmente prevede: "Per le finalità di cui al comma 13, il Comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 Aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale" viene esteso anche alle annualità 2016 e 2017.

3. Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'art. 67-ter, comma 5, e dell'art. 67-sexies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare le somme destinate all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo."

M.O.1  GUALDANI

AS-1977

Emendamento

Art. 11

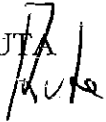
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*

1. Per la regione Molise non rilevano, nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE 62/2011 introitate nell'anno 2015 nella misura di 20 milioni di euro.

2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: con: "l'aliquota dello 0,25 per cento".»

RUTA



11.0.2

AS 1977

Emendamento

Art. 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Per l'anno 2015 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 20 milioni di euro.

2. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota dello 0,25 per cento".»

RUTA


11.0.3

12.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 12 (Zone franche urbane - Emilia)

1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

a-bis) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e

12.1

rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I Comuni di Cento e Carpi potranno accedere ad una quota massima del 10% delle risorse stanziare per ogni annualità.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

Vaccari

VACCARI, BROGLIA, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

12.1

2/2

100

AS 1977

Emendamento

Art.12

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole "28 marzo 2014, n.50," inserire le seguenti:
" nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013;
- b) al secondo periodo dopo le parole "della zona franca" inserire le seguenti " per l'Emilia"
- c) aggiungere in fine il seguente periodo " La perimetrazione della zona franca per la Sardegna è la seguente: comuni di Arzachena, Berchidda, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant'Antonio di Gallura, Telti; Bitti, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula, Nuoro, Oliena, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè, Gonnostramatzza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Palmas Arborea, San Nicolò D'Arcidano, ,Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, Vallermosa, Villaputzu, Villaspeciosa, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, SanGavino Monreale, Sanluri, Sardara, Villacidro, Villanovafranca, Arzana, Lanusei, Seui, Talana, Tortolì, Ussassai, Villagrande Strisaili, Arborea, Collinas, Decimoputzu, Gonnoscodina, Ollastra, Ortacesus, Osidda, Sadali, Samassi, Serramanna, Simaxis, Usellus, Villaspeciosa, Villaurbana

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le parole: "e Sardegna"

Uras


12.2

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "nei centri storici" e al secondo periodo sopprimere le parole: "centri storici dei".

BERNINI

Bernini

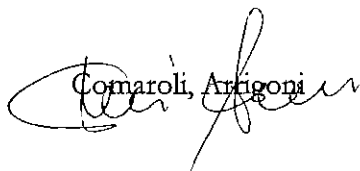
12.3



AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole "con zone rosse nei centri storici" e sostituire le parole da: "comuni di Bastiglia" fino alla fine del comma con le seguenti: "intera area del cratere del sisma del maggio 2012 e intero territorio colpito da alluvion nel gennaio 2014";

Comaroli, Arrigoni


12.4

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 1, sostituire le parole: "zone rosse nei centri storici", con le seguenti:

" zone rosse nei centri abitati".

BERNINI

Bernini

12.5



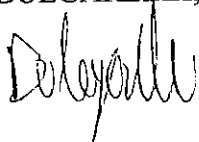
λ

Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Articolo 12

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: "Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino."

BULGARELLI, CASTALDI, MONTEVECCHI, MANGILI, CATALFO, LEZZI



12.6

A.S. 1977

EMENDAMENTO

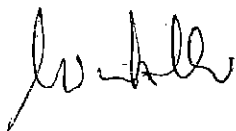
ART. 12

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole "*Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino*" aggiungere le seguenti: "*S. Giovanni del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara e Poggio Rusco.*"

conseguentemente

al medesimo articolo sostituire la rubrica "*Zone franche urbane - Emilia*" con la seguente rubrica "*Zone franche urbane*".

MIRABELLI, DEL BARBA



12.7

108

AS 1977

Emendamento

Art.12

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole "Sant'Agostino" sono aggiunte le parole "Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia"

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere in fine le parole: "e Lombardia"

URAS DE PETRIS

URS

12.8

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Sant'Agostino" aggiungere le seguenti:

"Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia"

MANDELLI
CERONI
SERAFINI



12.9



MOTIVAZIONE - ZONE FRANCHE URBANE - LOMBARDIA - Mantova

L'emendamento è finalizzato ad inserire, tra i comuni che costituiscono la zona franca urbana, anche i comuni del mantovano ricompresi nell'elenco allegato al dl 74/12

A.S. 1977

Emendamento

Art. 12

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Zone Franche Urbane – Emilia e Lombardia)

e conseguentemente, al comma 1, secondo periodo dopo le parole "Sant'Agostino" sono aggiunte le seguenti: "Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia"

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

Broglia

12.10

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

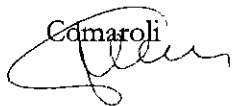
EMENDAMENTO

ART. 12

Modificare la rubrica come segue:

(Zone Franche Urbane – Emilia e Lombardia)

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole “Sant’Agostino” sono aggiunte le parole “Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia”

Comaroli


12.11

EMENDAMENTO**ART. 12**

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole "*Crevalecore, Poggio Renatico, Sant'Agostino*" aggiungere le seguenti: "*S. Giovanni del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara e Poggio Rusco.*"

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica "*Zone franche urbane - Emilia*" con la seguente: "*Zone franche urbane*"

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

SERAFINI

MANDELLI

12.12



44

EMENDAMENTO

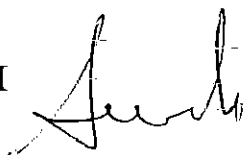
ART. 12

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

", nonché i Comuni danneggiati inclusi nel decreto del 1° giugno 2012: Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Calto, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta e Trecenta."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AMIDEI



12.13



EMENDAMENTO

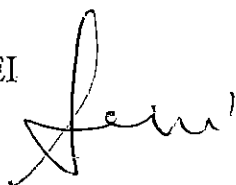
ART. 12

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

", nonché i Comuni danneggiati inclusi nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: Ficarolo, Fiesso, Gaiba, Occhiobello e Stienta. "

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AMIDEI



12.14



185

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

", nonché tutti i Comuni danneggiati inclusi nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PICCOLI



PARUN



12.15

MANDRU



Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Articolo 12

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 , con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la perimetrazione della zona franca ricomprende tutto il territorio comunale.

BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, MONTEVECCHI, LEZZI

Bulgarelli

12.16

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 12 comma 2 alinea sostituire le parole "le imprese" con le seguenti "tutte le imprese, comprese quelle agricole"

Conseguentemente

Sopprimere la lettera a).

Comaroli, Arrigoni

12.17

Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Articolo 12

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5.

BULGARELLI, MANGILI, MONTEVECCHI, LEZZI

Bulgarelli

12.18

AS 1977

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: "svolgere la propria attività", inserire le seguenti:

", maggiormente,".

BERNINI

Bernini

12.19



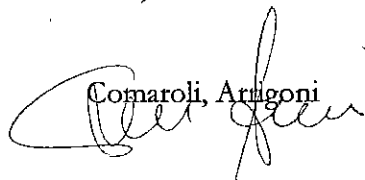
4

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 12 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis) possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo i titolari di partita IVA;

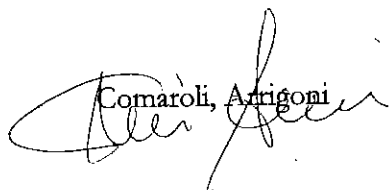
Comaroli, Arrigoni


12.20

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 12 comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) esenzione dai versamenti previdenziali per dipendenti e titolari;

Comaroli, Artrigoni


12.21

Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Articolo 12

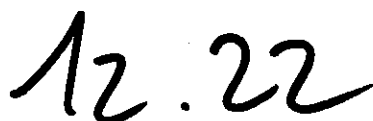
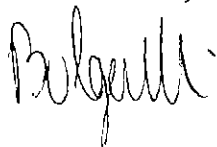
Apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 6, in fine, sostituire le parole: "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i due successivi";
- b) Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017".

Conseguentemente, al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, relativamente all'anno 2017, si provvede mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 100 milioni di euro per il 2017."

BULGARELLI, MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI



EMENDAMENTO

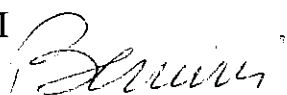
ART. 12

Sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, sono escluse dal patto di stabilità interno.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.

BERNINI



12.23

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 12, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

8.bis. Al fine di consentire la ripresa economica dei Comuni compresi nelle aree delle Province di Padova e Venezia colpite dalla tromba d'aria del Luglio 2015, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266, è istituita un'apposita sezione per un importo di 10 milioni di euro, destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi, aventi sede operativa nei comuni interessati dalla tromba d'aria.

8.ter. Le garanzie di cui al comma precedente sono rilasciate secondo le seguenti percentuali di copertura: a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento; b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento».

8.quater. Agli oneri derivanti dai commi 8 bis e 8 ter, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

Stefani
Tosato
Comaroli
Arrigoni

12.24

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 12, dopo il comma 8, aggiungere I seguenti commi:

8.bis. Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

8. ter. Agli oneri derivanti dal comma 8 bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Stefani
Tosato
Comaroli
Arrigoni

12.25

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 12, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:

8.bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale od operativa in uno dei comuni colpiti dalla tromba d'aria del Luglio 2015 nelle Province di Padova e Venezia, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Stefani

Tosato

Comaroli

Arrigoni

12.26

AS 1977

Emendamento

Articolo 12

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

12.bis

(interventi di ricostruzione nei territori alluvionati e calamità)

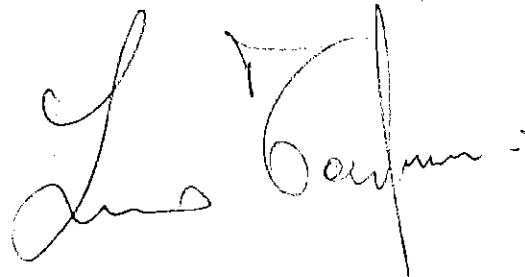
<<1 Nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il CIPE entro il 31 agosto 2015, nel limite di 1 miliardo di euro e fermo restando la ripartizione territoriale, approva un piano stralcio, di cui alla lettera d del comma 703 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2014 n. 190, a favore di interventi immediatamente attivabili nei territori colpiti da eventi calamitosi e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di Emergenza.

2. Il piano deve prevedere interventi per la ricostruzione degli edifici e degli impianti pubblici danneggiati, infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, nonché il completamento o l'attivazione di nuovi interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico.

3. Gli interventi dei cui al comma precedente dovranno essere approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 2015 ed entro il 31 marzo 2016 devono essere assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

4. In caso di mancata approvazione degli interventi di cui ai commi precedenti entro i termini sopra previsti, il Governo attiva le misure di accelerazione degli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88>>

TARQUINIO



BRUNO



12.07

1/2 ./.

Motivazione

Il FSC è stato istituito nel nostro ordinamento dal D.lgs 88/2011 che ne ha previsto le finalità, le modalità di assegnazione e i criteri per promuoverne il suo impiego in maniera efficiente ed efficace, prevedendo, tra l'altro, misure per accelerare e qualificare l'utilizzo delle stesse risorse.

La legge di stabilità 2015 ha previsto che nelle more dell'approvazione dei piani operativi il CIPE può approvare dei Piani Stralcio che poi confluiscono nei singoli piani operativi. Ad oggi il Governo non ha ancora provveduto a ripartire le risorse e ad approvare i singoli piani operativi temativi.

L'emendamento nel limite delle risorse stanziato e fermo restando la chiave di riparto (80% mezzogiorno e 20% centro-nord) prevede che il Governo adotti immediatamente piano stralcio per avviare gli interventi di ricostruzione, nonché per il completamento delle infrastrutture in tutti i territori colpiti da eventi naturali e calamità, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal consiglio dei Ministri.

L'emendamento prevede poi in caso di inerzia o ritardi dell'amministrazione che il governo attivi le misure contenute al comma 6 dell'articolo 6 del D.lgs 88/2011 che regola l'attivazione di misure per la tempestiva realizzazione degli interventi anche con l'esercizio del potere sostitutivo da parte del governo.

12.07

2/2

1202

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

<<Art. 12 bis .

(Zone Franche urbane - Gargano)

1. Nell'intero territorio della Provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste"

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
- b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» / nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

1/2 %

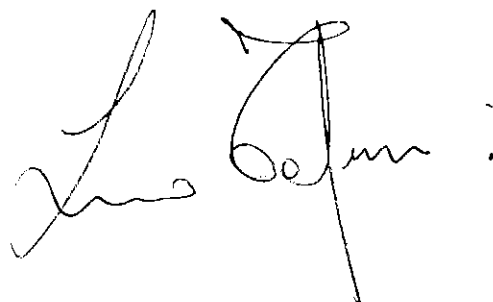
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.>>

TARQUINIO



12.0.2

BRUNI

Bruni

2/2

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 12

~~12.0.3~~
12.0.3

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Zone Franche urbane - Val di Susa)

1. Nei territori di cui al comma 2, rientranti nell'area della Val di Susa, è istituita la zona franca, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, a decorrere dal 1 gennaio 2016.

2. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Coazze, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrandt, San Didero, San Giorgio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere, Susa, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, è avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» / nel settore agricolo.

1/2
184

1/2

35
1/2

5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 3 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

6. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

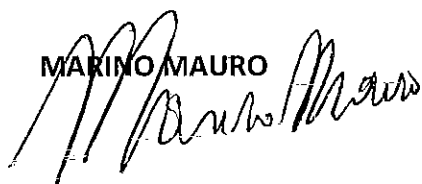
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

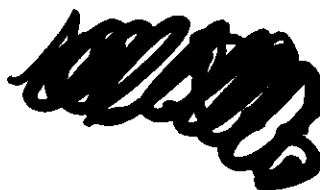
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

7. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

8. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

MARINO MAURO




12.0.3

2/2

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 12

12.10.4

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Zone Franche urbane - Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all'Austria e alla Slovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1 gennaio 2016. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.
2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.
3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:
 - a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;
 - b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;
 - c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.
4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.
5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.

1/2
186

1/2

32

1/2

6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

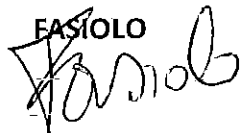
8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

9. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui al comma 1.

12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

FASIOLO


12. 10. 4

2/2

A.S. 1977
Emendamento
Art. 13

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, premettere il seguente:

"01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2017.";

2) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui tali esigenze di spesa, per l'anno 2015, risultino complessivamente inferiori all'ammontare previsto, la parte residuale dei 20 milioni di spesa è attribuita, con le medesime procedure previste per il patto regionale verticale, ai comuni e alle province colpiti dal sisma per favorire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici.";

3) Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le università dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, escludono dal calcolo dell'indicatore di indebitamento degli atenei, di cui all'articolo 6, comma 3 del D. Lgs. del 29/03/2012, n. 49, il costo dei mutui per la ristrutturazione degli edifici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e le spese dei fitti passivi derivanti dalla locazione di immobili necessari ad ospitare le attività amministrative a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012."

4) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole *"senza applicazione delle sanzioni"*, sono inserite le seguenti: *"e dei relativi interessi"*.

6-ter. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto-legislativo 6-settembre-2001, n. 368, e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 4 e 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Commissari delegati per la ricostruzione nominati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dalle amministrazioni pubbliche che possono effettuare assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 6 agosto 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132. I Commissari delegati e le amministrazioni pubbliche, per le connesse esigenze di assistenza alla popolazione, di

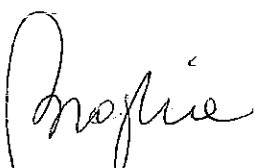
13.1

1/10 1/2

ricostruzione e di ripresa economica, possono prorogare o rinnovare i succitati contratti di lavoro fino al termine massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza.

6-quater. Limitatamente ai lavori di messa in sicurezza eseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, finalizzati alla ripresa immediata delle attività, il deposito strutturale può avvenire successivamente alla esecuzione dei lavori, contestualmente all'idoneo titolo abilitativo in sanatoria, senza che trovino applicazione gli articoli 93 e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

6-quinquies. La delibera dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni n. 342/14 Cons. del 2014 non si applica ai Comuni di cui al decreto-legge n. 74/2012 fino al termine dello stato di emergenza."



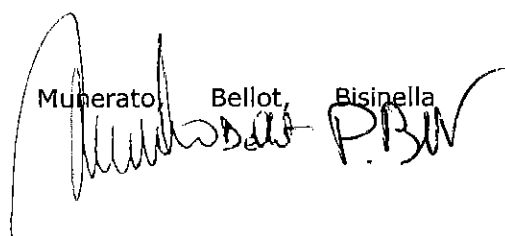
BROGLIA, VACCARI, GUERRA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE,
MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

13.1

1/2
142

Art. 13

Al comma 1, sostituire le parole: <<Il Presidente della regione Lombardia può destinare, nella forma di contributi in conto capitale, ciascuno fino a 102,5 milioni di euro>> con le seguenti: <<I Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto possono destinare, nella forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro>>

Munerato Bellot Bisinella


13.2

EMENDAMENTO

ART. 13

Al comma 1, dopo le parole "*della regione Lombardia*", inserire le seguenti: "*in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione*".

SERAFINI

MANDELLI



13.3



15
12

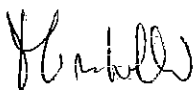
A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 13

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole "*della regione Lombardia*" aggiungere le seguenti: "*in-qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione*"

MIRABELLI, DEL BARBA



13.6

115

1

EMENDAMENTO

ART. 13

Al comma 1, dopo le parole "*all'articolo 3 comma 1 lettere a), b)*", inserire la seguente: "*d)*"

SERAFINI



MANDELLI



13.5

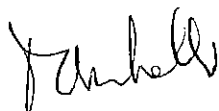
3 48

AS 1977
EMENDAMENTO

ART. 13

All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole "*all'articolo 3 comma 1 lettere a), b)*" aggiungere la seguente: "*d)*"

MIRABELLI, DEL BARBA



13.6

116

2

EMENDAMENTO

ART. 13

Al comma 1, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122» inserire le seguenti:

«nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato».

CERONI

MANDELLI



13.7

Relazione illustrativa - aiuti di Stato

L'emendamento inserisce nella disposizione del DL relativa alla rimodulazione degli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 il riferimento alle condizioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato (art. 50 del Regolamento UE 651/2014). L'obiettivo è assicurare la compatibilità rispetto all'ordinamento europeo del contributo previsto dal DL per consentire la ripresa dell'attività economica dopo gli eventi calamitosi, evitando così il recupero dello stesso in capo alle imprese beneficiarie.

68

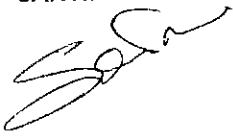
A.S. 1977

Emendamento.

Art. 13

Al comma 1, dopo le parole: <<convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122>> inserire le seguenti: <<nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 50 del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.>>

SANTINI



13.8

Emendamenti A.S. 1977 - Decreto-legge n. 78 del 2015

Articolo 13

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



13.9

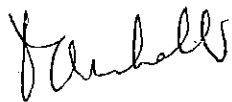
AS 1977-

EMENDAMENTO

~~ART. 13~~

All'articolo 13, al comma 3, sostituire le parole "*della regione Emilia Romagna*" con le seguenti parole "*delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto*"

MIRABELLI, DEL BARBA



13.10



EMENDAMENTO

ART. 13

Al comma 3, sostituire le parole "*della regione Emilia-Romagna*" con le seguenti parole "*delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto*".

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

SERAFINI



MANDELLI



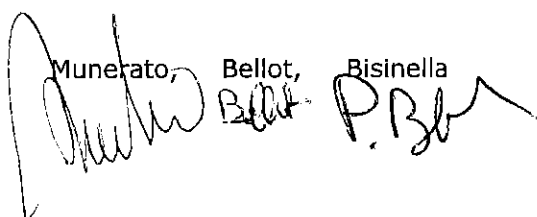
13.11

47
4

Emendamento A.S. 1977

Art. 13

Al comma 3, dopo le parole: <<della regione Emilia-Romagna>> inserire le seguenti: <<e della regione Veneto>>.

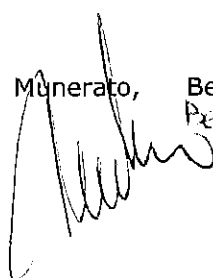
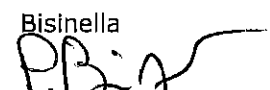
Munerato, Bellot, Bisinella


13.12

Art. 13

Al comma 3, dopo le parole: <<della regione Emilia-Romagna>> inserire le seguenti: <<e della provincia di Rovigo>>.

13.13

Munerato, Bellot, Bisinella
  

Emendamento A.S. 1977

Art. 13

Al comma 3, dopo le parole: <<della regione Emilia-Romagna>> inserire le seguenti: <<nonché dei comuni del territorio del Polesine>>.

13.14

Munerato Bellot Bisinella
P.B.N.

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Al comma 9-ter dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di modifica del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2017"

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

SERAFINI

MANDELLI



13.15

48
5

A.S. 1977

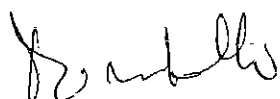
EMENDAMENTO

ART. 13

All'articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis "Al comma 9-ter dell'art. 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 di modifica del comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, le parole "al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2017"

MIRABELLI, DEL BARBA



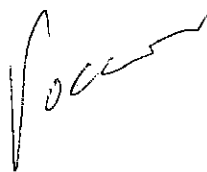
13.16

A.S. 1977
Emendamento
Art. 13

Dopo il comma 4 è aggiunto in fine il seguente:

"4-bis. Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2016".

VACCARI, BROGLIA, GUERRA



13.17

106

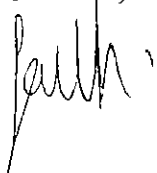
EMENDAMENTI AS.1977

Art.13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

" 5-bis. Al fine di favorire le imprese delle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, le Camere di Commercio presenti nelle provincie con aree colpite dal terremoto, mantengono la sede nella provincia di appartenenza."

GAETTI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI



13.18

A.S. 1977

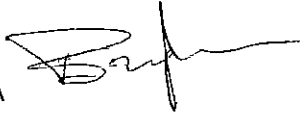
Emendamento

Art. 13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<< 5-bis. La delibera dell'autorità di garanzia delle comunicazioni n. 342/14/Cons del 26 giugno 2014 non si applica ai comuni di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, fino al termine dello stato di emergenza degli stessi.>>

BROGLIA



13.19

105

A.S. 1977
Emendamento
Art. 13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"Art. 12 -bis (Interventi per favorire la ricostruzione e la ripresa economica e produttiva nei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013)

1. Nel territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è effettuata sulla base dell'elenco di Comuni riportato all'Allegato A del decreto ministeriale 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

- a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
- b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» / nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nel rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

- c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. Nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Regione Sardegna, emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le priorità, le modalità e le percentuali entro le quali possono essere concessi contributi destinati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, siti nei comuni di cui al comma 1.

10. I contributi di cui al comma 9 sono concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal Presidente della Regione Sardegna con i provvedimenti di cui al comma 14, sono alternativamente concessi con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite massimo di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 15. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

13.0.1

2% 146

12. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

13. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

14. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Sardegna sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi da 10 a 13 del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Presidente della regione Sardegna definisce, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza.

15. Agli oneri derivanti dai commi da 10 a 13 del presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 16 e 17.

16. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite con: «l'aliquota del 0,25 per cento»;

17. A decorrere dall'anno 2015 mediante l'applicazione di un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»

LAI, URAS, BROGLIA, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, CALEO

13.0.1
210

3

109

Art.13

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art.13-bis

*(Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali della
Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013)*

«1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sardegna tra novembre 2013 e dicembre del 2013, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del comma 8-bis si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra

13.0.2

A.S. 1977

Emendamento

Art. 13

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

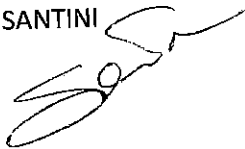
Art. 13-bis

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è inserito il seguente: << "Art. 12-bis. *(Misure per la città di Venezia)*

1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, dopo le parole "a presiederlo," sono aggiunte le seguenti: "dal Ministro dell'economia e delle finanze"

2. Al fine di assicurare l'autonomia organizzativa della Fondazione La Biennale di Venezia, nonché di semplificare la procedura di approvazione e modifica del relativo statuto, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 7 a 17 del decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni. Conseguentemente, entro i successivi 60 giorni, è approvato il nuovo statuto della Fondazione La Biennale di Venezia."

SANTINI



13.0.3

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale. A questi fini è autorizzato l'utilizzo di 8 milioni delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui al comma 10, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, così come incrementato dal comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.
2. All'onere derivante, pari a 85.600 euro per l'anno 2016, a euro 83.165,07 per il 2017 e a euro 80.704,08 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2015.»

MANDELLI

ROMANI

SERAFINI

PICCINELLI

ZUFFADA

RICCHIUTI



13.0.6

Relazione - È stato avviato un processo di valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e culturale di Parco e Villa Reale di Monza che partirà dall'ingresso di Regione Lombardia negli assetti proprietari dell'area interessata all'Autodromo, oggi di esclusiva proprietà del Comune di Monza e del Comune di Milano.

La creazione di un'unica proprietà indivisa diventa indispensabile per garantire all'Autodromo gli investimenti necessari per salvare il Gran Premio d'Italia.

Sarà definito un ADP con una serie di investimenti a cui Regione Lombardia concorrerà in maniera importante.

Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano hanno avviato un percorso per giungere all'unica proprietà indivisa attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco.

Allo stato attuale l'atto traslativo è soggetto ad una tassazione che rischia di sottrarre risorse ai possibili investimenti sul Parco.

Si propone quindi che la variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari sia operata in un regime di esenzione fiscale all'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili",- "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del DL 35/2014.

13.9.4

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis

1. Al fine di favorire gli investimenti e di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche Amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
2. All'onere pari a 8 milioni si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

MANDELLI

ROMANI

SERAFINI

PICCINELLI

ZUFFADA

RICCHIUTI



13.0.5

167 1/2

Relazione - È stato avviato un processo di valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e culturale di Parco e Villa Reale di Monza che partirà dall'ingresso di Regione Lombardia negli assetti proprietari dell'area interessata all'Autodromo, oggi di esclusiva proprietà del Comune di Monza e del Comune di Milano.

La creazione di un'unica proprietà indivisa diventa indispensabile per garantire all'Autodromo gli investimenti necessari per salvare il Gran Premio d'Italia.

Sarà definito un ADP con una serie di investimenti a cui Regione Lombardia concorrerà in maniera importante.

Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano hanno avviato un percorso per giungere all'unica proprietà indivisa attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco.

Allo stato attuale l'atto traslativo è soggetto ad una tassazione che rischia di sottrarre risorse ai possibili investimenti sul Parco.

Si propone quindi che la variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari sia operata in un regime di esenzione fiscale all'onere si provvede mediante le risorse del fondo per interventi strutturali.

13.0.5

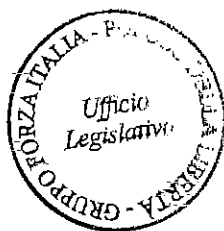
EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. All'articolo 14, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Agli Enti locali che risultino proprietari, anche indirettamente attraverso società patrimoniali delle reti, di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 è data facoltà di disporre l'alienazione dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale al soggetto privato aggiudicatario del servizio, facendoli inserire all'interno del bando di gara di cui all'articolo 9 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione il nuovo gestore è tenuto a corrispondere una somma all'Ente locale o alla società patrimoniale in misura pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'art. 5 e ss. del Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226."».



PICCOLI

MARIN

MANDELLI

Amendamenti

13.0.6

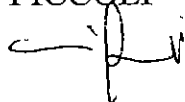
EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati di 2 mesi per gli ambiti del primo e del secondo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti del terzo e quarto raggruppamento e di 4 mesi per gli ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e di quelle previste per il solo primo raggruppamento dall'art. 3-quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11 con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3 - bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013."».

PICCOLI



MARIN



MANFREDI




13.0.7

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari al fine di posticipare a dopo la bandizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB e le modalità di riconoscimento in tariffa degli investimenti dei gestori.

PICCOLI

[Signature]



PARIN

[Signature]

MANOZZO

[Signature]

13.0.8

A.S. 1977

Emendamento

Art. 13

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

1. Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2015"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



13.0.9

EMENDAMENTO

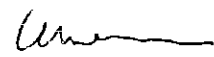
ART. 13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Il comma 3-bis, dell' articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.».

PICCOLI



MARIN 

MANDELLI 



13.0.10

107

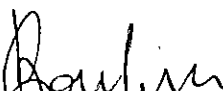
Emendamento

Art.14

All'articolo 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 632 è sostituito dal seguente:

632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.>>


BONFRISCO, PERRONE



14.1

Motivazione: si sterilizza la clausola di salvaguardia che aumenta le accise sul gasolio e sulla benzina disponendo effettive misure di razionalizzazione della spesa pubblica da realizzare con provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di assicurare la copertura della spesa.

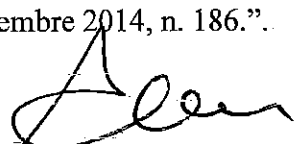
EMENDAMENTO

ART. 14

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 632, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applica a decorrere dal 2016. In caso di mancata autorizzazione delle misure di deroga di cui al primo e secondo periodo del citato comma 632, si provvede per l'anno 2015, nel limite massimo di 728 milioni di euro, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 1 comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.".

MANDELLI



14.2

Nota: si intende scongiurare l'aumento del costo della benzina ricorrendo a quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della legge 15/12/2014 n° 186 (il famoso 3% sugli importi non dichiarati di capitali all'estero). Recuperare cioè i 728 milioni già nel 2015 attraverso le maggiori entrate previste dal rientro dei capitali all'estero.

AS 1977

ART. 14

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. BATTISTA

14.3

EMENDAMENTO

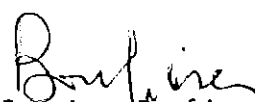
Art. 14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"14-bis. (Norme in materia di appalti pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. "

14.4


Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 14

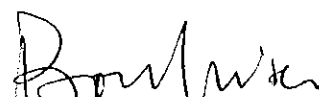
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 14-bis (*Norme in materia di appalti pubblici*)

1. All'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163 del 2006, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"I comuni non capoluogo di provincia ed i soggetti di cui agli articoli 31 e 32, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28, procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno regionale o di provincia autonoma. I comuni non capoluogo di provincia ed i soggetti di cui agli articoli 31 e 32, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 28, procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi mediante forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze di livello almeno subprovinciale, definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, come prevista dalla Costituzione e dalle normative vigenti." >>

14.5


Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



1/2

1/2

Motivazione

L'emendamento prevede l'istituzione della Zona Franca Urbana Gargano, e più in particolare nei territori della provincia di Foggia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014.

Al comma 2 l'ambito soggettivo di applicazione dell'intervento è individuato nelle micro imprese con un numero di addetti inferiore o uguale a 5 e un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro, intercettando in questo modo le piccolissime imprese la cui attività è strettamente dipendente dal contesto territoriale locale.

Il comma 3 precisa il regime di aiuto applicato «*de minimis*», previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il comma 4 specifica che i soggetti debbono avere sede o unità locale nell'area e disponibilità sul *plafond* «*de minimis*».

Il comma 5 individua le agevolazioni a cui possono accedere i beneficiari della presente disposizione, ossia: esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, esenzione dalle imposte municipali per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività economica.

Il comma 6 circoscrive a determinati periodi di imposta le agevolazioni introdotte.

Il comma 7 individua la copertura finanziaria in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; considerando che tratta di micro imprese con un reddito inferiore a 80.000 euro, si ritiene di poter sostenere, con le agevolazioni previste, tutte le imprese che continuano ad operare o si stanno ricollocando all'interno delle zone colpite.

Il comma 8 rinvia al decreto del Ministro dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi.

14.5

2/2

2/2

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< 14-bis. (Norme in materia di denaro contante)

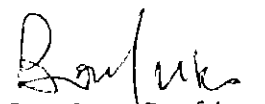
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila" >>.

14.6


Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 14-bis. *(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)*

1. All'art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

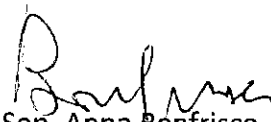
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1986 e s.m.i., a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

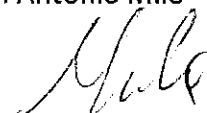
a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo art. 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis" >>

14.7


Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo


EMENDAMENTO

ART. 14

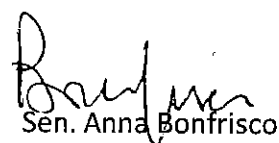
Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 14-bis. *(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)*

1. All'art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

" 2-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e dei commi 2 e 2-bis." >>

14.8


Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Antonio Milo



EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Sopprimere l'articolo

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGLI, LEZZI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Catalfo'.

15.1

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro" aggiungere le seguenti: "nonché gli attuali livelli occupazionali";
- b) sostituire il comma 3 con il seguente: "Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali";
- c) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego.";
- d) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. "I contratti di cui all'art.1 comma 429 della Legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014"; .

6-ter. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n.183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'art.1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare ex novo contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni".

Uras De Petris



15.2

EMENDAMENTO

ART. 15

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro" aggiungere le seguenti:

"nonché gli attuali livelli occupazionali".

Sen.ce Paola PELINO



NOTA - La norma del provvedimento in esame non stanziava risorse per garantire alle Regioni la possibilità di coprire una spesa per il personale pari a 145 milioni. In questo modo vengono seriamente compromessi, per mancanza di risorse, sia i servizi che la tenuta occupazionale.



15.3

115

A.S. 1977

Art. 15

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro" aggiungere le seguenti: "nonché gli attuali livelli occupazionali".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE.



15.4

EMENDAMENTO ddl 1977

Art. 15

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' esclusa, nell'ambito dell'utilizzo coordinato di Fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, la possibilità di imputare ai medesimi programmi cofinanziati le spese relative al costo del personale impiegato in compiti di erogazione nei centri per l'impiego.»

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Castaldi

15.5

A.S. 1977

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis) Allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento della dotazione del personale dei centri per l'impiego con specifiche professionalità in materia di politiche attive."

PARENTE, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ANGIONI



15.6

lof

EMENDAMENTO

ART. 15

Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali”.

Sen.ce Paola PELINO



15.7

116

A.S. 1977

-Art. 15

Sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali livelli occupazionali”

hws

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

15.8

257

AS 1977

Emendamento

Art.15

~~Al comma 1~~ apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 sopprimere le parole "e 2016" e dopo le parole " 70 milioni di euro annui" aggiungere le seguenti: *"che garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni"*
- b) al comma 5, secondo periodo, sostituire dalle parole " è operata una riduzione" fino alla fine del periodo con il seguente: *"Il ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce gli importi, con decreto ministeriale, da trasferire a Regioni e/o Città metropolitane e Province che attualmente gestiscono tali servizi impiego in una somma non superiore a 70 milioni di euro."*

Petraglia, Uras



15.9

A.S. 1977

Emendamento

art. 15

Al comma 3 sostituire le parole: <<gli anni 2015 e 2016 >> con le parole: <<l'anno 2015>> e aggiungere dopo le parole: <<70 milioni di euro annui>> le parole: <<e garantirà per l'anno 2016 le risorse necessarie al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.>>

MATTESINI


15.10

AS 1977

Emendamento

Art.15

Al comma 3, sostituire le parole "70 milioni" con le seguenti; "210 milioni".

Conseguentemente all'articolo 17 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

BAROZZINO URAS DE PETRIS



15.11

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Al comma 3, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «210 milioni»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «210 milioni»

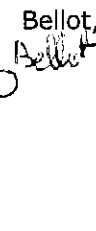
CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



15.12

Art. 15

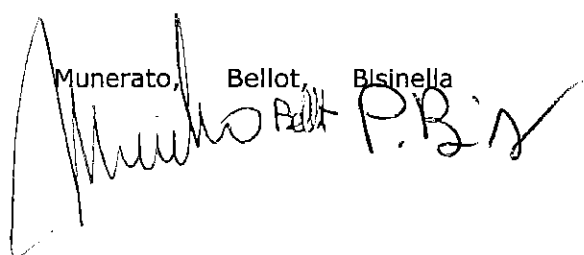
Al comma 3, sopprimere le parole: <<ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego>>.

Munerato, Bellot, Bisinella
  P. Bisinella ✓

15.13

Art. 15

Al comma 3, sostituire le parole: <<ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego>> con le seguenti: <<ed in misura proporzionale all'efficienza dei servizi per l'impiego, valutata sulla base del numero dei soggetti iscritti nelle rispettive liste che abbiano trovato un'occupazione nell'anno precedente>>

Munerato, Bellot, Bisinella


15.14

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 3, sostituire le parole: "ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego" con le seguenti: "ed in misura proporzionale al numero delle persone collocate o ricollocate nell'arco solare da parte di ciascun servizio per l'impiego".

Sen. Comaroli



15.15

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dipendenti a tempo indeterminato direttamente»

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



15.16

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dipendenti a tempo indeterminato»

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



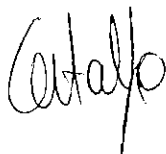
15.17

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Al comma 3, dopo le parole: «lavoratori dipendenti a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti:
«e con contratto di lavoro a tempo determinato»

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



15.18

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «direttamente»

PAGLINI, CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Paglini

5.19

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Al comma 3, sostituire la parola: «direttamente» con le seguenti: «, lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali nonchè lavoratori, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritti agli albi regionali e utilizzati dagli enti strutturali »

CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



15.20

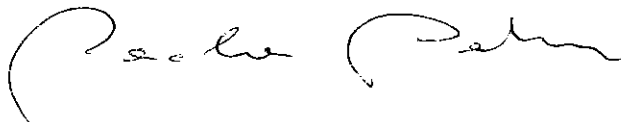
EMENDAMENTO

ART. 15

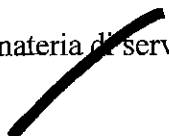
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego."

Sen.ce Paola PELINO



NOTA - l'articolo in commento reca disposizioni in materia di servizi per l'impiego.



15.21



227

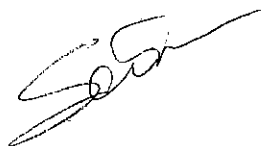
A.S. 1977

Art. 15

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. L'applicazione dei commi da 1 a 4 deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per l'impiego."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



15.22

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 ottobre»

PAGLINI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Paglini

15.23

EMENDAMENTO

ART. 15

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'art. 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 le parole "le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'art. 1, commi 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014 n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti "le Regioni a statuto ordinario nonché le province autonome di Trento e Bolzano che stipulano le convenzioni di cui al comma 2 dell'art. 15 del Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".

CARIDI

Caridi

15.24

AS 1977

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 6, con il seguente: «6. I contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.»

RUTA, RICCHIUTI

Ruta *Ricchiuti*

15.25

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1, comma 429 della Legge 23 dicembre 2014, n.190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.»

CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



15.26

EMENDAMENTO

ART. 15

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'art. 1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31 dicembre 2014 per le medesime funzioni.".

Sen.ce Paola PELINO



15.27

Art. 15

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Nelle more del processo riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività di formazione professionale, dei servizi per l'impiego, l'attuazione del programma Garanzia Giovani e l'erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10 dicembre 2014 n. 183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle province anche ai sensi dell'art. 1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all'interno di graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulare ex novo contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime funzioni”.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



15.28

AS 1977
Emendamento

Art. 15

Aggiungere il seguente comma:

“7. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono, nell'ambito delle risorse finanziarie proprie a legislazione vigente, stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni”.

VACCIANO, ORELLANA, BENCINI, MASTRANGELI, MOLINARI

Vacc-

Orell-

Benc-

Mastr-

Molin-

15.29

AS 1977

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6 bis) Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per l'occupazione ai sensi dell'articolo 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni. "

RUTA



RICCHIUTI



15.30

45

Conversione in legge del decreto-legge 19-giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 15

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis). Nelle more del completamento del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e della costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le Regioni o gli altri enti che subentrano nelle suddette funzioni possono - al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro - senza maggiori oneri per la finanza pubblica, prorogare, ai sensi dell' articolo 1, commi 426 e 428, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione e continuativa del personale delle Province e delle Città metropolitane. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o gli altri enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate esclusivamente al personale delle Province e delle Città metropolitane che, per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31 dicembre 2014, siano stati titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni.»

CAKEO
Colu

15.31

EMENDAMENTI AS.1977

Art.15

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' articolo 1, comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.»

CATALFO, MANGILI, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI



15.32

A.S. 1977

Emendamento

Art. 15

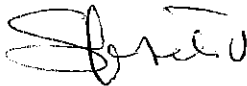
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

Comma 6 bis - I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 1 comma 429 della Legge n. 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno".

Comma 6 ter - Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell'art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni.

SPOSETTI



15.33

216

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART.15

Dopo il comma 6, aggiungere in fine i seguenti commi:

6-bis - I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.1 comma 429, della legge n. 190 del 2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

6-ter - Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni.

RICCHIUTI - PEZZOPANE



15.34

108

AS 1977

Emendamento

Art.15

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis) I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.1 comma 429 della Legge n. 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno".

6-ter) Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o gli altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n.190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane. Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o gli altri Enti subentranti possono, nei limiti delle risorse finanziarie proprie a legislazione vigente, stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che, per tre anni negli ultimi cinque, alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni.

Uras Stefano

15.35

EMENDAMENTO

Articolo 15

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

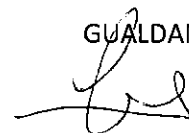
"7. I contratti a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.1 comma 429 della Legge n. 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno".

8. Nelle more del completamento del riordino istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei servizi per l'impiego e l'erogazione delle politiche attive del lavoro e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le Regioni o altri Enti che subentrano alle suddette funzioni possono prorogare ai sensi dell' art. 1 comma 426 e 428 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, i contratti dei lavoratori a tempo determinato e in collaborazione coordinata e continuativa delle Province e Città metropolitane.

Inoltre, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi nell'ambito delle medesime funzioni, le Regioni o altri Enti subentranti possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a seguito di procedure selettive riservate al personale delle Province e Città Metropolitane che per tre anni negli ultimi cinque alla data del 31/12/2014 siano stati titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per le medesime funzioni."

15.36

GUALDANI



A.S. 1977

Art. 15

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. I contratti di cui all'art.1 comma 429 della legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

15.37

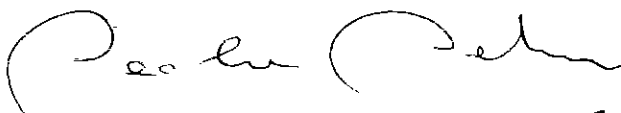
EMENDAMENTO

ART. 15

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-bis. I contratti di cui all'art. 1 comma 429 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

Sen.ce Paola PELINO



~~NOTA - allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», il comma 429 autorizza le Città metropolitane e le Province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, di poter finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.~~



15.38

118

EMENDAMENTO

ART. 15-

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego."

Conseguentemente, al relativo onere, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

- a) sono ridotte del 10% delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, dei programmi di spesa del bilancio dello Stato;
- b) a decorrere dall'anno 2015 sono ridotte del 10%, fino a concorrenza dell'onere, tutte le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

MANDELLI
CERONI
D'ALI'

15.39



MOTIVAZIONE - SPESA PER CENTRI PER L'IMPIEGO

Il comma aggiuntivo che qui si propone è finalizzato a garantire, in ogni caso, il ristoro alle Province del costo sostenuto per il personale relativo ai centri per l'impiego che, come si ricorda, non è più attinente ad una funzione fondamentale delle Province, ma che ancora grava impropriamente sui bilanci di questi enti.

Tale personale, come da specifica indicazione contenuta nella circolare interministeriale DFP e Affari Regionali n. 1/2015, è stato infatti estratto dalla dotazione organica di Province e Città metropolitane, ma allo stesso tempo non è stato trasferito nei ruoli né delle Regioni né dello Stato.

L'emendamento dunque è finalizzato a garantire, indipendentemente dal buon esito delle convenzioni previste all'articolo 15 in esame tra Regioni e Ministero del Lavoro, che alle Province e città metropolitane venga riconosciuto quanto speso nel 2015 per il mantenimento dei servizi relativi ai centri per l'impiego, come indicato nell'art. 1, comma 429, della legge di stabilità n. 190/2014

20

1/2

Comunque va sottolineato che l'intera funzione "centri per l'impiego" costa alle Province circa 558 milioni di euro, di cui 230 per il personale e 328 per il funzionamento ordinario degli uffici e servizi: l'intero costo grava a tutt'oggi sul comparto delle Province e Città Metropolitane.

15.39



91 2/2

Emendamento n.19

ARTICOLO 15

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6bis: In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego.

MARGIOTTA



15.40

A.S. 1977

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego."

LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI

Luca

15.41

161

A.S. 1977

*Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in
-materia di enti territoriali*

EMENDAMENTO

ART. 15

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis). I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 1 comma 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall'attuazione di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.»

CALEO


15.42

A.S. 1977

Emendamento

Art. 15

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis

(Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale poligrafico in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013. La lettera g) dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, è soppressa.

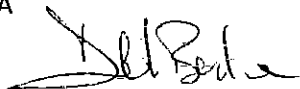
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

3. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 1 sono erogati, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 2, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 6 milioni di euro della dotazione, per l'anno 2015, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

DEL BARBA



15.0.1

AS 1977

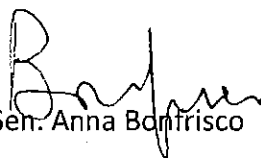
EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<< Art. 15-bis (*Disposizioni in materia di patronati*)

1. Al comma 2, lettera c-bis), della legge 30 marzo 2001, n. 152 le parole "dell'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2015" >>


Sen. Anna Bontrisco

Sen. Antonio Milo



15.0.2

**A.S. 1977
emendamento
Art. 16**

Sopprimere l'articolo.

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Montecchi

16.1

Art. 16

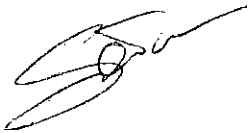
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 56/2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-ter. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 56/2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-quater. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



16.2

EMENDAMENTO

ART. 16

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2015, n. 56, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-ter. Con il decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2015, n. 56, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-quater. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al comma 1-bis, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Sen.ce Paola PELINO

Paola Pelino

16.3 1/2 %

278

no

1/2



NOTA - La mobilità del personale in esubero delle province impatta per quanto riguarda la possibilità negli anni 2015 e 2016 di assumere personale con profilo amministrativo. Dunque, fatti salvi i vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie vigenti o approvate alla data di pubblicazione della Legge di Stabilità (**comma 425**), gli altri posti rimangono congelati nelle more di un monitoraggio che il dipartimento della funzione pubblica effettuerà al fine della possibile mobilità del personale delle province. Prima che si concluda questa procedura di verifica di mobilità, è fatto divieto di assumere alla amministrazioni su richiamate.

Nello specifico, il comma 425, pur facendo riferimento ad una serie di **amministrazioni centrali** ed ai loro limiti assunzionali relativi agli **anni 2015 e 2016**, e con un richiamo assai più generico a vincitori di concorso delle graduatorie vigenti, prevede una **disciplina pressoché identica** a quella contenuta nel comma 424. Se ne ripota, dunque, il contenuto:

"La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le **amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca**, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano **un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.** Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione **presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 23, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle."**



16.3

2/2

121 2/2

AS 1977

Emendamento

Art.16

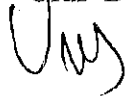
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 56/2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1.ter. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 56/2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1.quater. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Uras De Petris



16.4

Emendamento

Art.16

All'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e musicale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura e degli Istituti Concertistico Ochestrale (ICO) delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 56/2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;

1-ter. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali e gli ulteriori istituti, compresi gli Istituti Concertistico Ochestrale (ICO) e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo 1 della legge 56/2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

1-quater. A decorrere dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

LIUZZI, BRUNI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, PERRONE

Luigi Bruni
Di Maggio
Perrone
16.5
1/2 781

Relazione. L'emendamento è teso a salvaguardare il patrimonio inteso in termini di servizi culturali e di beni in capo alle Province che rischierebbe di essere disperso. L'emendamento, quindi, rappresenta una norma ad hoc che modifica quanto previsto dall'articolo 16 del DL 78/2015 prevedendo che il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni ed il sistema delle autonomie sostengano musei, biblioteche e servizi culturali e e contribuiscano alla loro valorizzazione.

16.5

2/2

16.6

1. Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio culturale e la tutela del patrimonio archivistico, è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e ri-assegnazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, che può altresì prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle Province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti.

1-ter. Per le medesime finalità di cui al precedente comma, il personale specialistico delle Province in servizio a tempo indeterminato nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo può essere trasferito alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità. Tale trasferimento avviene anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel limite massimo di 2,5 milioni di euro annui A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-quater. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «dei commi 2 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 2 è abrogato;

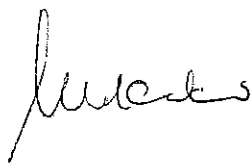
2) al comma 3 dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni»;

3) al comma 7 le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;

1 1/2 1.
113

c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»."

MARCUCCI



16.6

2/2

2

114

EMENDAMENTO

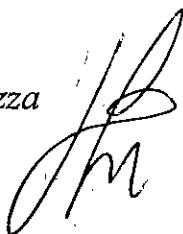
Art. 16

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 10% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – religioso. »

16.7

Sen. Zizza



1/2 7.

Motivazione

L'emendamento prevede che una quota fino al 10% degli stanziamenti previsti sul fondo per la tutela del patrimonio culturale sia destinata al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico religioso.

16.7

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 20% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – religioso. »

Sen. Zizza



16.8

1/2 %

Motivazione

L'emendamento prevede che una quota fino al 20% degli stanziamenti previsti sul fondo per la tutela del patrimonio culturale sia destinata al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico religioso.

16.8

2/2

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis Al fine di incrementare la tutela del patrimonio culturale, storico e turistico, una quota fino al 30% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente sul fondo della tutela del patrimonio culturale previsto nel istituito nello stato di previsione dal Ministero dei beni e delle attività culturali, è destinato al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico – religioso. »

16.9

Sen. Zizza



1/2 1/.

Motivazione

L'emendamento prevede che una quota fino al 30% degli stanziamenti previsti sul fondo per la tutela del patrimonio culturale sia destinata al recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico religioso.

16.9

EMENDAMENTO

A.S. n. 1977

Art. 16

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione dei beni culturali, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi che abbiano una funzione di tutela provvisoria, al fine di impedire ulteriori pregiudizi ai beni in stato di abbandono e degrado, oltre ai professionisti possono essere affidati, senza oneri a carico della finanza pubblica, a coloro i quali svolgono attività ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché a persone in possesso di attestati di specializzazione secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I suddetti interventi, previo accordo ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del predetto Decreto legislativo 42/2004, sono eseguiti sotto la direzione e responsabilità degli esperti iscritti negli elenchi nazionali ai sensi dell'articolo 2».

SERRA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Serra

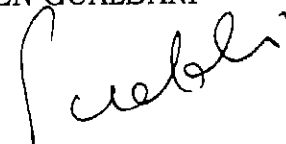
16.10

EMENDAMENTO

All'articolo 16, dopo il comma ~~24~~, aggiungere il seguente:

~~24~~-bis. Nei casi, previsti dalla legge, di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono il componente con funzioni di presidente a maggioranza assoluta dei membri, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n°3 formata ai sensi del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n°23."

SEN GUALDANI



16.11

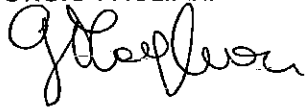
~~TESTO~~ ~~emendamento~~

A.S. 1977

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis

1. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 agosto 2015 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.
3. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

GIORGIO PAGLIARI



16.0.1

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sopprimere le seguenti parole: « e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. »

MANASSERO

LEPRI

FORNARO



16.0.2

A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

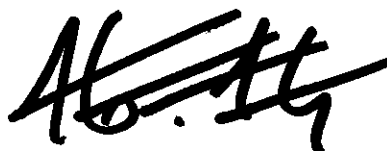
Art. 16-bis

«1. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che a decorrere dal 15 agosto 2009 in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.

2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La competenza ed il luogo di versamento della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo".

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva al 31 dicembre 2014».

DEL BARBA



16.0.3

203

A.S. 1977

Emendamento -

Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

1-bis. La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati."

SANTINI, COLLINA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



16.0.4

S 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, nonché alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di cooperazione in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che comprovino la gratuità dei relativi incarichi».

PANIZZA, ZELLER, BATTISTA, ZIN

Forne, per Battista, L. -

16.0.5

A.S. 1977

Emendamento

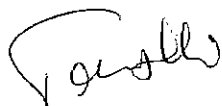
Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

1. In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente."



TOMASELLI, FINOCCHIARO, CALEO

16.0.6



A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 26, decreto legge 12 settembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014, n.164, sono inseriti i seguenti:

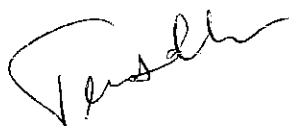
<<2-bis. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma.

2-bis1. Le proposte di cui al precedente comma 2-bis devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'art. 14 del D.P.R. 5 ottobre n. 207 del 2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto qualora alla sua realizzazione concorra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti SGR S.p.A.>>

2. 1. Al fine di favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero delle concessioni amministrative di beni pubblici, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità attuale del piano economico-finanziario con apposita relazione asseverata da un istituto di credito o da primaria società di revisione, su richiesta dei titolari dei contratti o delle concessioni, i Comuni autorizzano le variazioni delle destinazioni d'uso in atto necessarie per assicurare l'equilibrio economico-finanziario di tali iniziative, fino ad un massimo del 70 per cento per ogni singola funzione.

3. Le variazioni di cui al comma 1 non comportano varianti al vigente strumento urbanistico generale e, con le conseguenti modifiche ai contratti o alle concessioni, sono approvate dalla giunta comunale>>.

TOMASELLI



16.0.7

110

A.S. 1977

Emendamento

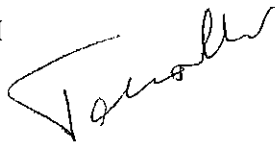
Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

<<Art. 16-bis

1. Gli interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco, delle forze armate, sono localizzati nell'ambito dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero nell'ambito di piani e programmi attuativi comunque denominati, anche già approvati, su aree pubbliche o private destinate dal vigente strumento urbanistico generale all'insediamento di opere di interesse generale, classificate come zone territoriali omogenee "F" ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444>>.

TOMASELLI



16.0.8



A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

<<Art. 16-bis

1. Le modifiche ad un piano attuativo già approvato anche con le procedure de/l'accordo di programma, che abbiano ad oggetto il mutamento delle destinazioni d'uso tra funzioni insediate non superiore al trenta per cento del totale ovvero l'inserimento di nuove funzioni entro gli stessi limiti, e che non comportino comunque diminuzione degli standard, non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale e non sono sottoposte ad approvazione regionale.

2. Il programma contenente le modifiche di cui al comma precedente è adottato dalla giunta comunale, con delibera contenente altresì l'autorizzazione a/l'acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard o extrastandard urbanistici, l'approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione, l'ammontare e le modalità di utilizzazione del contributo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, l'approvazione dello schema di convenzione e l'autorizzazione alla stipula della stessa. La delibera è pubblicata nell'albo pretorio del comune e trasmessa con gli atti che la corredano e le eventuali opposizioni alla Regione, che entro trenta giorni può far pervenire al comune, anche in via telematica, le proprie osservazioni.

3. La giunta comunale approva il programma con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Nella stessa delibera la giunta si pronuncia sulle eventuali opposizioni e si esprime con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni regionali. Trascorso detto termine, il programma si intende comunque approvato, con integrale recepimento delle osservazioni regionali."

4. L'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:<< Art. 23-ter.

1. Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

4. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.>>

TOMASELLI



16.0.9



A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

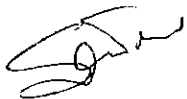
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente

<<Art. 16-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 3, lett. c), del DPR n. 633/72)

1. Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. c), DPR 633/72, le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/90, escluse dal campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633/72.>>

SANTINI, COMAROLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



16.0.10

A.S. 1977

Emendamento

Art. 16

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

(Incentivi per il passaggio a nuove forme di editoria digitale e multimediale)

1. Per incentivare e sostenere il passaggio alle nuove forme di editoria digitale e multimediale da parte delle imprese editoriali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella legge 16 luglio 2012, n. 103, fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto-legge, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2014, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari al 100 per cento dei costi sostenuti, tra quelli riconosciuti ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, ed una quota calcolata sulla base di 0,20 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni del citato articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del citato decreto-legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo 2183 "Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, è incrementato di cinque milioni di euro, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

DEL BARBA



16.0.11

214

A.S. 1977

Emendamento

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

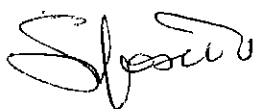
2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppressi e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

4. Le posizioni organizzative di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedure selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. E' corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012.

5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui al comma 3 confluiscono nel fondo per la contrattazione integrativa del personale delle aree funzionali per la stessa finalità e per il numero massimo di posizioni previste dal medesimo comma.

SPOSETTI



16.0.12

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente articolo:

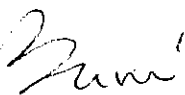
"«Articolo 16-bis. »

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di caserme militari)

« 1. E' incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme militari. »

« 1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »"

Sen. Bruni



16.0.13

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di manutenzione e ristrutturazione delle caserme militari.

16.0.13

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente articolo:

"«Articolo 16-bis. »

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di aree militari)

« 1. E' incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme e delle aree militari. »

« 1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »"

Sen. Bruni

16.0.14

1/2 %

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di manutenzione e ristrutturazione delle aree e delle caserme militari.

16.0.14

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente articolo:

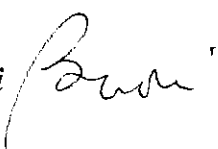
"«Articolo 16-bis. »

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di aree e caserme militari)

« 1. E' incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme e delle aree militari. »

« 1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »"

Sen. Bruni



16.0.15

1/2 %

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di manutenzione e ristrutturazione delle aree e delle caserme militari.

16.0.15

2/2

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente articolo:

"«Articolo 16-bis. »

(Disposizioni concernenti interventi di manutenzione e ristrutturazione di caserme militari)

« 1. E' incrementato nello stato di previsione dal Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016 - 2020 per la manutenzione e la ristrutturazione delle caserme militari. »

« 1-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »"

Sen. Bruni



16.0.16

1/2

1.

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di manutenzione e ristrutturazione delle caserme militari.

16.0.16